



2018/0216(COD)

4.4.2019

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Relatore per parere (*): Giovanni La Via

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nel corso degli ultimi anni la PAC è stata oggetto di un importante processo di riforma. Questa fase, che è stata di fondamentale importanza ai fini della definizione del futuro della più importante politica europea, non è stata purtroppo in grado di affrontare adeguatamente le grandi sfide che ci si prospettano. La PAC deve assicurare beni pubblici essenziali alla nostra comunità, quali la sicurezza alimentare e la crescita sostenibile, e offrire una risposta concreta alla crisi ambientale e climatica. Per garantire tali obiettivi, essa deve sostenere adeguatamente il reddito degli agricoltori e il livello di occupazione nel settore agricolo, in particolare nelle aree rurali.

A tal fine, è della massima importanza che nel prossimo quadro finanziario pluriennale la PAC conservi lo stesso livello di finanziamento. Dopo la Brexit e altre emergenze globali che necessitano di un maggiore sostegno a titolo del bilancio dell'UE, il relatore per parere comprende la necessità di finanziare nuove politiche, ma ritiene che ciò non dovrebbe andare a scapito della tradizionale politica comune dell'UE, alla quale si chiede anno dopo anno l'assolvimento di nuovi e impegnativi compiti.

La proposta della Commissione introduce un nuovo modello, basato su nove obiettivi, e pone l'accento sugli obiettivi di politica in materia di ambiente e cambiamenti climatici. Il relatore per parere propone di modificare due dei nove obiettivi, per renderli più coerenti con la legislazione ambientale in vigore. La proposta definisce un nuovo paradigma che lascia una maggiore flessibilità agli Stati membri per il tramite dei loro piani strategici, e prevede il passaggio a una politica maggiormente basata sui risultati.

Sebbene accolga con favore il nuovo sistema rafforzato di condizionalità e il potenziale del regime ecologico obbligatorio, che potrebbe ricompensare gli agricoltori che contribuiscono concretamente al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'UE e degli obiettivi nazionali, il relatore per parere ritiene che la nuova proposta lasci molta discrezionalità agli Stati membri nella spesa delle risorse e nella definizione del livello di ambizione. Dal momento che ciò potrebbe portare, purtroppo, a una situazione caratterizzata da 27 politiche agricole diverse, facendo perdere così l'"anima" comune della PAC, il relatore per parere intende rafforzare gli aspetti comuni della proposta, aggiungendo all'atto di base alcuni elementi e riducendo la discrezionalità degli Stati membri. Naturalmente il relatore per parere ritiene che un certo grado di flessibilità sia positivo e conforme al principio di sussidiarietà, ma che non si debba permettere agli Stati membri di plasmare il futuro agricolo prendendo direzioni divergenti e trattando gli agricoltori in modi completamente diversi a parità di lavoro e di attività.

Inoltre, la nuova PAC orientata ai risultati necessita di un quadro solido atto a consentire una valutazione e un monitoraggio adeguati dei risultati della politica, rispetto agli obiettivi specifici stabiliti in ciascuno Stato membro. In questo esercizio, dovremmo stare molto attenti ad evitare le scappatoie e a garantire così una forte responsabilità per quanto riguarda le spese e i risultati.

La proposta prevede anche che gli Stati membri beneficino di un certo livello di flessibilità per i trasferimenti di assegnazioni: fino al 15 % dei pagamenti diretti potrà essere trasferito alla dotazione del FEASR e viceversa, mentre una percentuale più elevata potrà essere trasferita solo dal primo al secondo pilastro per gli interventi con obiettivi ambientali e

climatici. Il relatore per parere ritiene più efficace consentire i trasferimenti solo dal primo al secondo pilastro.

È necessario tenere sempre presente che la sfida del futuro non sarà solo produrre maggiori quantità di prodotti agricoli sicuri e di alta qualità, ma anche produrre alimenti in modo più efficiente e sostenibile, garantendo nel contempo la competitività dei nostri agricoltori e fornendo loro un'equa compensazione economica per i servizi ambientali che forniscono alla comunità. In quest'ottica, si valuta positivamente l'attenzione rivolta ai giovani. Il relatore per parere è fermamente convinto che i giovani debbano essere al centro della PAC post 2020: senza un'azione più forte in questa direzione, l'agricoltura europea – e non solo quella – non ha futuro.

In conclusione, il relatore per parere desidera sottolineare che si è chiamati a decidere in un momento in cui il Parlamento si avvicina alla fine del suo mandato. Intendiamo ovviamente finalizzare il lavoro legislativo in sospeso, compreso questo importante atto legislativo, anche se disponiamo di un tempo limitato e ignoriamo quali risorse saranno destinate alla PAC a titolo del nuovo quadro finanziario pluriennale, i cui negoziati sono ancora in corso. Definire i dettagli di una siffatta politica senza conoscere l'esatto ammontare delle risorse disponibili non è un compito facile. Per questo motivo, sembra opportuno posticipare al 2023 la data di entrata in vigore del regolamento, al fine di consentire una transizione graduale dalla PAC attuale al nuovo modello del futuro.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la

Emendamento

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati e al mercato, di promuovere la

sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali, e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari connessi alla normativa dell'UE.

modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali, e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari connessi alla normativa dell'UE. ***La nuova politica dovrebbe inoltre costituire una semplificazione per i beneficiari, i quali dovrebbero ricevere un reddito adeguato. Affinché la CAP consegua tali obiettivi, è estremamente importante mantenere i finanziamenti del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 allo stesso livello del periodo 2014-2020.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La PAC continua a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo delle zone rurali dell'Unione europea e da essa dipende in gran parte il livello di autosufficienza dei cittadini dell'Unione. È pertanto necessario adoperarsi per frenare il progressivo abbandono dell'attività agricola mantenendo una PAC forte e dotata delle risorse sufficienti, al fine di attenuare il fenomeno dello spopolamento delle zone rurali e continuare a rispondere alle richieste dei consumatori in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali. Alla luce delle sfide cui devono far fronte i produttori dell'Unione per rispondere ai nuovi requisiti normativi e a un'ambizione in materia ambientale più accentuata, in un contesto di volatilità dei prezzi e di maggiore apertura delle frontiere dell'Unione alle importazioni di terzi, è opportuno mantenere il bilancio destinato alla PAC almeno allo stesso livello

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sull'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà **consente** di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione.

Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi, ***in particolare per i beneficiari finali***. Nella PAC basata sull'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà, ***pur garantendo che il carattere comune della PAC non sia minato, dovrebbe consentire*** di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione.

Motivazione

Occorre procedere alla semplificazione a vantaggio dell'agricoltore, mantenendo al contempo una politica comune.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'uso di definizioni comuni interamente stabilite a livello dell'Unione ha reso difficile per gli Stati membri tener conto delle proprie specificità a livello nazionale, regionale e locale. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere **data la possibilità** di precisare alcune definizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a livello dell'Unione un quadro che preveda i necessari elementi essenziali da includere in tali definizioni ("definizioni quadro").

Emendamento

(3) L'uso di definizioni comuni interamente stabilite a livello dell'Unione ha reso difficile per gli Stati membri tener conto delle proprie specificità a livello nazionale, regionale e locale. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere **dato un determinato livello di flessibilità per** precisare alcune definizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a livello dell'Unione un quadro che preveda i necessari elementi essenziali da includere in tali definizioni ("definizioni quadro").

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere un certo grado di flessibilità nell'attuazione delle misure, senza compromettere il carattere comune della politica. La PAC deve basarsi su norme comuni dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Al fine di conservare gli elementi **essenziali** in tutta l'Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di "superficie agricola". Le definizioni quadro correlate di "seminativo", "colture permanenti" e "prato permanente" dovrebbero essere definite in modo ampio per consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali. La definizione quadro di "seminativo" dovrebbe essere fissata in modo da consentire agli Stati membri di

Emendamento

(5) Al fine di conservare gli elementi **comuni** in tutta l'Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri **e la parità di trattamento tra gli agricoltori europei**, senza tuttavia limitare la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di "superficie agricola". Le definizioni quadro correlate di "seminativo", "colture permanenti" e "prato permanente" dovrebbero essere definite in modo ampio per consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali **e pratiche tradizionali**. La definizione quadro di

coprire diverse forme di produzione, compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e i seminativi con arbusti e alberi, e da richiedere l'inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi. La definizione quadro di "colture permanenti" dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire. La definizione quadro di "prato permanente" dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall'erba o da altre piante erbacee da foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili per mangimi, utilizzati per la produzione o meno.

"seminativo" dovrebbe essere fissata in modo da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione, compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e i seminativi con arbusti e alberi, e da richiedere l'inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi. La definizione quadro di "colture permanenti" dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire. La definizione quadro di "prato permanente" dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall'erba o da altre piante erbacee da foraggio destinabili a pascolo *o a superficie foraggera per impollinatori* o utilizzabili per mangimi, utilizzati per la produzione o meno.

Motivazione

La protezione dei prati permanenti in determinate aree dipende da pratiche tradizionali, in quanto molti pascoli permanenti a basso tenore di fattori di produzione sono superfici foraggere essenziali per gli impollinatori.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le sinergie tra il FEASR e Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare il FEASR a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati da Orizzonte Europa e dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI) "Produttività e sostenibilità *dell'agricoltura*", che portano all'innovazione nel settore agricolo e nelle

Emendamento

(6) Le sinergie tra il FEASR e Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare il FEASR a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati da Orizzonte Europa e dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI) "Produttività *dell'agricoltura* e sostenibilità *ambientale*", che portano all'innovazione *che ha un impatto diretto*

aree rurali.

positivo nel settore agricolo e nelle aree rurali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per garantire un approccio comune a livello dell'Unione relativamente a tale indirizzamento del sostegno, è opportuno fissare una definizione quadro di "agricoltore vero e proprio" che ne illustri gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale quadro, gli Stati membri dovrebbero definire nei propri piani strategici della PAC quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di criteri quali l'accertamento del reddito, la manodopera impiegata in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe inoltre comportare l'esclusione dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che esercitano attivamente un'attività agricola ma che sono impegnati anche in attività non agricole al di fuori dell'azienda, in quanto la loro pluralità di attività in molti casi rafforza il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per garantire un approccio comune a livello dell'Unione relativamente a tale indirizzamento del sostegno, è opportuno fissare una definizione quadro di "agricoltore vero e proprio" che ne illustri gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale quadro, gli Stati membri dovrebbero definire nei propri piani strategici della PAC quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di criteri quali l'accertamento del reddito, la manodopera impiegata in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe inoltre comportare l'esclusione dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che esercitano attivamente un'attività agricola **e che contribuiscono alla sostenibilità del settore agricolo**, ma che sono impegnati anche in attività non agricole al di fuori dell'azienda, in quanto la loro pluralità di attività in molti casi rafforza il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di interventi sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo del ricambio

Emendamento

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di interventi sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo del ricambio

generazionale, è opportuno fissare una definizione quadro di "giovane agricoltore" con i relativi elementi essenziali.

generazionale, **che ha un'importanza fondamentale**, è opportuno fissare una definizione quadro di "giovane agricoltore" con i relativi **ampi** elementi essenziali, **che non debba essere restrittiva al fine di agevolare i nuovi operatori del settore agricolo e rispecchiare le realtà locali negli Stati membri**.

Motivazione

I precedenti regimi di sostegno in materia sono stati eccessivamente restrittivi e hanno comportato l'esclusione dei giovani agricoltori dal sostegno.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) È essenziale per il futuro dell'Europa e del pianeta che l'UE interrompa urgentemente il sostegno agricolo per gli agricoltori che non perseguono un'attività sostenibile dal punto di vista ambientale e climatico.

Motivazione

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar produktion.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e di garantire che l'Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura". Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell'Unione e applicata dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. ***Pur mantenendo*** un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, ***in linea con la valutazione d'impatto***, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete e tenere conto della pertinente normativa dell'Unione, in particolare in materia di clima, energia e ambiente.

Emendamento

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ***tutelandone al contempo il carattere comune***, e di garantire che l'Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti ***e rispetti gli impegni internazionali***, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura". Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell'Unione e applicata dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. ***Al fine di mantenere*** un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, ***preservando nel contempo i principi di parità ed equità, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adoperarsi per conseguire tutti gli obiettivi specifici simultaneamente***. Tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete e tenere conto della pertinente normativa dell'Unione, in particolare in materia di clima, energia, ***benessere degli animali*** e ambiente.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Una PAC più ***intelligente***, moderna e sostenibile deve contemplare la ricerca e l'innovazione, al fine di esplicitare il ruolo polifunzionale dell'agricoltura, della silvicoltura e dei sistemi alimentari dell'Unione, investendo nello sviluppo tecnologico e ***nella digitalizzazione***,

Emendamento

(12) Una PAC più ***agroecologica***, moderna e sostenibile deve contemplare la ricerca e l'innovazione, al fine di esplicitare il ruolo polifunzionale dell'agricoltura, della silvicoltura e dei sistemi alimentari dell'Unione, investendo nello sviluppo tecnologico e ***nelle pratiche***

nonché migliorando l'accesso a conoscenze imparziali, solide, pertinenti e nuove.

agroecologiche, nonché migliorando l'accesso a conoscenze imparziali, solide, pertinenti e nuove *e la loro condivisione*.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *È opportuno che i principi orizzontali esposti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 10 TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 TUE, siano rispettati nell'attuazione dei piani strategici della PAC. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I Fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione, discriminazione o esclusione. Gli obiettivi dei Fondi dovrebbero essere perseguiti in un contesto di sviluppo sostenibile e in linea con la Convenzione di Aarhus e con la promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, applicando nel contempo il principio "chi inquina paga".*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)

(13 ter) Il modello di attuazione non dovrebbe portare a una situazione caratterizzata da 27 politiche agricole nazionali diverse, mettendo così a repentaglio lo spirito comune della PAC e creando distorsioni. Esso dovrebbe lasciare agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'ambito di un quadro normativo comune solido.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente, i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato. Analogamente, gli investimenti per la ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione, l'innovazione, la diversificazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie sono necessari per migliorare il premio di mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente, i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato, ***ponendo un forte accento sui pagamenti mirati per l'ambiente, il clima e il benessere degli animali nonché per il rafforzamento della competitività.*** Analogamente, gli investimenti per la ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione, l'innovazione, la diversificazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie sono necessari per migliorare il premio di mercato degli agricoltori. ***Dovrebbe essere prestata attenzione alle sfide per la società e a temi quali i cambiamenti climatici, per quanto riguarda sia la mitigazione che l'adattamento, in modo tale da apportare vantaggi agli agricoltori.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, i cambiamenti climatici e l'associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie **aziendali**, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un'adeguata gestione del rischio. A tal fine gli Stati membri e gli agricoltori potrebbero attingere a una piattaforma di gestione del rischio a livello dell'Unione per consolidare le capacità che fornirebbe agli agricoltori gli strumenti finanziari adeguati per gli investimenti e l'accesso a capitale di esercizio, formazione, trasferimento di conoscenze e consulenze.

Emendamento

(15) Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, ***l'assenza di clausole di reciprocità negli accordi commerciali con i paesi terzi***, i cambiamenti climatici e l'associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie ***e migliorare la resilienza delle loro aziende***, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un'adeguata gestione del rischio. A tal fine gli Stati membri e gli agricoltori potrebbero attingere a una piattaforma di gestione del rischio a livello dell'Unione per consolidare le capacità che fornirebbe agli agricoltori gli strumenti finanziari adeguati per gli investimenti e l'accesso a capitale di esercizio, formazione, trasferimento di conoscenze e consulenze.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) ***Rafforzare*** la protezione ambientale e l'azione per il clima e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e di clima è una priorità assoluta per il futuro dell'agricoltura e ***della silvicoltura*** dell'Unione. L'architettura della PAC dovrebbe pertanto rispecchiare una maggiore ambizione per quanto riguarda tali obiettivi. Conformemente al modello di

Emendamento

(16) ***Sostenere e migliorare*** la protezione ambientale, ***la biodiversità e la diversità genetica nel sistema agricolo***, ***come pure*** l'azione per il clima, e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e di clima è una priorità assoluta per il futuro dell'agricoltura, ***della silvicoltura e dello sviluppo rurale*** dell'Unione. L'architettura della PAC dovrebbe pertanto

attuazione, le azioni adottate per fronteggiare il degrado ambientale e i cambiamenti climatici dovrebbero essere orientate ai risultati e l'articolo 11 del TFUE dovrebbe essere considerato, a tal fine, un obbligo di risultato.

Poiché molte aree rurali dell'Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di opportunità di lavoro attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella connettività, nelle infrastrutture e nei servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork 0.2, in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle aree rurali l'occupazione e la crescita sostenuti dalla Commissione, promuovendo l'inclusione sociale, il ricambio generazionale e lo sviluppo di "piccoli comuni intelligenti" nelle campagne europee. Come illustrato nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", le nuove catene del valore rurali, come l'energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle aree rurali. In questo contesto gli strumenti finanziari e l'utilizzo della garanzia InvestEU possono svolgere un ruolo fondamentale per assicurare l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d'impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

rispecchiare una maggiore ambizione per quanto riguarda tali obiettivi. Conformemente al modello di attuazione, le azioni adottate per fronteggiare il degrado ambientale e i cambiamenti climatici dovrebbero essere orientate ai risultati e l'articolo 11 del TFUE dovrebbe essere considerato, a tal fine, un obbligo di risultato.

Poiché molte aree rurali dell'Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di opportunità di lavoro attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella connettività, nelle infrastrutture e nei servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork 0.2, in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle aree rurali l'occupazione e la crescita sostenuti dalla Commissione, promuovendo l'inclusione sociale, il ricambio generazionale, **una maggiore integrazione delle donne nell'economia rurale** e lo sviluppo di "piccoli comuni intelligenti" nelle campagne europee. Come illustrato nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", le nuove catene del valore rurali, come l'energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle aree rurali, **pur conservando le risorse naturali**. In questo contesto gli strumenti finanziari e l'utilizzo della garanzia InvestEU possono svolgere un ruolo fondamentale per assicurare l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d'impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell'ambito della strategia di

sviluppo locale di tipo partecipativo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l'accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l'agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e il benessere degli animali. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione con caratteristiche specifiche e pregevoli, aiutando nel contempo gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.

Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l'accesso ad alimenti sufficienti, sicuri, **sani** e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l'agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e il benessere degli animali. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione **sostenibile** con caratteristiche specifiche e pregevoli, aiutando nel contempo gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) In linea con l'impegno nei confronti dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi, e con le conclusioni della International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (Valutazione internazionale delle conoscenze agricole, della scienza e della tecnologia per lo sviluppo), nonché con le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, l'Unione e i suoi Stati

membri dovrebbero passare a un sistema agricolo e alimentare europeo sostenibile. Il percorso per tale transizione dovrebbe incentrarsi sulla promozione di pratiche agricole diversificate, sostenibili e resilienti, che contribuiscano a proteggere e migliorare le risorse naturali e rafforzare gli ecosistemi, nonché all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei medesimi, attraverso l'adeguamento dell'allevamento alla capacità portante ecologica, la riduzione al minimo della dipendenza da fattori di produzione insostenibili come le energie fossili e il progressivo miglioramento della biodiversità e della qualità del suolo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Il piano d'azione "One Health" contro la resistenza antimicrobica considera la vaccinazione un intervento sanitario efficace sotto il profilo dei costi nella lotta alla resistenza antimicrobica, ma i costi relativamente più elevati degli strumenti diagnostici, delle alternative agli antimicrobici e dei vaccini rispetto agli antibiotici convenzionali rappresentano un ostacolo all'aumento della copertura vaccinale degli animali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quater) Al fine di conseguire gli obiettivi ambientali della PAC nonché i

requisiti sociali in termini di aumento della sicurezza alimentare, dovrebbe essere promosso l'utilizzo di prodotti fertilizzanti con livelli molto bassi di metalli pesanti.

Motivazione

Il regolamento sui fertilizzanti dell'UE di recente adozione che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 prevede varie disposizioni relative all'etichettatura concernente i metalli pesanti come cadmio e arsenico, in particolare nei fosfati. L'etichettatura consentirà agli agricoltori di avere piena consapevolezza del quantitativo di contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti che utilizzano. Dette disposizioni relative all'etichettatura dovrebbero promuovere un'agricoltura più sostenibile in linea con gli obiettivi della PAC in termini di ecosostenibilità e la promozione delle norme di qualità dell'UE.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2020, il nuovo sistema di condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale e delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA). Tali norme di base dovrebbero tenere maggiormente conto delle sfide ambientali e climatiche e della nuova architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come annunciato dalla Commissione nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). La condizionalità intende contribuire a

Emendamento

(21) Basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2020, il nuovo sistema di condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale e delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA). Tali norme di base dovrebbero tenere maggiormente conto delle sfide ambientali e climatiche e della nuova architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come annunciato dalla Commissione nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). La condizionalità intende contribuire a

sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della politica con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. La condizionalità dovrebbe costituire parte integrante dell'architettura ambientale della PAC, in quanto parte del quadro di riferimento per impegni più ambiziosi in materia di ambiente e di clima, e dovrebbe essere attuata in modo globale in tutta l'Unione. Per gli agricoltori che non rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci in conformità al [regolamento orizzontale].

sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. ***I beneficiari dovrebbero altresì ricevere adeguate compensazioni per realizzare tali norme.*** Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della politica con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. La condizionalità dovrebbe costituire parte integrante dell'architettura ambientale della PAC, in quanto parte del quadro di riferimento per impegni più ambiziosi in materia di ambiente e di clima, e dovrebbe essere attuata in modo globale in tutta l'Unione. Per gli agricoltori che non rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci in conformità al [regolamento orizzontale].

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Il quadro delle norme relative alle BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all'ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole, con particolare riguardo alla gestione dei nutrienti. È noto che ciascuna BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli

Emendamento

(22) Il quadro delle norme relative alle BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all'ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole, con particolare riguardo alla gestione dei nutrienti ***e alla riduzione dei fattori di produzione chimici.*** È noto che ciascuna BCAA contribuisce a più

Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell'Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri possono inoltre definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali di cui all'allegato III, al fine di migliorare l'attuazione a livello ambientale e climatico del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro BCAA, al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, saranno elaborati piani di gestione dei nutrienti con l'aiuto di un apposito strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. ***Lo strumento dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda, a partire da funzionalità minime di gestione dei nutrienti.*** Un'ampia interoperabilità e modularità dovrebbero altresì garantire la possibilità di aggiungere altre applicazioni elettroniche aziendali e di e-governance. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l'Unione, la Commissione può assistere gli Stati membri nella progettazione dello strumento, nonché per quanto riguarda i necessari servizi di archiviazione ed elaborazione dei dati.

obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell'Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri possono inoltre definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali di cui all'allegato III, al fine di migliorare l'attuazione a livello ambientale e climatico del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro BCAA, al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, saranno elaborati piani di gestione dei nutrienti ***e di riduzione dei fattori di produzione*** con l'aiuto di un apposito strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. ***L'utilizzo di un piano di gestione dei nutrienti dovrebbe tenere conto delle dimensioni e dell'intensità dell'azienda agricola.*** Lo strumento dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda, a partire da funzionalità minime di gestione dei nutrienti ***e di riduzione dei fattori di produzione e migliorare la qualità del suolo.*** Un'ampia interoperabilità e modularità dovrebbero altresì garantire la possibilità di aggiungere altre applicazioni elettroniche aziendali e di e-governance. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l'Unione, la Commissione può assistere gli Stati membri nella progettazione dello strumento, nonché per quanto riguarda i necessari servizi di archiviazione ed elaborazione dei dati.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) *Sebbene i prodotti di plastica utilizzati nell'agricoltura costituiscano una percentuale esigua della quantità complessiva di plastica utilizzata e della produzione di rifiuti di plastica, il loro utilizzo è concentrato a livello geografico. Inoltre, le categorie di prodotti di plastica utilizzati nell'agricoltura hanno una composizione molto omogenea, rendendo il flusso di rifiuti molto prezioso per il riciclatore. Il problema dei rifiuti di plastica utilizzati nell'agricoltura dovrebbe essere affrontato nella proposta relativa ai piani strategici della PAC e la Commissione europea dovrebbe, ove opportuno, introdurre una nuova norma BCAA sui rifiuti di plastica per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali quale nuovo elemento di maggiore condizionalità a medio termine entro il 2023. Gli agricoltori sarebbero tenuti, in base al nuovo obbligo di condizionalità, a utilizzare un'impresa autorizzata di gestione dei rifiuti per organizzare la raccolta e il riciclaggio della plastica e conservare le prove che i rifiuti di plastica sono stati trattati correttamente.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I CGO devono essere pienamente attuati dagli Stati membri per diventare operativi a livello delle aziende agricole e assicurare la parità di trattamento degli agricoltori. Per garantire la coerenza delle norme sulla condizionalità nel quadro del miglioramento della sostenibilità della politica, i CGO dovrebbero comprendere le

Emendamento

(23) I CGO devono essere pienamente attuati dagli Stati membri per diventare operativi a livello delle aziende agricole e assicurare la parità di trattamento degli agricoltori. Per garantire la coerenza delle norme sulla condizionalità nel quadro del miglioramento della sostenibilità della politica, i CGO dovrebbero comprendere le

principali normative dell'Unione in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali la cui attuazione a livello nazionale implichi obblighi precisi per i singoli agricoltori, compresi gli obblighi a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹¹ e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² o dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio¹³. Al fine di dare seguito alla dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, allegata al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ sono incluse come CGO nel campo di applicazione della condizionalità e l'elenco delle norme BCAA è adattato di conseguenza.

¹¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

¹² Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

¹³ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

principali normative dell'Unione in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali la cui attuazione a livello nazionale implichi obblighi precisi per i singoli agricoltori, compresi gli obblighi a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹¹ e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² o dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio¹³. Al fine di dare seguito alla dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, allegata al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ sono incluse come CGO nel campo di applicazione della condizionalità, ***nonché a norma della direttiva [direttiva XXX del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente] e del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio^{16 bis}***, e l'elenco delle norme BCAA è adattato di conseguenza.

¹¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

¹² Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

¹³ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

¹⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

¹⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

^{16 bis} Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sui medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

Motivazione

I proprietari o i detentori di animali sono tenuti a conservare i registri dei medicinali loro somministrati. Anche il regolamento afferma: "[i] medicinali antimicrobici non sono utilizzati in modo sistematico...". Il mandato del Parlamento europeo sulla direttiva in materia di utilizzo sostenibile dei pesticidi in questa fase (triloghi) propone un divieto sui prodotti oxo-degradabili, ad esempio quelli attualmente ancora utilizzati nell'agricoltura (ad esempio film in plastica). Per la salute dei nostri suoli, è essenziale che ciò sia attuato e controllato correttamente (se necessario, come BCAA e non CGO).

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È opportuno che gli Stati membri **definiscano** servizi di consulenza aziendale, che tengano conto degli aspetti

Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri **istituiscano e garantiscano l'accesso a** servizi di consulenza aziendale, che

economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l'efficacia dell'attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC. Tali servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall'altro. L'elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi, nonché le iniziative per la lotta alla resistenza antimicrobica e per la gestione dei rischi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di consulenti nell'ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione.

tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l'efficacia dell'attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC. Tali servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente *e di benessere degli animali*, dall'altro. L'elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi, nonché le iniziative per la lotta alla resistenza antimicrobica, per la gestione dei rischi e per la *promozione della gestione sostenibile dei nutrienti e della riduzione dei fattori di produzione*. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di consulenti nell'ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Al fine di garantire la prestazione di consulenza di alta qualità a tutti gli agricoltori nell'Unione, la Commissione dovrebbe definire norme minime per i servizi di consulenza aziendale, in termini di qualità e copertura territoriale della consulenza prestata. La Commissione dovrebbe, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e ai fini del controllo della qualità, accreditare tutti i servizi di consulenza aziendale. Qualora concluda che un servizio di consulenza aziendale non soddisfi le norme minime, la Commissione dovrebbe notificare lo Stato membro interessato per iscritto e chiedergli di adottare una misura correttiva.

Motivazione

Gli agricoltori devono acquisire nuovi tipi di competenze e conoscenze al fine di adottare nuove pratiche agricole più sostenibili, che sono spesso più complesse rispetto a quelle attuali. La prestazione di servizi di consulenza aziendale (SCA) di qualità è pertanto sempre più importante. Tuttavia, al momento la PAC sembra essere priva di un vero e proprio sistema di controllo della qualità per i servizi di consulenza aziendale, la cui capacità di assistere gli agricoltori varia ampiamente tra gli Stati membri.

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) Al fine di garantire una distribuzione più equa del sostegno al reddito, gli importi dei pagamenti diretti al di sopra di un determinato massimale dovrebbero essere **ridotti** e il prodotto dovrebbe essere utilizzato **per i pagamenti diretti disaccoppiati**, e in via prioritaria per **il sostegno redistributivo complementare al reddito per sostenibilità**, oppure essere

Emendamento

(25) Al fine di garantire una distribuzione più equa del sostegno al reddito, gli importi dei pagamenti diretti al di sopra di un determinato massimale dovrebbero essere **limitati** e il prodotto dovrebbe essere utilizzato, in via prioritaria, per **programmi per il clima e per l'ambiente**, oppure essere trasferito al FEASR, **essere utilizzato per i pagamenti**

trasferito al FEASR. *Al fine di evitare effetti negativi sull'occupazione, l'applicazione del meccanismo dovrebbe tenere conto del fattore lavoro.*

diretti disaccoppiati e per il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Le aziende agricole di piccole dimensioni rimangono una colonna portante dell'agricoltura dell'Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l'occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostituire gli altri pagamenti diretti con un pagamento forfettario per piccoli agricoltori.

Emendamento

(28) Le aziende agricole di piccole dimensioni rimangono una colonna portante dell'agricoltura dell'Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l'occupazione rurale, ***in particolare nelle zone svantaggiate e periferiche***, e contribuiscono allo sviluppo territoriale ***equilibrato***. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostituire gli altri pagamenti diretti con un pagamento forfettario per piccoli agricoltori.

Motivazione

Le aziende agricole di piccole dimensioni nelle zone periferiche e svantaggiate sono soggette a una particolare minaccia.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) L'agricoltura biologica si sta sviluppando in molti paesi europei e ha dato prova, sulla base dei riscontri storici, di fornire beni pubblici, salvaguardare i servizi ecosistemici e le

risorse naturali, ridurre i fattori di produzione, attirare giovani agricoltori, in particolare donne, creare posti di lavoro, sperimentare nuovi modelli aziendali, rispondere alle esigenze della società e rilanciare le zone rurali. Inoltre la crescita della domanda di prodotti biologici continua a superare la crescita della produzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro piani strategici della PAC comprendano obiettivi intesi ad aumentare la percentuale di terreni agricoli in regime di gestione biologica, al fine di rispondere alla crescente domanda di prodotti biologici, nonché a sviluppare l'intera filiera biologica. Gli Stati membri possono finanziare l'adozione e il mantenimento di pratiche biologiche attraverso misure di sviluppo rurale o regimi ecologici, o una combinazione di entrambi, e dovrebbero garantire che i bilanci assegnati corrispondano alla crescita prevista della produzione biologica.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli Stati membri migliorino i risultati in materia di ambiente, rispettando le esigenze locali e le circostanze effettive in cui operano gli agricoltori. È opportuno che gli Stati membri istituiscano, nell'ambito dei pagamenti diretti previsti nel piano strategico della PAC, regimi ecologici volontari per gli agricoltori, che dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli altri interventi pertinenti. Essi dovrebbero essere definiti dagli Stati membri come un pagamento corrisposto per incentivare e remunerare la fornitura di beni pubblici per mezzo di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli Stati membri migliorino i risultati in materia di ambiente, rispettando le esigenze locali e le circostanze effettive in cui operano gli agricoltori. È opportuno che gli Stati membri istituiscano, nell'ambito dei pagamenti diretti previsti nel piano strategico della PAC, ***sulla base di un elenco di prassi agricole benefiche per il clima e l'ambiente istituito dalla Commissione***, regimi ecologici volontari per gli agricoltori, che dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli altri interventi pertinenti. Essi dovrebbero essere definiti dagli Stati membri come un pagamento corrisposto per incentivare e

o a titolo di compensazione per l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i casi essi dovrebbero puntare a migliorare i risultati della PAC a livello ambientale e climatico e dovrebbero essere concepiti, di conseguenza, per andare oltre i requisiti obbligatori già previsti dal sistema di condizionalità. Gli Stati membri possono decidere di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole, quali il miglioramento della gestione dei pascoli permanenti e degli elementi caratteristici del paesaggio e l'agricoltura biologica. Tali regimi possono includere anche "regimi di livello base" che possono rappresentare una condizione per assumere impegni più ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

remunerare la fornitura di beni pubblici per mezzo di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o a titolo di compensazione per l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i casi essi dovrebbero puntare a migliorare i risultati della PAC a livello ambientale e climatico e dovrebbero essere concepiti, di conseguenza, per andare oltre i requisiti obbligatori già previsti dal sistema di condizionalità. Gli Stati membri **dovrebbero accantonare una determinata percentuale della loro dotazione ai pagamenti diretti per i regimi ecologici.** Gli Stati membri possono decidere di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole, quali il miglioramento della gestione dei pascoli permanenti e degli elementi **permanenti** caratteristici del paesaggio, **sistemi di certificazione ambientale** e l'agricoltura biologica. Tali regimi possono includere anche "regimi di livello base" che possono rappresentare una condizione per assumere impegni più ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte del loro massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti per il sostegno accoppiato al reddito, al fine di migliorare la competitività, la sostenibilità e/o la qualità in determinati settori e produzioni che rivestono particolare importanza per motivi sociali, economici o ambientali e che si trovano in difficoltà. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva del proprio massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti per concedere sostegno accoppiato al reddito, specificamente per il sostegno alla produzione di colture

Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte del loro massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti per il sostegno accoppiato al reddito, al fine di migliorare la competitività, la sostenibilità e/o la qualità in determinati settori e produzioni che rivestono particolare importanza per motivi sociali, economici, ambientali o **motivi legati al benessere degli animali** e che si trovano in difficoltà. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva del proprio massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti per concedere sostegno accoppiato al reddito, specificamente per il

proteiche, in modo da ridurre il disavanzo dell'Unione al riguardo.

sostegno alla produzione di colture proteiche, in modo da ridurre il disavanzo dell'Unione al riguardo.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, i principi sono definiti a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l'applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero disporre tuttavia di un ampio margine di discrezionalità nel definire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. I tipi di interventi per lo sviluppo rurale comprendono i pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione che gli Stati membri dovrebbero sostenere in tutto il loro territorio, conformemente alle loro esigenze nazionali, regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell'acqua, la qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari nell'ambito di Natura 2000 e il sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati o cooperativi e di interventi basati sui risultati.

Emendamento

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, i principi sono definiti a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l'applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero disporre tuttavia di un ampio margine di discrezionalità nel definire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. I tipi di interventi per lo sviluppo rurale comprendono i pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione che gli Stati membri dovrebbero sostenere in tutto il loro territorio, conformemente alle loro esigenze nazionali, regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell'acqua, la qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari nell'ambito di Natura 2000, **le zone ad alto valore naturalistico** e il sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati o cooperativi e di interventi basati sui risultati.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Il sostegno per gli impegni di gestione può prevedere premi a favore dell'agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento; pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, come l'agroecologia, l'agricoltura di **conservazione e la produzione integrata**; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l'allestimento di sistemi agroforestali; il benessere degli animali; la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono sviluppare altri regimi nell'ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze. Tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi possono essere assunti per un periodo annuale o pluriennale prestabilito e possono superare i sette anni in casi debitamente giustificati.

Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di gestione può prevedere premi a favore dell'agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento; pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, come ***l'agricoltura ad alto valore naturalistico***, l'agroecologia, ***la produzione integrata e l'agricoltura digitale e di precisione benefica per l'ambiente***; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l'allestimento di sistemi agroforestali; il benessere ***e la salute*** degli animali; la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche ***e della biodiversità***. Gli Stati membri possono sviluppare altri regimi nell'ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze. Tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi possono essere assunti per un periodo annuale o pluriennale prestabilito e possono superare i sette anni in casi debitamente giustificati.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Le misure forestali dovrebbero

Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero

contribuire ad attuare la strategia forestale dell'Unione e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta basati sugli impegni derivanti dal regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura [regolamento LULUCF] e su quelli contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi sui piani di gestione forestale o su strumenti equivalenti e possono prevedere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste, anche per quanto riguarda la forestazione di terreni e la creazione e la rigenerazione di sistemi agroforestali; la protezione, il ripristino e il miglioramento delle risorse forestali, tenendo conto delle esigenze in termini di adattamento; gli investimenti volti a garantire e migliorare la conservazione e la resilienza delle foreste e l'erogazione di servizi per l'ecosistema forestale e il clima; e misure e investimenti a sostegno dell'energia rinnovabile e della bioeconomia.

contribuire ad attuare la strategia forestale dell'Unione e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta basati sugli impegni derivanti dal regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura [regolamento LULUCF] e su quelli contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi sui piani di gestione forestale **sostenibili** o su strumenti equivalenti **in grado di realizzare un efficace sequestro del carbonio dall'atmosfera rafforzando nel contempo la biodiversità** e **che** possono prevedere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste, anche per quanto riguarda la forestazione di terreni, **la prevenzione degli incendi** e la creazione e la rigenerazione di sistemi agroforestali; la protezione, il ripristino e il miglioramento delle risorse forestali, tenendo conto delle esigenze in termini di adattamento; gli investimenti volti a garantire e migliorare la conservazione e la resilienza delle foreste e l'erogazione di servizi per l'ecosistema forestale e il clima; e misure e investimenti a sostegno dell'energia rinnovabile e della bioeconomia.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell'Unione, gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. Per quanto riguarda le indennità per le zone

Emendamento

(40) Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell'Unione, gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. Per quanto riguarda le indennità per le zone

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione della politica di sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire alla PAC di apportare un maggiore valore aggiunto dell'Unione relativamente all'ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a compensare i beneficiari per gli svantaggi connessi all'attuazione della direttiva Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque. È pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei piani strategici della PAC.

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione della politica di sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire alla PAC di apportare un maggiore valore aggiunto dell'Unione relativamente all'ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a compensare i beneficiari per gli svantaggi connessi all'attuazione della direttiva Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque. È pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici, ***pur consentendo, allo stesso tempo, una sufficiente flessibilità nei piani strategici della PAC per agevolare la complementarità tra diversi interventi.*** Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei piani strategici della PAC.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, in azienda e al di fuori della stessa. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali e l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, è incluso nel presente regolamento un elenco negativo di investimenti.

Emendamento

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, in azienda e al di fuori della stessa. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali e l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, è incluso nel presente regolamento un elenco negativo di investimenti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio, dovrebbero essere mantenuti i **premi assicurativi e i** fondi di mutualizzazione, finanziati dal **FEASR**. La categoria dei fondi di mutualizzazione comprende sia quelli legati alle perdite di produzione che gli strumenti di stabilizzazione del reddito generali e specifici per settore, legati alle perdite di reddito.

Emendamento

(44) Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio **all'interno di settori specifici**, dovrebbero essere mantenuti i fondi di mutualizzazione finanziati dal **FEAGA**. La categoria dei fondi di mutualizzazione comprende sia quelli legati alle perdite di produzione che gli strumenti di stabilizzazione del reddito generali e specifici per settore, legati alle perdite di reddito.

Motivazione

Nessun compenso per i comportamenti a rischio.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la creazione e l'attuazione della cooperazione tra almeno due soggetti al fine di conseguire gli obiettivi della PAC. Il sostegno può riguardare tutti gli aspetti di tale cooperazione, come l'istituzione di regimi di qualità; azioni ambientali e climatiche collettive; la promozione delle filiere corte e dei mercati locali; progetti pilota; progetti di gruppi operativi all'interno del PEI "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", progetti di sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, gruppi di acquisto e associazioni per l'uso collettivo dei macchinari agricoli; partenariati aziendali; piani di gestione forestale; reti e poli; agricoltura sociale; agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni nell'ambito del LEADER; e la creazione di gruppi di produttori e organizzazioni di produttori, nonché di altre forme di cooperazione ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi specifici della PAC.

Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la creazione e l'attuazione della cooperazione tra almeno due soggetti al fine di conseguire gli obiettivi della PAC. Il sostegno può riguardare tutti gli aspetti di tale cooperazione, come l'istituzione **e il mantenimento** di regimi di qualità; azioni ambientali e climatiche collettive; la promozione delle filiere corte e dei mercati locali; progetti pilota; progetti di gruppi operativi all'interno del PEI "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", progetti di sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, gruppi di acquisto e associazioni per l'uso collettivo dei macchinari agricoli; partenariati aziendali; piani di gestione forestale, **compresa l'agrosilvicoltura**; reti e poli; agricoltura sociale; agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni nell'ambito del LEADER; e la creazione di gruppi di produttori e organizzazioni di produttori, nonché di altre forme di cooperazione ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi specifici della PAC.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Il sostegno per i pagamenti diretti nell'ambito dei piani strategici della PAC dovrebbe essere concesso nell'ambito delle dotazioni nazionali fissate nel presente regolamento. Tali dotazioni nazionali dovrebbero rispecchiare il proseguimento delle modifiche mediante cui le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di

Emendamento

(48) **Il FEAGA non dovrebbe fornire sostegno alle attività che siano dannose per l'ambiente o che non siano conformi agli obiettivi climatici e ambientali.** Il sostegno per i pagamenti diretti nell'ambito dei piani strategici della PAC dovrebbe essere concesso nell'ambito delle dotazioni nazionali fissate nel presente regolamento.

sostegno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50% il divario con la media dell'Unione del 90%. Al fine di tener conto del meccanismo di riduzione dei pagamenti e dell'utilizzo del suo prodotto nello Stato membro, le dotazioni finanziarie indicative annuali totali nel piano strategico della PAC di uno Stato membro dovrebbero poter eccedere l'allocazione nazionale.

Tali dotazioni nazionali dovrebbero rispecchiare il proseguimento delle modifiche mediante cui le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di sostegno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50% il divario con la media dell'Unione del 90%. Al fine di tener conto del meccanismo di riduzione dei pagamenti e dell'utilizzo del suo prodotto nello Stato membro, le dotazioni finanziarie indicative annuali totali nel piano strategico della PAC di uno Stato membro dovrebbero poter eccedere l'allocazione nazionale.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire sostegno a investimenti che siano dannosi per l'ambiente. È pertanto necessario stabilire nel presente regolamento una serie di norme di esclusione, nonché la possibilità di sviluppare ulteriormente tali garanzie in atti delegati. In particolare, il FEASR non dovrebbe finanziare investimenti in sistemi di irrigazione che non contribuiscono al conseguimento o al mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati e investimenti nella forestazione che non sono conformi agli obiettivi climatici e ambientali, in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste.

Emendamento

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire sostegno a investimenti che siano dannosi per l'ambiente ***o che non siano conformi agli obiettivi climatici, ambientali, agli obiettivi in materia di benessere degli animali e di biodiversità. Si dovrebbe porre l'accento sugli investimenti che generano benefici sia economici che ambientali.*** È pertanto necessario stabilire nel presente regolamento una serie di norme di esclusione ***più specifiche***, nonché la possibilità di sviluppare ulteriormente tali garanzie in atti delegati. In particolare, il FEASR non dovrebbe finanziare investimenti in sistemi di irrigazione che non contribuiscono al conseguimento o al mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati e investimenti nella forestazione che non sono conformi agli obiettivi climatici e ambientali, in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità svolgano un ruolo attivo in materia di ecologia e gestione degli incendi boschivi in qualsiasi azione di forestazione o***

rimboschimento e rafforzino il ruolo delle misure preventive non vincolanti e della gestione del territorio.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Al fine di garantire un finanziamento adeguato per alcune priorità, è opportuno stabilire norme per le allocazioni finanziarie minime per dette priorità per il sostegno nell'ambito del FEASR. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori, è opportuno stabilire anche un'allocazione massima per il sostegno accoppiato nell'ambito dei pagamenti diretti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva del proprio massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti per concedere sostegno accoppiato al reddito, segnatamente per migliorare la competitività, la sostenibilità e/o la qualità della produzione di colture proteiche.

Emendamento

(51) Al fine di garantire un finanziamento adeguato per alcune priorità, è opportuno stabilire norme per le allocazioni finanziarie minime per dette priorità per il sostegno nell'ambito del FEASR. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori, è opportuno stabilire anche un'allocazione massima per il sostegno accoppiato nell'ambito dei pagamenti diretti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva del proprio massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti per concedere sostegno accoppiato al reddito, segnatamente per migliorare la competitività, la sostenibilità e/o la qualità della produzione, ***allo scopo di ridurre la dipendenza dalle importazioni*** di colture proteiche.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a raggiungere un obiettivo complessivo ***del 25%*** delle spese

Emendamento

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima ***e ad eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente*** nelle politiche

del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito della PAC dovrebbero contribuire per il 40% alla dotazione finanziaria complessiva della PAC agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto delle valutazioni e dei processi di riesame pertinenti.

dell'Unione e a raggiungere un obiettivo complessivo **di almeno il 30 %** delle spese del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito della PAC dovrebbero contribuire **almeno** per il 40 % alla dotazione finanziaria complessiva della PAC agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto delle valutazioni e dei processi di riesame pertinenti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(52 bis) In considerazione dell'importanza di contrastare la perdita di biodiversità, conformemente agli impegni assunti dall'Unione ai fini dell'attuazione della Convenzione sulla diversità biologica e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare le misure di conservazione della biodiversità nelle politiche dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i tipi di terreni agricoli e gli habitat, e a stanziare 15 miliardi di EUR l'anno di finanziamenti della PAC per sostenere gli obiettivi in materia di biodiversità, cui si aggiungono ogni anno 5 miliardi di EUR provenienti dalle risorse degli Stati membri. In particolare, tali finanziamenti sono intesi a sostenere le misure di conservazione della biodiversità a norma dell'articolo 28 e le misure di conservazione della biodiversità a norma degli articoli 65 e 67.

Motivazione

Arrestare la perdita di biodiversità.

Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(58 bis) La base di conoscenze esistenti, in termini di quantità e qualità delle informazioni disponibili, varia considerevolmente ai fini del monitoraggio degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 della presente proposta. Per alcuni obiettivi specifici, in particolare per il monitoraggio della biodiversità, la base di conoscenze è al momento debole o non sufficientemente adattata ai fini della creazione di solidi indicatori d'impatto, ad esempio per gli impollinatori e la biodiversità delle colture. Gli obiettivi e indicatori specifici fissati per l'Unione nel suo complesso rispettivamente all'articolo 6 e all'allegato I dovrebbero basarsi su una base di conoscenze e metodologie condivise e comparabili in tutti gli Stati membri. La Commissione dovrebbe individuare zone in cui esistono lacune in materia di conoscenze o in cui la base di conoscenze non è sufficientemente adattata ai fini del monitoraggio dell'impatto della PAC. Essa dovrebbe utilizzare il bilancio dell'Unione per fornire una risposta comune agli ostacoli correlati alle conoscenze e relativi al monitoraggio connessi a tutti gli obiettivi e indicatori specifici di cui all'articolo 6. Essa dovrebbe redigere una relazione in materia entro il 31 dicembre 2020 e renderne pubbliche le risultanze.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione

(59) La strategia dovrebbe anche evidenziare la complementarità tra i vari strumenti della PAC e tra questi e le altre politiche dell'Unione. In particolare, ciascun piano strategico della PAC dovrebbe tener conto della legislazione in materia ambientale e climatica, *se del caso*, e i piani nazionali risultanti da tale legislazione dovrebbero essere descritti come parte dell'analisi della situazione attuale ("analisi SWOT"). È opportuno elencare gli strumenti legislativi che dovrebbero essere menzionati specificamente nel piano strategico della PAC.

Emendamento

(59) La strategia dovrebbe anche evidenziare la complementarità tra i vari strumenti della PAC e tra questi e le altre politiche dell'Unione, ***compresa la coesione***. In particolare, ciascun piano strategico della PAC dovrebbe tener conto della legislazione in materia ambientale e climatica, ***degli impegni dell'Unione riguardo alla coerenza delle politiche per lo sviluppo*** e i piani nazionali risultanti da tale legislazione dovrebbero essere descritti come parte dell'analisi della situazione attuale ("analisi SWOT"). È opportuno elencare gli strumenti legislativi che dovrebbero essere menzionati specificamente nel piano strategico della PAC.

Emendamento 46

**Proposta di regolamento
Considerando 63**

Testo della Commissione

(63) Tenuto conto dell'importanza ***dell'obiettivo generale*** di ammodernare il settore agricolo e del suo carattere trasversale, è opportuno che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della PAC una descrizione specifica del contributo del piano alla realizzazione di ***tale obiettivo***.

Emendamento

(63) Tenuto conto dell'importanza ***degli obiettivi generali di aumentare la resilienza ambientale, di migliorare la posizione dei produttori primari nella filiera agroalimentare*** e di ammodernare il settore agricolo e del suo carattere trasversale, è opportuno che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della PAC una descrizione specifica del contributo del piano alla realizzazione di ***tali obiettivi***.

Motivazione

L'agricoltura deve migliorare i suoi risultati in materia di ambiente e la posizione dei produttori primari anteriormente all'obiettivo dell'ammodernamento.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(68 bis) *L'acqua è un fattore di produzione imprescindibile per il settore agricolo. La questione della gestione delle risorse idriche è pertanto fondamentale ed è indispensabile apportare miglioramenti in tale ambito. Inoltre, i cambiamenti climatici determineranno un forte impatto sulle risorse idriche e periodi di siccità caratterizzati da maggiore frequenza e intensità si alterneranno a periodi di forti precipitazioni. Una soluzione ragionevole è quella dello stoccaggio delle risorse idriche nel corso dell'autunno e dell'inverno. Inoltre, i corpi idrici contribuiscono alla creazione di ambienti favorevoli alla diversificazione della biodiversità e consentono di mantenere vivi i terreni e conservare livelli idrici adeguati nei corsi d'acqua, favorendo così la vita acquatica.*

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69) Un'autorità di gestione dovrebbe essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun piano strategico della PAC. Le *sue* competenze dovrebbero essere specificate nel presente regolamento. L'autorità di gestione deve essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza della gestione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e nell'attuazione dei piani strategici della PAC siano tutelati gli interessi finanziari

(69) Un'autorità di gestione dovrebbe essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun piano strategico della PAC. ***Tuttavia, quando gli elementi relativi alla politica di sviluppo rurale sono regionalizzati, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di istituire autorità di gestione regionale.*** Le loro competenze dovrebbero essere specificate nel presente regolamento. L'autorità di gestione deve essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e

dell'Unione, in conformità al [regolamento (UE, Euratom) X] del Parlamento europeo e del Consiglio [il nuovo regolamento finanziario] e al regolamento (UE) X del Parlamento europeo e del Consiglio, [il nuovo regolamento orizzontale].

della correttezza della gestione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e nell'attuazione dei piani strategici della PAC siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione, in conformità al [regolamento (UE, Euratom) X] del Parlamento europeo e del Consiglio [il nuovo regolamento finanziario] e al regolamento (UE) X del Parlamento europeo e del Consiglio, [il nuovo regolamento orizzontale].

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 71

Testo della Commissione

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione, le azioni relative all'adempimento dei compiti di cui [all'articolo 7 del regolamento orizzontale]. L'assistenza tecnica può inoltre essere fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai fini dell'espletamento dei compiti necessari all'efficiente gestione e attuazione del sostegno in relazione al piano strategico della PAC. Un aumento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri è disponibile solo per Malta.

Emendamento

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione, le azioni relative all'adempimento dei compiti di cui [all'articolo 7 del regolamento orizzontale], ***anche migliorando la quantità e la qualità dei dati di base disponibili per il monitoraggio degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 e la pertinenza e l'accuratezza degli indicatori corrispondenti di cui all'allegato I.*** L'assistenza tecnica può inoltre essere fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai fini dell'espletamento dei compiti necessari all'efficiente gestione e attuazione del sostegno in relazione al piano strategico della PAC. Un aumento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri è disponibile solo per Malta.

Motivazione

Il nuovo modello di attuazione si basa sul principio dei fondi pubblici in cambio di risultati. Ciò implica una maggiore enfasi sul monitoraggio dei risultati rispetto al passato. Attualmente, mancano i dati di base necessari per il monitoraggio efficace e coerente dei risultati. Alla Commissione dovrebbe essere pertanto consentito, nell'ambito della presente proposta, di utilizzare il bilancio destinato all'assistenza tecnica per colmare le lacune in relazione ai dati di base disponibili e agli indicatori corrispondenti.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 74

Testo della Commissione

(74) L'orientamento ai risultati derivante dal modello di attuazione richiede un solido quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in particolare perché i piani strategici della PAC contribuirebbero a ampi obiettivi generali di altre politiche condivise. Una politica basata sull'efficacia dell'attuazione implica una valutazione annuale e pluriennale sulla base di indicatori selezionati di output, risultato e impatto definiti nel quadro di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. A tal fine è opportuno selezionare una serie limitata e mirata di indicatori in modo da riflettere il più fedelmente possibile se l'intervento sovvenzionato contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti. Gli indicatori di risultato e di output relativi agli obiettivi in materia di clima e ambiente **possono** comprendere interventi stabiliti negli strumenti nazionali di pianificazione ambientale e climatica derivanti dalla normativa dell'Unione.

Emendamento

(74) L'orientamento ai risultati derivante dal modello di attuazione richiede un solido quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in particolare perché i piani strategici della PAC contribuirebbero a ampi obiettivi generali di altre politiche condivise. Una politica basata sull'efficacia dell'attuazione implica una valutazione annuale e pluriennale sulla base di indicatori selezionati di output, risultato e impatto definiti nel quadro di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. A tal fine è opportuno selezionare una serie limitata e mirata di indicatori in modo da riflettere il più fedelmente possibile se l'intervento sovvenzionato contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti. Gli indicatori di risultato e di output relativi agli obiettivi in materia di clima e ambiente, **ad esempio qualità e quantità delle acque, dovrebbero** comprendere interventi stabiliti negli strumenti nazionali di pianificazione ambientale e climatica derivanti dalla normativa dell'Unione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 83

Testo della Commissione

(83) Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire un funzionamento corretto, coerente ed efficace dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare alcuni atti concernenti le

Emendamento

(83) Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire un funzionamento corretto, coerente ed efficace dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare alcuni atti concernenti le

norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo; le norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali e di alcuni elementi correlati riguardanti i requisiti di ammissibilità; le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori norme sui regimi ecologici; le misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito subiscano le conseguenze di squilibri strutturali del mercato in un determinato settore, compresa la decisione che tale sostegno possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso in un precedente periodo di riferimento; le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento.

norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo; le norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali e di alcuni elementi correlati riguardanti i requisiti di ammissibilità; le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori norme sui regimi ecologici, ***anche definendo un elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente***; le misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito subiscano le conseguenze di squilibri strutturali del mercato in un determinato settore, compresa la decisione che tale sostegno possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso in un precedente periodo di riferimento; le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 87

Testo della Commissione

(87) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di superfici di riferimento per il sostegno per i semi oleosi, le norme per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il

Emendamento

(87) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di superfici di riferimento per il sostegno per i semi oleosi, le norme per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il

cotone e le relative comunicazioni, il calcolo della riduzione se la superficie ammissibile coltivata a cotone supera la superficie di base, l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo totale del sostegno dell'Unione per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, le norme relative alla presentazione degli elementi da includere nel piano strategico della PAC, le norme relative alla procedura e ai termini per l'approvazione dei piani strategici della PAC e la presentazione e l'approvazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC, le condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità relativi alle possibilità offerte dai piani strategici della PAC, le norme relative al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, le norme relative alla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per la valutazione dell'efficacia dell'attuazione e le norme relative ai dati necessari e alle sinergie tra potenziali fonti di dati, e le modalità per garantire un approccio coerente per determinare l'attribuzione del premio per l'efficacia dell'attuazione per gli Stati membri. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²².

²² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione

cotone e le relative comunicazioni, il calcolo della riduzione se la superficie ammissibile coltivata a cotone supera la superficie di base, l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, ***nonché la metanazione e il compostaggio dei residui della vinificazione***, la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo totale del sostegno dell'Unione per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, le norme relative alla presentazione degli elementi da includere nel piano strategico della PAC, le norme relative alla procedura e ai termini per l'approvazione dei piani strategici della PAC e la presentazione e l'approvazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC, le condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità relativi alle possibilità offerte dai piani strategici della PAC, le norme relative al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, le norme relative alla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per la valutazione dell'efficacia dell'attuazione e le norme relative ai dati necessari e alle sinergie tra potenziali fonti di dati, e le modalità per garantire un approccio coerente per determinare l'attribuzione del premio per l'efficacia dell'attuazione per gli Stati membri. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²².

²² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) "densità di allevamento": il peso complessivo degli animali presenti contemporaneamente in una struttura per metro quadro di area utilizzabile;

Motivazione

La densità di allevamento può essere utilizzata quale parametro negli interventi pertinenti per il benessere e la salute degli animali ed è pertanto necessario definirla nel presente regolamento.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) "operazione di alimentazione concentrata del bestiame": azienda zootecnica che alleva bestiame a una densità superiore a quella consentita dalla zona e dalle risorse naturali o dalla capacità portante dell'azienda, oppure che, nel caso di bovini e ruminanti, non prevede che gli animali abbiano accesso al pascolo o che non dispone di un numero appropriato di ettari di terreno a foraggio o a erba per il pascolamento degli animali;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) "fondi di mutualizzazione": un regime riconosciuto dallo Stato membro in conformità alla legislazione nazionale che consente agli agricoltori riconosciuti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite *economiche*;

Emendamento

(e) "fondi di mutualizzazione": un regime riconosciuto dallo Stato membro in conformità alla legislazione nazionale che consente agli agricoltori riconosciuti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite ***di produzione e qualora siano in grado di provare di aver adottato anticipatamente misure cautelative***;

Motivazione

Il fondo di mutualizzazione dovrebbe compensare perdite solo se l'agricoltore può provare di aver adottato anticipatamente misure cautelative. I pagamenti dovrebbero essere effettuati per le perdite di produzione. I fondi non dovrebbero compensare altri tipi di perdite.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione

(i) "target finali": valori concordati in precedenza da conseguire al termine del periodo in relazione agli indicatori di risultato compresi in un obiettivo specifico;

Emendamento

(i) "target finali": valori concordati in precedenza da conseguire al termine del periodo in relazione agli indicatori di risultato ***e d'impatto*** compresi in un obiettivo specifico;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) "coerenza delle politiche per lo sviluppo": l'obbligo per l'Unione di tenere conto, ai sensi dell'articolo 208 del TFUE, degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che attua e, quando persegue obiettivi di politica interna, l'obbligo di evitare misure

politiche negative che incidano negativamente sugli obiettivi di sviluppo dell'Unione;

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) "verifica degli effetti sull'ambiente e sulla biodiversità": processo strutturato volto a garantire l'efficace applicazione di strumenti per evitare che la spesa dell'UE produca conseguenze negative e per massimizzare i benefici della stessa sullo stato dell'ambiente e della biodiversità dell'Unione, sulla base del documento della Commissione dal titolo "Common Framework for Biodiversity Proofing of the EU Budget" (Quadro comune per la verifica degli effetti del bilancio dell'UE sulla biodiversità) e in conformità delle norme e degli orientamenti nazionali, se disponibili, o di norme riconosciute a livello internazionale;

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j ter) "immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale.

Emendamento60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettere a) e b)

Testo della Commissione

Articolo 4

Definizioni da formulare nei piani strategici della PAC

1. Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore:

(a) L'"attività agricola" è definita in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE, compresi il cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida, e il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;

(b) la "superficie agricola" è definita in modo da includere i seminativi, le colture permanenti e i prati permanenti. I termini "seminativo", "colture permanenti" e "prato permanente" sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell'ambito del seguente quadro:

i) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio²⁸, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio²⁹, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 65 del presente regolamento;

ii) "colture permanenti": le colture

Emendamento

Articolo 4

Definizioni da formulare nei piani strategici della PAC

1. Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore:

(a) L'"attività agricola" è definita in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE, compresi il cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida, e il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti, **anche nell'agrosilvicoltura**;

(b) la "superficie agricola" è definita in modo da includere i seminativi, le colture permanenti e i prati permanenti. **Gli elementi caratteristici del paesaggio possono essere considerati quale parte integrante della superficie agricola.** I termini "seminativo", "colture permanenti" e "prato permanente" sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell'ambito del seguente quadro:

i) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese **la combinazione di colture con alberi e/o arbusti per formare un sistema agroforestale silvoarabile e** le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 65 del presente regolamento;

ii) "colture permanenti": le colture

fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

iii) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): il terreno **non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più**, utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). **Può comprendere** altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo o **la produzione di mangimi**;

fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, **anche, laddove previsto nello Stato membro, in caso di colture vivaistiche poste in vasi impermeabilizzati**, e il bosco ceduo a rotazione rapida;

iii) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), **e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché non arato da cinque anni o più. La definizione comprende** altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo **e altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per mangimi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti**;

iii bis) "prati temporanei": erba o specie erbacee coltivate su seminativi per meno di cinque anni consecutivi oppure oltre cinque anni laddove abbia luogo l'aratura o la risemina. Non sono considerati ai fini dell'assorbimento del carbonio o degli obiettivi climatici;

Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:

a) **il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o**

b) **il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;**

²⁸ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del

²⁸ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del

Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

²⁹ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

²⁹ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Articolo 5

Obiettivi generali

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- (a) promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca **la** sicurezza alimentare;
- (b) **rafforzare la tutela dell'ambiente e** l'azione per il clima e **contribuire al raggiungimento degli** obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione;
- (c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo

Emendamento

Articolo 5

Obiettivi generali

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali, **è coerente con gli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione** e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- (a) promuovere un settore agricolo **inclusivo**, intelligente, resiliente e diversificato che garantisca **una** sicurezza alimentare **sostenibile, decentralizzata e a lungo termine**;
- (b) **sostenere e migliorare la protezione ambientale**, l'azione per il clima e **la biodiversità; raggiungere gli** obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione;
- (c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali **sia per le donne sia per gli uomini, conseguire uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie rurali e contribuire a creare e mantenere occupazione, rispettando i principi di parità ed equità**.

Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo

trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

trasversale di ammodernamento del settore promuovendo **lo sviluppo sostenibile** e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

Tali obiettivi sono conseguiti mirando alla convergenza esterna tra gli Stati membri.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Articolo 6

Obiettivi specifici

1. Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici:
 - (a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare;
 - (b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
 - (c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;
 - (d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, **come pure all'energia sostenibile**;

Emendamento

Articolo 6

Obiettivi specifici

1. Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici:
 - (a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza **dell'agricoltura** in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare **a lungo termine e prevenire la sovrapproduzione**;
 - (b) migliorare l'orientamento al mercato **locale, nazionale ed europeo** e aumentare la **sostenibilità ambientale, la competitività a lungo termine**, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, **agli investimenti**, alla tecnologia e alla digitalizzazione **in una logica di economia circolare**;
 - (c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, **anche promuovendo le filiere corte**;
 - (d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, **in particolare attraverso una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore agroalimentare, anche migliorando la rimozione e il sequestro del carbonio nel suolo, in linea**

(e) **promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria;**

(f) **contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;**

(g) attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;

(h) promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, **comprese** la bioeconomia e la silvicoltura **sostenibile**;

(i) migliorare la risposta dell'agricoltura **dell'UE** alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.

2. Nel perseguire gli obiettivi specifici gli Stati membri assicurano la semplificazione e l'efficacia dell'attuazione del sostegno della PAC.

con l'accordo di Parigi;

(e) **contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua, riducendo nel contempo l'uso di pesticidi e antibiotici, e promuovere un uso più sostenibile dell'aria e contribuire alla protezione e al miglioramento del suolo;**

(f) **migliorare i servizi ecosistemici anche nelle aree rurali, ed arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, compresi gli impollinatori; contribuire alla conservazione, preservazione e miglioramento degli habitat, dei sistemi agricoli ad alto valore naturalistico, delle specie e dei paesaggi;**

(g) attirare i giovani agricoltori e **i nuovi agricoltori, in particolare nelle regioni più spopolate, promuovere la parità di genere e** facilitare lo sviluppo imprenditoriale **sostenibile** nelle aree rurali;

(h) promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale, **la parità di genere** e lo sviluppo locale **e imprenditoriale** nelle aree rurali, **tra cui le aree soggette a vincoli naturali inclusa** la bioeconomia, **l'economia circolare e l'agricoltura** e la silvicoltura **sostenibili, per conseguire la coesione sociale e territoriale;**

(i) migliorare la risposta dell'agricoltura **dell'Unione** alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, **agricoltura biologica e a basso apporto di fattori di produzione, riduzione degli sprechi alimentari, come pure prevenzione della resistenza antimicrobica e miglioramento del** benessere degli animali.

2. Nel perseguire gli obiettivi specifici gli Stati membri assicurano la semplificazione e l'efficacia dell'attuazione del sostegno della PAC.

2 bis. Gli Stati membri indicano il loro rispettivo contributo agli obiettivi di cui al presente articolo e propongono obiettivi nazionali di conseguenza. Gli obiettivi generali e specifici, le misure di sostegno e gli obiettivi nazionali sono coerenti e complementari con la legislazione di cui all'allegato XI. In linea con la procedura di cui al titolo V, capo III, la Commissione garantisce che gli interventi ed i rispettivi contributi previsti dagli Stati membri siano sufficienti a consentire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nella legislazione pertinente di cui all'allegato XI.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 7

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Articolo 7	Articolo 7
Indicatori	Indicatori
<p>1. Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, è valutato sulla base di una serie comune di indicatori di output, di risultato e di impatto. La serie di indicatori comuni include:</p> <p>(a) indicatori di output relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti;</p> <p>(b) indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione e utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. Gli indicatori relativi agli specifici obiettivi climatico-ambientali possono riguardare interventi compresi nei pertinenti strumenti nazionali di pianificazione climatico-ambientale derivanti dalla legislazione dell'Unione</p>	<p>1. Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, è valutato sulla base di una serie comune di indicatori di output, di risultato e di impatto. La serie di indicatori comuni include:</p> <p>(a) indicatori di output relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti;</p> <p>(b) indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione e utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. Gli indicatori relativi agli specifici obiettivi climatico-ambientali riguardano, ove applicabile, interventi compresi nei pertinenti strumenti nazionali di pianificazione climatico-ambientale derivanti dalla legislazione dell'Unione</p>

elencati nell'allegato XI;

(c) indicatori di impatto riferiti agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, utilizzati nell'ambito piani strategici della PAC e della PAC.

Gli indicatori comuni di output, di risultato e di impatto sono fissati nell'allegato I.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 per modificare l'allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato e di impatto **tenuto** conto dell'esperienza acquisita con la loro applicazione o, se del caso, per aggiungerne di nuovi.

elencati nell'allegato XI;

(c) indicatori di impatto riferiti agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, utilizzati **per sostenere la definizione di target finali quantificati in materia di efficacia dell'attuazione rispetto agli obiettivi specifici** nell'ambito dei piani strategici della PAC **e valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali** e della PAC.

Gli indicatori comuni di output, di risultato e di impatto sono fissati nell'allegato I.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 per modificare l'allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato e di impatto **allo scopo di migliorare il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui al titolo VII, capo I, e di tenere** conto dell'esperienza acquisita con la loro applicazione o, se del caso, per **modificarli o** aggiungerne di nuovi.

2 bis. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza e la coerenza degli indicatori di output, di risultato e di impatto di cui all'allegato I, in coordinamento con la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del piano pluriennale di valutazione di cui all'articolo 127. I risultati fanno parte della valutazione d'impatto e e delle proposte di programmazione della PAC, il cui avvio è previsto nel 2028.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono l'integrazione della dimensione di genere

nella preparazione, attuazione e valutazione degli interventi, al fine di promuovere la parità di genere e contrastare la discriminazione di genere.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei piani strategici della PAC sono perseguiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile e al fine di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, come previsto all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli obiettivi specifici della PAC siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché l'attenuazione e la prevenzione dei rischi. Gli interventi sono pianificati e realizzati conformemente al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 del TFUE. Tale coerenza strategica è verificata dalla Commissione in conformità della procedura di cui al titolo V, capo III.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 ter

Conformità all'accordo di Parigi

1. Gli obiettivi dei piani strategici della PAC sono perseguiti conformemente all'accordo di Parigi, al fine di conseguire gli obiettivi globali indicati nell'accordo e di onorare agli impegni assunti dall'Unione e degli Stati membri nei contributi determinati a livello nazionale.

2. La PAC mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del settore agroalimentare dell'UE del 30 % entro il 2027.

3. Gli Stati membri garantiscono che i loro piani strategici della PAC siano conformi ai target finali nazionali a lungo termine già fissati o derivanti dagli strumenti legislativi di cui all'allegato XI e agli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Prima di approvare i piani strategici della PAC, la Commissione si assicura che la combinazione di tutti i target finali e le misure dei piani strategici della PAC permetta di conseguire gli obiettivi climatici indicati nel presente articolo.

5. Al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, la Commissione assicura che i target finali e le misure nazionali in materia di clima di ciascuno Stato membro siano simili.

Emendamento 67

**Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Dimensione globale della PAC

1. A norma dell'articolo 208 del TFUE, l'Unione e gli Stati membri garantiscono che gli obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo siano tenuti in considerazione in tutti gli interventi della PAC e rispettino il diritto all'alimentazione nonché il diritto allo sviluppo.

2. Gli Stati membri garantiscono che i piani strategici della PAC contribuiscano nella massima misura possibile al tempestivo conseguimento degli obiettivi indicati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, segnatamente gli OSS nn. 2, 10, 12 e 13, nonché nell'accordo di Parigi. Pertanto, gli interventi della PAC:

i) contribuiscono a sviluppare un'agricoltura diversificata e sostenibile e pratiche agroecologiche resilienti sia nell'Unione che nei paesi partner;

ii) contribuiscono a mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali domestici e da allevamento nonché delle specie selvatiche correlate, sia nell'Unione che nei paesi partner;

iii) contribuiscono a valorizzare il potenziale dei piccoli agricoltori, delle piccole imprese agricole, in particolare delle agricoltrici, delle popolazioni indigene attive nella produzione agricola e dei pastori, sia nell'Unione che nei paesi partner;

iv) contribuisce allo sviluppo di sistemi alimentari locali e di mercati nazionali e regionali sia nell'Unione che nei paesi partner, al fine di ridurre al minimo la dipendenza dalle importazioni alimentari e accorciare le filiere agroalimentari;

v) pongono fine alle pratiche commerciali che creano distorsioni degli scambi globali sui mercati agricoli;

vi) integrano pienamente le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi;

vii) rispettano il principio "il clima al primo posto, il commercio al secondo".

3. La conformità della PAC alla coerenza delle politiche per lo sviluppo è valutata su base periodica, utilizzando, tra l'altro, i dati del meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 119 bis. La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai risultati della valutazione e alla risposta politica dell'Unione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

Articolo 11

Principio e campo d'applicazione

1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale ***è applicata una sanzione amministrativa ai*** beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma ***del capo*** II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 ***e che non sono conformi ai*** criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e ***alle*** norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC, ***figuranti nell'allegato III*** relativamente ai seguenti settori specifici:

- (a) il clima e l'ambiente;
- (b) la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante;
- (c) il benessere degli animali.

2. Le norme ***sulle*** sanzioni amministrative da inserire nel piano strategico della PAC rispettano le

Emendamento

Articolo 11

Principio e campo d'applicazione

1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale ***i*** beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma ***dei capi II e III*** del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 ***sono soggetti a una sanzione amministrativa qualora non adempiano, ove applicabile, i*** criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e ***le*** norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni ***figuranti nell'allegato III***, stabilite nel piano strategico della PAC, relativamente ai seguenti settori specifici:

- (a) il clima e l'ambiente, ***compresi l'acqua, l'aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici***;
- (b) la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante;
- (c) il benessere degli animali.

2. Le norme ***su un sistema efficace e dissuasivo di*** sanzioni amministrative da inserire nel piano strategico della PAC

disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO].

3. Gli atti giuridici di cui all'allegato III riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.

4. Ai fini della presente sezione per "criterio di gestione obbligatorio" si intende ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e citati nell'allegato III con riferimento a un determinato atto giuridico, sostanzialmente distinti da qualunque altro criterio prescritto dallo stesso atto.

rispettano le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO].

3. Gli atti giuridici di cui all'allegato III riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.

4. Ai fini della presente sezione per "criterio di gestione obbligatorio" si intende ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e citati nell'allegato III con riferimento a un determinato atto giuridico, sostanzialmente distinti da qualunque altro criterio prescritto dallo stesso atto.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Articolo 12

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali in linea con il principale obiettivo delle norme di cui all'allegato III, **tenendo** conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

Emendamento

Articolo 12

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, **in consultazione con i portatori di interessi pertinenti**, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali in linea con il principale obiettivo delle norme di cui all'allegato III, **e in maniera coerente e complementare con la legislazione di cui all'allegato XI. Gli Stati membri tengono** conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, **ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici di**

2. **Per** quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all'allegato III, gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive a quelle previste in detto allegato per tali obiettivi principali. **Gli Stati membri non devono tuttavia definire requisiti minimi per obiettivi principali diversi da quelli di cui all'allegato III.**

3. Gli Stati membri istituiscono un sistema per rendere disponibile lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'allegato III, con il contenuto e le funzionalità minimi definiti nell'allegato, ai beneficiari che lo utilizzeranno.

La Commissione può aiutare gli Stati membri con la progettazione di tale strumento e con i requisiti relativi ai servizi di archiviazione e di trattamento dei dati.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, compresa la definizione di elementi del sistema della proporzione del prato permanente, **l'anno di riferimento e il tasso di conversione a norma della BAAC 1 di cui all'allegato II**, il formato nonché gli elementi e le funzionalità aggiuntivi minimi dello

cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e), f) e i), i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

2. **Gli Stati membri non definiscono requisiti minimi per obiettivi principali diversi da quelli di cui all'allegato III. Tuttavia, per** quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all'allegato III, gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive a quelle previste in detto allegato per tali obiettivi principali.

2 bis. La Commissione valuta la norma definita dagli Stati membri conformemente alla procedura di cui all'articolo 106, tenendo conto del requisito di efficienza della norma e dell'esistenza di alternative.

3. Gli Stati membri istituiscono un sistema per rendere disponibile lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti **e alla riduzione dei fattori di produzione** di cui all'allegato III, con il contenuto e le funzionalità minimi definiti nell'allegato, ai beneficiari che lo utilizzeranno. **Al fine di garantire un uso efficiente e l'attuazione di questo strumento, la Commissione prevede un adeguato periodo di transizione per gli Stati membri.**

La Commissione può aiutare gli Stati membri con la progettazione di tale strumento e con i requisiti relativi ai servizi di archiviazione e di trattamento dei dati.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, compresa la definizione di elementi del sistema della proporzione del prato permanente, il formato nonché gli elementi e le funzionalità aggiuntivi minimi dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti **e alla**

strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti.

riduzione dei fattori di produzione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, in casi di forza maggiore, ivi incluse catastrofi naturali, epidemie e malattie delle piante.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Servizi di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di conduzione della terra e dell'azienda ("servizi di consulenza aziendale").
2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali e **forniscono** informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione. Essi sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano i sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS).
3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza aziendale fornita sia

Emendamento

Articolo 13

Servizi di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di conduzione della terra e dell'azienda, **ove opportuno anche per i silvicoltori** ("servizi di consulenza aziendale").
2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali e **agevolano l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze necessarie ai fini di una produzione sostenibile e a basso impiego di fattori di produzione, utilizzando** informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione. Essi sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano i sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS).
3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza aziendale fornita sia

imparziale e che i consulenti siano esenti da conflitti di interesse.

4. I servizi di consulenza aziendale contemplano come minimo:

(a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per i regimi di sostegno, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;

(b) i requisiti definiti dagli Stati membri per applicare la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2008/50/CE, la direttiva (UE) 2016/2284, il regolamento (UE) 2016/2031, il regolamento (UE) 2016/429 e **l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ nonché** la direttiva 2009/128/CE;

imparziale e che i consulenti siano esenti da conflitti di interesse, **come pure che i servizi di consulenza aziendale siano adattati alla diversità delle aziende e dei modelli di produzione.**

3 bis. La Commissione definisce norme minime per i servizi di consulenza aziendale in termini di qualità, indipendenza e copertura territoriale della consulenza prestata.

4. I servizi di consulenza aziendale contemplano come minimo:

(a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per i regimi di sostegno, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;

(b) i requisiti definiti dagli Stati membri per applicare la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2008/50/CE, la direttiva (UE) 2016/2284, il regolamento (UE) 2016/2031, **i regolamenti di esecuzione (UE) 2013/485, 2018/783, 2018/784 e 2018/785**, il regolamento (UE) 2016/429, **il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, la direttiva 2009/128/CE, la direttiva 98/58/CE, la direttiva 1999/74/CE, la direttiva 2007/43/CE, la direttiva 2008/119/CE, la direttiva 2008/120/CE, il regolamento (CE) n. 543/2008 e il regolamento (CE) n. 1/2005, incoraggiando nel contempo la transizione verso pratiche agroecologiche;**

(b bis) la transizione verso pratiche agroecologiche, compresa l'agrosilvicoltura, e il mantenimento di tali pratiche;

(b ter) lo strumento di sostenibilità per le

aziende agricole relativo ai nutrienti e alla riduzione dei fattori di produzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

- (c) le pratiche aziendali che prevencono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica»³¹;
- (d) la gestione del rischio di cui all'articolo 70;
- (e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114;
- (f) lo sviluppo delle tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle aree rurali, di cui all'articolo 102, lettera b).

- (c) le pratiche aziendali che prevencono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica»³¹;
- (d) la gestione del rischio di cui all'articolo 70;
- (e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114;
- (f) lo sviluppo delle tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle aree rurali, di cui all'articolo 102, lettera b);

(f bis) il sostegno e l'assistenza ai giovani agricoltori e ai nuovi operatori nei cinque anni successivi all'avvio della loro attività;

(f ter) la costituzione e lo sviluppo di organizzazioni di produttori.

³⁰ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

³⁰ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

³¹ "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM(2017 339 final).

³¹ "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM(2017 339 final).

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Titolo III – capo I – sezione 3 bis (nuova) – articolo 13 bis (nuovo)

Sezione 3 bis

Agricoltura biologica

Articolo 13 bis

Agricoltura biologica

L'agricoltura biologica, quale definita dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, è un sistema agricolo certificato in grado di contribuire a molteplici obiettivi specifici della PAC di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In considerazione dei benefici dell'agricoltura biologica, nonché della sua crescente domanda che continua a superare l'aumento della produzione, gli Stati membri esaminano il livello di sostegno necessario per i terreni agricoli gestiti in base alla certificazione biologica. Gli Stati membri includono nei loro piani strategici della PAC un'analisi della produzione del settore biologico, della domanda prevista e del suo potenziale di conseguire gli obiettivi della PAC, e istituiscono obiettivi intesi ad aumentare la percentuale di terreni agricoli in regime di gestione biologica nonché a sviluppare l'intera filiera biologica. Sulla base di tale valutazione, gli Stati membri determinano il livello di sostegno adeguato ai fini della conversione all'agricoltura biologica e del mantenimento di tali pratiche, attraverso le misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 65 o i regimi ecologici di cui all'articolo 28, o una combinazione di entrambi, e garantiscono che i bilanci assegnati corrispondano alla crescita prevista della produzione biologica.

^{1 bis} Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 14

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>Tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti</p> <p>1. I tipi di interventi di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati.</p> <p>2. I pagamenti diretti disaccoppiati sono i seguenti:</p> <p>(a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;</p> <p>(b) il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;</p> <p>(c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;</p> <p>(d) il regime per il clima e l'ambiente.</p> <p>3. I pagamenti diretti accoppiati sono i seguenti:</p> <p>(a) il sostegno accoppiato al reddito;</p> <p>(b) il pagamento specifico per il cotone.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>Tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti</p> <p>1. I tipi di interventi di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati.</p> <p>2. I pagamenti diretti disaccoppiati sono i seguenti:</p> <p>(a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;</p> <p>(b) il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;</p> <p>(c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;</p> <p>(d) il regime per il clima e l'ambiente.</p> <p>3. I pagamenti diretti accoppiati sono i seguenti:</p> <p>(a) il sostegno accoppiato al reddito;</p> <p>(b) il pagamento specifico per il cotone.</p>

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo)

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	Articolo 14 bis

Le seguenti categorie di beneficiari non sono ammissibili ai pagamenti per il sostegno al reddito tramite il FEAGA:

(a) politici nazionali o regionali o dipendenti pubblici con responsabilità diretta o indiretta per quanto concerne la pianificazione, la gestione o la supervisione della distribuzione delle sovvenzioni della PAC;

(b) i familiari delle persone di cui alla lettera a).

Motivazione

Visti il problema diffuso dei conflitti di interesse, non è auspicabile che i ministri per l'Agricoltura, i funzionari, i membri delle commissioni per l'agricoltura dei parlamenti o i loro familiari adottino decisioni sul sostegno al reddito.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Articolo 15

Riduzione dei pagamenti

1. Gli Stati membri **riducono l'importo superiore a 60 000 EUR** dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile **come segue**:
 - (a) di almeno il 25% per lo scaglione tra 60 000 EUR e 75 000 EUR;**
 - (b) di almeno il 50% per lo scaglione tra 75 000 EUR e 90 000 EUR;**
 - (c) di almeno il 75% per lo scaglione tra 90 000 EUR e 100 000 EUR;**
 - (d) del 100% per l'importo superiore a 100 000 EUR.**

2. Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri sottraggono dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un

Emendamento

Articolo 15

Riduzione dei pagamenti

1. Gli Stati membri **limitano a 80 000 EUR l'importo** dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile:
2. Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri sottraggono dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un

agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile:

(a) le retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro; nonché

(b) l'equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un'attività agricola praticata da persone che lavorano nell'azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all'importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell'azienda agricola.

Per calcolare gli importi di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano la retribuzione media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato.

3. Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è utilizzato principalmente per contribuire al finanziamento del *sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati.*

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare *i tipi di interventi nell'ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR è parte integrante delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC*

agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile *i pagamenti concessi per i regimi per il clima e l'ambiente a norma dell'articolo 28.*

3. Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è utilizzato principalmente per contribuire al finanziamento *dei regimi per il clima e l'ambiente e, successivamente, per finanziare i tipi di interventi nell'ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR è parte integrante delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2023 in conformità dell'articolo 90. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui all'articolo 90.*

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare *il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità o gli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati.*

e può essere riveduto nel 2023 in conformità dell'articolo 90. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui all'articolo 90.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme che definiscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui al paragrafo 1 al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme che definiscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui al paragrafo 1 al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il sostegno di cui alla presente sottosezione non arreca in alcuna circostanza benefici ai sistemi di produzione con un impatto negativo sull'ambiente o sui paesi terzi e non contravviene al rispetto degli atti legislativi di cui all'allegato XI.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Il sostegno a norma della presente sottosezione non è utilizzato per finanziare le operazioni di alimentazione concentrata del bestiame.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare l'importo del sostegno di base al reddito per ettaro per i diversi gruppi di territori che presentano condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Si intende conseguire una PAC equa all'interno degli Stati membri e tra di essi. Nonostante il modo in cui è stato formulato, il presente paragrafo consente agli Stati membri di continuare il loro pregiudizio nei confronti dei seminativi di pianura, discriminando gli agricoltori in attività che forniscono beni pubblici in condizioni talvolta difficili in pascoli comuni o aree di tipo misto, coincidendo spesso con l'agricoltura ad alto valore naturalistico.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Articolo 20

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità al presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno di domanda 2020, e il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda 2020.

2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto in conformità all'articolo 18, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissano un livello massimo per il valore dei diritti all'aiuto

Emendamento

Articolo 20

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità al presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno di domanda 2020, e il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda 2020.

2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto in conformità all'articolo 18, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissano un livello massimo per il valore dei diritti all'aiuto

per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

4. Se il valore dei diritti all'aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all'interno di uno stesso Stato membro o all'interno di uno stesso gruppo di territori definito conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano una convergenza del valore dei diritti all'aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l'anno di domanda 2026.

5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri assicurano che, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto avranno un valore pari almeno al 75% dell'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 mediante l'utilizzo di qualsiasi possibile prodotto risultante dall'applicazione del paragrafo 3 e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all'aiuto determinato in conformità al paragrafo 1 e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all'aiuto con un valore determinato in conformità al paragrafo 1 che eccedono l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel

per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

4. Se il valore dei diritti all'aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all'interno di uno stesso Stato membro o all'interno di uno stesso gruppo di territori definito conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano una convergenza del valore dei diritti all'aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l'anno di domanda 2026.

5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri assicurano che, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto avranno un valore pari almeno al 75% dell'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 mediante l'utilizzo di qualsiasi possibile prodotto risultante dall'applicazione del paragrafo 3 e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all'aiuto determinato in conformità al paragrafo 1 e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all'aiuto con un valore determinato in conformità al paragrafo 1 che eccedono l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel

piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità al paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30%.

piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità al paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30%.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) nei casi di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri possono attribuire la priorità alle donne al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h).

Motivazione

La crescente partecipazione delle donne all'attività economica dovrebbe essere promossa come parte degli obiettivi specifici da utilizzare per raggiungere quelli generali.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26

Articolo 26

Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

1. Gli Stati membri prevedono un sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità ("sostegno redistributivo al reddito") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come

1. Gli Stati membri prevedono un sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità ("sostegno redistributivo al reddito") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come

ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri garantiscono la redistribuzione del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno redistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

3. Gli Stati membri fissano un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno redistributivo al reddito.

4. L'importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda.

5. L'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all'allegato IV e il totale degli output previsti per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda, espresso in numero di ettari.

ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri garantiscono la redistribuzione del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno redistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

3. Gli Stati membri fissano un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno redistributivo al reddito.

4. L'importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda.

5. L'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all'allegato IV e il totale degli output previsti per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda, espresso in numero di ettari.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'ambito del loro obbligo di contribuire all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori **e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali**" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di destinare almeno il **2%** delle dotazioni per i pagamenti diretti a tale obiettivo in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, gli Stati membri possono prevedere un

Emendamento

2. Nell'ambito del loro obbligo di contribuire all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di destinare almeno il **4%** delle dotazioni per i pagamenti diretti a tale obiettivo in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i

sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno **recentemente costituito per la prima volta un'azienda e che hanno** diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17 **e che si insediano per la prima volta o che si sono insediati nei cinque anni precedenti la prima presentazione della domanda di pagamento per giovani agricoltori, a condizione che tali pagamenti siano utilizzati per la produzione sostenibile e che i redditi/le attività finanziarie non superino la soglia fissata all'articolo 15.**

In deroga al primo comma, i giovani agricoltori che hanno ricevuto nell'ultimo anno di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 il sostegno indicato all'articolo 50 di tale regolamento possono ricevere il sostegno previsto dal presente articolo per il periodo massimo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Motivazione

I giovani agricoltori che non necessitano di fondi o li utilizzano a fini di intensificazione contraria agli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6 non ricevono i fondi dei contribuenti.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 28

Testo della Commissione

Articolo 28

Regimi per il clima e l'ambiente

1. Gli Stati membri **possono fornire un** sostegno **a favore dei** regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri sostengono

Emendamento

Articolo 28

Regimi per il clima e l'ambiente

1. Gli Stati membri **istituiscono e forniscono** sostegno **e fissano una partecipazione finanziaria minima di almeno il 30% delle rispettive dotazioni nazionali di cui all'allegato IV per i** regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri sostengono

nell'ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori veri e propri che si impegnano ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche **agricole benefiche** per il clima e l'ambiente.

3. **Gli Stati membri definiscono** l'elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

nell'ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori **o i gruppi di agricoltori** veri e propri che si impegnano ad applicare, **mantenere e promuovere**, sugli ettari ammissibili, pratiche **e sistemi agricoli benefici** per il clima e l'ambiente.

3. **La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento stabilendo l'elenco dell'Unione** delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, **tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.**

Gli Stati membri redigono elenchi nazionali complementari delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente effettuando una selezione delle pratiche incluse nell'elenco dell'Unione di cui al primo comma. Gli Stati membri privilegiano i regimi che prevedono benefici collaterali, promuovono sinergie e pongono l'accento su un approccio integrato.

La Commissione fornisce gli orientamenti necessari agli Stati membri nella redazione degli elenchi nazionali, in coordinamento con le reti europee e nazionali della politica agricola comune di cui all'articolo 113, per agevolare lo scambio di migliori pratiche, migliorare la base di conoscenze e trovare soluzioni per il conseguimento degli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f). Particolare attenzione è prestata alla potenziale replica di misure e regimi adattati a specifici contesti o vincoli locali, regionali o nazionali e/o ambientali.

In casi debitamente giustificati, gli elenchi nazionali possono includere regimi supplementari che non figurano nell'elenco dell'Unione, previa approvazione della Commissione conformemente alla procedura di cui agli articoli 106 e 107.

Contestualmente alla redazione degli elenchi, la Commissione e gli Stati

membri garantiscono che, nella procedura di cui al titolo V, capo III, gli elenchi realizzati siano il risultato di uno sforzo congiunto delle autorità agricole e ambientali, in consultazione con esperti.

La Commissione effettua una valutazione annuale (o semestrale) degli elenchi nazionali, tenendo conto del requisito di efficienza, dell'esistenza di alternative e del contributo dei regimi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f). Le valutazioni sono rese pubbliche e, qualora diano luogo a un risultato inadeguato/negativo, gli Stati membri propongono modifiche agli elenchi nazionali e ai regimi conformemente alla procedura di cui all'articolo 107.

4. Tali pratiche sono concepite per soddisfare uno o più obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f).

4. Tali pratiche sono concepite per soddisfare uno o più obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), **e, per quanto concerne l'obiettivo di cui alla lettera f), si tiene debitamente conto dell'agricoltura ad alto valore naturalistico e dell'agricoltura dei siti di Natura 2000.**

5. Nell'ambito di questo tipo di interventi, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

5. Nell'ambito di questo tipo di interventi, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

(a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;

(a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, **e dell'allegato III;**

(b) vanno al di là dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;

(b) vanno al di là dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;

(c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

(c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

(d) sono diversi **dagli** impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 65.

6. Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di:

(a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2 della presente sezione; o

(b) pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi supplementari sostenuti e del mancato guadagno derivanti dagli impegni stabiliti a norma dell'articolo 65.

7. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti all'articolo 65.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con ulteriori norme concernenti i regimi ecologici.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 28 bis (nuovo)

(d) sono diversi **o complementari rispetto agli** impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 65.

6. Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile **o per azienda** sotto forma di:

(a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2 della presente sezione; o

(b) pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi supplementari sostenuti e del mancato guadagno derivanti dagli impegni stabiliti a norma dell'articolo 65.

6 bis. Gli Stati membri possono richiedere la partecipazione obbligatoria di specifici regimi ecologici in aree con alto valore naturalistico o laddove debitamente giustificato per soddisfare uno o più obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

6 ter. Gli Stati membri escludono i regimi ecologici da una potenziale riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 15 o da livelli massimi di finanziamento.

7. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti all'articolo 65.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con ulteriori norme concernenti i regimi ecologici.

Articolo 28 bis

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

- 1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.**
- 2. Tali pagamenti sono concessi agli agricoltori veri e propri in relazione alle superfici designate conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.**
- 3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata.**
- 4. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 3 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.**
- 5. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie.**
- 6. Per gli interventi di cui al presente articolo, gli Stati membri stabiliscono una percentuale minima e massima del contributo totale del FEAGA. Le spese a prezzi costanti non possono discostarsi di oltre il 20% dalle spese di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013.**

Motivazione

Spostando questo articolo al primo pilastro si rendono disponibili maggiori risorse

nell'ambito del secondo pilastro a favore delle misure ambientali e climatiche.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro o capo di bestiame.

Emendamento

3. Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro o capo di bestiame ***per il quale gli Stati membri possono prevedere un massimale onde garantire una migliore distribuzione del sostegno.***

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Conformemente al titolo V, capo III, la Commissione assicura che il sostegno accoppiato per il bestiame sia concesso esclusivamente alle aziende agricole che rispettano una densità massima definita di stock di bestiame per un dato bacino idrografico, come definito nella direttiva 2000/60/CE.

Motivazione

Dato che il sostegno accoppiato al reddito riguarda spesso un allevamento intensivo per la produzione di carne e di prodotti lattiero-caseari e al fine di attenuare gli effetti negativi della sovrapproduzione, in particolare sul clima, ma anche sul reddito agricolo, il sostegno deve essere concesso solo alle aziende agricole che non superano determinate densità di stock di bestiame e per aiutare gli agricoltori a effettuare la transizione a modelli di produzione maggiormente diversificati. Questa tutela mira anche a evitare la sovrapproduzione. Le densità massime di allevamento possono essere adeguate alle specificità regionali sulla base dei piani di gestione dei bacini idrografici della direttiva quadro in materia di acque.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Quando uno Stato membro propone il sostegno accoppiato facoltativo nel proprio piano strategico della PAC, come previsto all'articolo 106, la Commissione provvede affinché:

(a) l'aiuto rispetti il principio di "non nuocere";

(b) vi sia un'esigenza o un vantaggio ambientale o sociale chiaro, giustificato da prove quantificabili in modo empirico e verificabili in modo indipendente;

(c) il sostegno sia utilizzato per soddisfare le necessità alimentari dell'Unione e non crei distorsioni dei mercati interni o internazionali;

(d) la concessione del sostegno accoppiato al reddito non comporti effetti sugli scambi che abbiano ripercussioni negative sugli investimenti nel settore agroalimentare, sulla produzione e sullo sviluppo delle capacità di trasformazione nei paesi in via di sviluppo partner;

(e) il sostegno accoppiato facoltativo non sia concesso per mercati in crisi a causa della sovrapproduzione o dell'eccesso di offerta;

(f) il sostegno alla produzione animale sia concesso unicamente per basse densità di popolazione, entro i limiti della capacità portante ecologica dei bacini idrografici interessati, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, e sia collegato al mantenimento di superfici foraggere o pascoli sufficienti senza apporti esterni.

Al rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) a f), la Commissione può approvare o, in coordinamento con lo

Stato membro interessato, come descritto agli articoli 115 e 116 del presente regolamento, adeguare le variabili proposte da tale Stato membro.

Motivazione

Il sostegno accoppiato al reddito dovrebbe essere subordinato al rispetto di criteri di sostenibilità rigorosi, in quanto tale misura crea distorsioni sia nel mercato interno dell'UE che esternamente, provocando un trasferimento della produzione da alcuni Stati membri o paesi terzi ad altri Stati membri.

Emendamento 87

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1**

Testo della Commissione

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, **barbabietola**, canna e cicoria **da zucchero**, prodotti ortofrutticoli, **bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture non alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la fabbricazione di prodotti che hanno il potenziale di sostituire i materiali fossili.**

Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, ***che vadano oltre i requisiti minimi legali per il benessere degli animali o l'ambiente, oppure*** soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali ***e la loro esigenza sia giustificata, nell'ambito della procedura delineata al titolo V, capo III, da prove quantificabili in modo empirico e verificabili in modo indipendente:*** cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, canna e cicoria, prodotti ortofrutticoli.

Motivazione

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions

both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic Research).

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I beneficiari sono ammissibili ai pagamenti accoppiati unicamente se i loro standard di produzione sono più elevati rispetto ai pertinenti requisiti minimi in materia di ambiente e benessere degli animali in vigore.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il sostegno accoppiato al reddito riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati membri definiscono come condizioni di ammissibilità per il sostegno i requisiti di identificazione e di registrazione degli animali in conformità, rispettivamente, al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio³² o al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio³³. Tuttavia, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, i bovini o gli ovini e i caprini sono considerati ammissibili al sostegno nella misura in cui i requisiti di identificazione e registrazione sono rispettati entro una determinata data nell'anno di domanda in questione che deve essere fissata dagli Stati membri.

2. Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso solo se:

(a) lo Stato membro dimostra che è l'unica opzione rimanente, in particolare in relazione ai sistemi pastorali laddove i regimi ambientali o i pagamenti

disaccoppiati possano essere difficili da conseguire a causa dei parchi utilizzati a pascolo o della transumanza;

(b) lo Stato membro dimostra la copertura dei costi supplementari effettivamente sostenuti e del mancato guadagno al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

³² Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

³³ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

³² Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

³³ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il primo comma, il sostegno non è concesso all'allevamento intensivo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento definendo i tipi di sistemi di produzione animale intensiva non ammissibili al sostegno accoppiato, che escludano effettivamente dal sostegno i prodotti lattiero-caseari, i bovini, gli ovini e i caprini, qualora vi sia una discrepanza

tra il numero di ettari ammissibili e il numero di animali. Tale disposizione tiene conto delle pratiche della pastorizia o della transumanza.

Motivazione

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in existence.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se il sostegno accoppiato al reddito riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati membri possono sostenere soltanto gli animali allevati a foraggio e al pascolo e con risultati in termini ambientali e di benessere degli animali notevolmente più elevati.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La Commissione e gli Stati membri garantiscono, tramite la procedura delineata al titolo V del presente regolamento, che i piani strategici della PAC prevedano disposizioni atte ad assicurare che entro la fine del periodo di programmazione del piano strategico la densità totale di stock di bestiame per

Stato membro non superi 0,7 unità di bestiame per ettaro.

Motivazione

È importante equilibrare la produzione animale e vegetale. Nella PAC vi è un precedente, poiché le densità di bestiame sono state specificate per un decennio a partire dal 2003. Secondo Eurostat, l'attuale densità totale media di stock di bestiame tra gli Stati membri è pari a 0,75 unità di bestiame per ettaro.

Emendamento 93

**Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Le operazioni di alimentazione concentrata del bestiame non sono ammissibili per il sostegno accoppiato.

Motivazione

È fondamentale riequilibrare la produzione animale e vegetale garantendo che la popolazione di bestiame per azienda non superi la sua superficie di base da foraggio per pascoli permanenti o prati temporanei, ad esempio nel caso dei ruminanti. Ciò limiterà la produzione di eccedenze strutturali e l'inquinamento ambientale da eccesso di nutrienti e ridurrà gli impatti sul clima.

Emendamento 94

**Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31 bis

Monitoraggio

Nell'ambito del monitoraggio della coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 119 bis, gli Stati membri e la Commissione monitorano il sostegno accoppiato concesso. Qualora vengano rilevati effetti negativi, il sostegno

accoppiato per il settore in questione è interrotto o ridotto, come opportuno, per soddisfare le suddette condizioni.

Alla Commissione è conferito il potere di avviare dialoghi con i paesi partner in via di sviluppo dove la concessione del sostegno accoppiato provoca effetti negativi sullo sviluppo del settore agroalimentare locale, al fine di adottare misure correttive (anche nel quadro della politica commerciale dell'Unione) che attenuino tali effetti negativi.

Ove necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento con misure che gli Stati membri dovranno adottare in caso di concessione del sostegno accoppiato al reddito, in modo da eliminare gli effetti negativi sullo sviluppo del settore agroalimentare nei paesi partner.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

Emendamento

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.
È esclusa la monocoltura del cotone.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 39 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) settore delle colture leguminose;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 39 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), **da** o) **a t)** e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(f) altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), o), **p), r), s)** e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Motivazione

L'emendamento intende rimuovere dall'elenco le lettere q), carni suine, e t), pollame, che non sono mai state sovvenzionate nell'ambito della PAC e sono utilizzate per le operazioni di alimentazione concentrata del bestiame.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 42

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42

Articolo 42

Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

Nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono perseguiti i seguenti obiettivi:

Fatti salvi gli articoli 5 e 6 sugli obiettivi generali, nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono perseguiti i seguenti obiettivi:

(a) pianificazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui

(a) pianificazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui

all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

(b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti del settore ortofrutticolo, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);

(c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

(d) sviluppo, attuazione e promozione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche di produzione ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare, la protezione dell'acqua, del suolo, dell'aria, della biodiversità e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(e) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

(f) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(g) promozione e commercializzazione dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

(h) incremento del consumo dei

all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

(b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti del settore ortofrutticolo, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);

(c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

(d) sviluppo, attuazione e promozione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche di produzione ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare, la protezione dell'acqua, del suolo, dell'aria, della biodiversità e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(e) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

(f) incremento del valore commerciale, **della diversità** e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(g) promozione e commercializzazione dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

(h) incremento del consumo dei

prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, lettera i);

(i) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati ortofrutticoli; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, lettera i);

(i) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati ortofrutticoli; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 43

Testo della Commissione

Articolo 43

Tipi di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere da a) ad h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere **uno** o più dei seguenti tipi di interventi:

(a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, incentrati in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici *e* la riduzione dei rifiuti;

(b) ricerca e produzione sperimentale, incentrate in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti, la resistenza ai parassiti, la riduzione dei rischi e degli impatti connessi all'uso di pesticidi, la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dell'uso di varietà adatte a condizioni climatiche in evoluzione;

(c) produzione biologica;

(d) produzione integrata;

Emendamento

Articolo 43

Tipi di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere da a) ad h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere **tre** o più dei seguenti tipi di interventi:

(a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, incentrati in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti *e il controllo della produzione*;

(b) ricerca e produzione sperimentale, incentrate in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti, la resistenza ai parassiti, la riduzione dei rischi e degli impatti connessi all'uso di pesticidi, la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dell'uso di varietà adatte a condizioni climatiche in evoluzione;

(c) produzione biologica;

(d) produzione integrata, *promozione, sviluppo e attuazione di metodi di*

produzione rispettosi dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche di produzione ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e delle altre risorse naturali, riducendo al contempo la dipendenza dalle sostanze chimiche;

(e) azioni mirate a preservare il suolo e ad aumentare il carbonio nel suolo;

(f) azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico;

(g) azioni per il risparmio energetico, una maggiore efficienza energetica e un maggiore uso delle energie rinnovabili;

(h) azioni intese a migliorare la resistenza ***ai parassiti***;

(i) azioni intese a migliorare l'uso e la gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;

(j) azioni e misure intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti;

(k) azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti del settore ortofrutticolo;

(l) azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici, ad adattarsi ai medesimi e ad aumentare l'uso delle energie rinnovabili;

(m) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;

(n) promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati ortofrutticoli nonché a informare circa i vantaggi del consumo di frutta e verdura per la salute;

(o) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda

(e) azioni mirate a preservare il suolo e ad aumentare il carbonio nel suolo;

(f) azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico;

(g) azioni per il risparmio energetico, una maggiore efficienza energetica e un maggiore uso delle energie rinnovabili;

(h) azioni intese a migliorare la resistenza ***delle colture sostenibili agli organismi nocivi promuovendo il concetto di difesa integrata***;

(i) azioni intese a migliorare l'uso e la gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;

(j) azioni e misure intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti;

(k) azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti del settore ortofrutticolo;

(l) azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici, ad adattarsi ai medesimi e ad aumentare l'uso delle energie rinnovabili;

(m) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;

(n) promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati ortofrutticoli nonché a informare circa i vantaggi del consumo di frutta e verdura per la salute;

(o) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda

le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;

(p) formazione e scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi.

2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo 42, lettera i), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

(c) reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro;

(d) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;

(e) raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

il mantenimento e l'aumento della qualità dei prodotti, il miglioramento delle condizioni di commercializzazione, l'agroecologia, le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;

(p) formazione e scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi, ***la riduzione della dipendenza dai prodotti agrochimici*** e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi.

2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo 42, lettera i), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

(c) reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro;

(d) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;

(e) raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

(f) mancata raccolta di ortofrutticoli, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;

(g) assicurazione del raccolto che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori in caso di perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;

(h) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a singoli produttori;

(i) attuazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;

(j) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;

(k) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile e l'uso sostenibile dei pesticidi.

3. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri definiscono gli interventi corrispondenti ai tipi prescelti conformemente a quanto stabilito ai paragrafi 1 e 2.

(f) mancata raccolta di ortofrutticoli, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;

(g) assicurazione del raccolto che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori in caso di perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;

(h) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a singoli produttori;

(i) **negoziazione**, attuazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;

(j) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;

(k) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile, **l'attuazione della difesa integrata** e l'uso sostenibile dei pesticidi.

3. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri definiscono gli interventi corrispondenti ai tipi prescelti conformemente a quanto stabilito ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 48 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri perseguono **almeno uno degli** obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura.

Emendamento

Fatto salvo il rispetto degli articoli 5 e 6 sugli obiettivi generali, gli Stati membri perseguono **gli** obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura.

Emendamento 101

**Proposta di regolamento
Articolo 49**

Testo della Commissione

Articolo 49

Tipi di interventi nel settore dell'apicoltura e aiuto finanziario dell'Unione

1. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono, per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei seguenti tipi di interventi nel settore dell'apicoltura:
- (a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
 - (b) azioni di lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
 - (c) azioni volte a razionalizzare la transumanza;
 - (d) azioni di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura;
 - (e) ripopolamento del patrimonio apicolo nell'Unione;
 - (f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
 - (g) azioni di monitoraggio del mercato;
 - (h) azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.

Emendamento

Articolo 49

Tipi di interventi nel settore dell'apicoltura e aiuto finanziario dell'Unione

1. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono, per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei seguenti tipi di interventi nel settore dell'apicoltura:
- (a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
 - (b) azioni di lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
 - (c) azioni volte a razionalizzare la transumanza;
 - (d) azioni di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura;
 - (e) ripopolamento del patrimonio apicolo nell'Unione;
 - (f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
 - (g) azioni di monitoraggio del mercato;
 - (h) azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.

2. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di interventi. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, gli Stati membri definiscono gli interventi.

3. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri stabiliscono il finanziamento da essi fornito per i tipi di interventi selezionati in tale ambito.

4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al 50% della spesa. La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri.

5. In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri chiedono il parere dei rappresentanti delle organizzazioni del settore apicolo.

6. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio.

2. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di interventi. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, gli Stati membri definiscono gli interventi.

3. Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri stabiliscono il finanziamento da essi fornito per i tipi di interventi selezionati in tale ambito.

4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al 50% della spesa. La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri.

5. In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri chiedono il parere dei rappresentanti delle organizzazioni del settore apicolo.

6. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 51

Testo della Commissione

Articolo 51

Obiettivi nel settore vitivinicolo

Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo:

(a) migliorare la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione, contribuendo tra l'altro a migliorare i sistemi di produzione sostenibili e a ridurre l'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione; questi obiettivi sono connessi

Emendamento

Articolo 51

Obiettivi nel settore vitivinicolo

Fatti salvi gli articoli 5 e 6 relativi agli obiettivi generali, gli Stati membri perseguono ***i seguenti obiettivi di cui alle lettere a) e i bis), nonché uno o più dei seguenti obiettivi di cui alle lettere da b) a i)*** nel settore vitivinicolo:

(a) migliorare la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione, contribuendo tra l'altro a migliorare i sistemi di produzione sostenibili e a ridurre l'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione. ***Ciò include l'attuazione di***

agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a f) e h);

(b) migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e h);

(c) contribuire a ripristinare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato vitivinicolo dell'Unione per prevenire crisi di mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

(d) contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori vitivinicoli dell'Unione che subiscono perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni parassitarie; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

(e) aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione, segnatamente mediante lo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie innovativi e l'aggiunta di valore in ogni fase della catena di approvvigionamento, incluso un elemento di trasferimento di conoscenze; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed i);

(f) utilizzare i sottoprodotti della vinificazione a fini industriali ed energetici

metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche di produzione ecocompatibili e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, riducendo al contempo la dipendenza dai pesticidi; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a f) e h);

(b) migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività ***a lungo termine*** per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e h);

(c) contribuire a ripristinare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato vitivinicolo dell'Unione per prevenire crisi di mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

(d) contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori vitivinicoli dell'Unione che subiscono perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni parassitarie; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

(e) aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione, segnatamente mediante lo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie innovativi e l'aggiunta di valore in ogni fase della catena di approvvigionamento, incluso un elemento di trasferimento di conoscenze; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed i);

(f) utilizzare i sottoprodotti ***e i residui*** della vinificazione a fini industriali ed

per garantire la qualità dei vini dell'Unione proteggendo nel contempo l'ambiente; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);

(g) contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino *e sui regimi di qualità dell'Unione per il vino*; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e i);

(h) migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione nei paesi terzi; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e h);

(i) contribuire ad aumentare la resilienza dei produttori contro il rischio di fluttuazioni del mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

energetici per garantire la qualità dei vini dell'Unione proteggendo nel contempo l'ambiente; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);

(g) contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e i);

(i) contribuire ad aumentare la resilienza dei produttori contro il rischio di fluttuazioni del mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

(i bis) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d).

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all'articolo 51, gli Stati membri selezionano nei propri piani strategici della PAC **uno** o più dei seguenti tipi di interventi:

Emendamento

1. Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all'articolo 51, gli Stati membri selezionano nei propri piani strategici della PAC **due** o più dei seguenti tipi di interventi:

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

Emendamento

(a) azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, compresi **il miglioramento della diversità genetica dei vigneti, nonché la diversità strutturale e biologica non riguardante una determinata coltura per prevenire paesaggi monoculturali, la cura del terreno, ivi compresi il manto vegetale e il controllo delle malerbe privo di pesticidi,** il reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro, **o a seguito dell'estirpazione volontaria a fini di impianto per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici,** ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

Motivazione

L'emendamento intende introdurre nelle azioni di ristrutturazione dei vigneti la possibilità di finanziare l'estirpazione volontaria per il reimpianto ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni parassitarie;

Emendamento

(d) assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni parassitarie; **non viene concessa alcuna assicurazione a meno che i produttori non**

adottino attivamente misure per ridurre al minimo tali rischi;

Motivazione

La gestione del rischio/l'assicurazione non deve fossilizzare le pratiche agronomiche irresponsabili/obsolete; in caso contrario, ciò comporterà un'ampia spesa eccessiva dai fondi di sviluppo rurale sempre più limitati. I cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi associati sono una realtà già da un decennio e pertanto qualsiasi politica lungimirante ed efficiente dal punto di vista finanziario/delle risorse incoraggerebbe la pianificazione di tale eventualità. Inoltre, la PAC dovrebbe fornire il sostegno per gli agricoltori di adattarsi a tali cambiamenti climatici e altri effetti, finanziati attraverso altre parti dello sviluppo rurale e regimi ecologici.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) azioni di informazione relative ai vini dell'Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche;

soppresso

Motivazione

La possibilità di finanziare misure di promozione del settore vitivinicolo sia sul mercato interno sia nei paesi terzi dovrebbe essere terminata in modo da eliminare gradualmente le sovvenzioni incompatibili con la salute e garantire un utilizzo efficiente dei fondi pubblici, nonché attuare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS).

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) promozione realizzata nei paesi terzi, comprendente uno o più dei seguenti

soppresso

elementi:

- i) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;*
- ii) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;*
- iii) campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;*
- iv) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;*
- v) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione;*
- vi) la preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;*

Motivazione

In un periodo in cui sono ridotti i finanziamenti della PAC, quest'ultima dovrebbe sovvenzionare la promozione nei paesi terzi. Il fatto che le marche di Champagne, ivi comprese le grandi multinazionali che non necessitano dei fondi, rientrano tra i maggiori beneficiari della PAC in Francia per le campagne di promozione sovvenzionate dall'UE ha sollevato molte critiche. Occorre porre fine a tali pratiche e arrestare il finanziamento delle campagne di promozione.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) azioni intese a migliorare l'uso e la gestione dell'acqua, compresi la conservazione e il drenaggio dell'acqua;

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i ter) agricoltura biologica;

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i quater) altre azioni, comprese le azioni finalizzate ai seguenti obiettivi:

i) la conservazione del suolo e l'aumento del carbonio nei suoli;

ii) la creazione o la tutela degli habitat propizi alla biodiversità o il mantenimento dell'area naturale, compresa la conservazione del suo patrimonio storico;

iii) il miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e alle malattie della vite;

iv) la riduzione della produzione di rifiuti e il miglioramento della gestione degli stessi.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera d), non supera i seguenti limiti:

Emendamento

4. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera d), è ***pagato solo ai produttori che adottano misure che riducono al minimo o eliminano attivamente i rischi (ad esempio protezione del suolo, approfondimento degli strati attivi, aggiunta di diversità strutturale, biologica e genetica nel paesaggio culturale)*** e non supera i seguenti limiti:

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 4 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di perdite causate da condizioni climatiche avverse;

Emendamento

i) delle perdite ***inevitabili*** dovute alle cause di cui alla lettera a) e di perdite causate da condizioni climatiche avverse;

Motivazione

La gestione del rischio/l'assicurazione non deve fossilizzare le pratiche agronomiche irresponsabili/obsolete; in caso contrario, ciò comporterà un'ampia spesa eccessiva dai fondi di sviluppo rurale sempre più limitati. I cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi associati sono una realtà già da un decennio e pertanto qualsiasi politica lungimirante ed efficiente dal punto di vista finanziario/delle risorse incoraggerebbe la pianificazione di tale eventualità. Inoltre, la PAC dovrebbe fornire il sostegno per gli agricoltori di adattarsi a tali cambiamenti climatici e altri effetti, finanziati attraverso altre parti dello sviluppo rurale e regimi ecologici.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 4 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

Emendamento

ii) delle perdite ***inevitabili*** causate da animali, fitopatie o infestazioni

parassitarie.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere g) e h), non supera il **50%** della spesa ammissibile.

Emendamento

6. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere g) e h), non supera il **20 %** della spesa ammissibile.

Motivazione

In un periodo in cui i finanziamenti della PAC sono soggetti a riduzioni, le marche di Champagne, ivi comprese le grandi multinazionali che non necessitano dei fondi, rientrano tra i maggiori beneficiari della PAC in Francia (ad esempio) poiché sono beneficiari delle campagne di promozione sovvenzionate dall'UE. Ciò è inaccettabile e pertanto i finanziamenti dell'UE a favore di tale misura devono essere ridotti affinché possano essere destinati agli ambiti in cui sono realmente necessari.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri interessati fissano nei propri piani strategici della PAC una percentuale minima di spesa per le azioni aventi come obiettivo la protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo.

Emendamento

4. Gli Stati membri interessati fissano nei propri piani strategici della PAC una percentuale minima di spesa **pari al 20 %** per le azioni aventi come obiettivo la protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo.

Motivazione

Tale percentuale, destinata alle azioni ambientali e climatiche elencate, è pari a quella fissata per gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

Emendamento 116

**Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che l'importo totale annuale ricevuto da un singolo beneficiario finale per gli interventi nel settore vitivinicolo non superi 200 000 EUR.

Motivazione

Il fatto che varie marche di Champagne di proprietà della stessa multinazionale abbiano ricevuto vari milioni di euro nel periodo di programmazione in corso ha destato indignazione in Francia. È pertanto opportuno porre limiti chiari.

Emendamento 117

**Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Il sostegno è subordinato a requisiti in materia di ambiente e biodiversità che superano gli standard minimi, con particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche del paesaggio e all'attuazione di pratiche di gestione benefiche per la biodiversità.

Emendamento 118

**Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, definisce **uno** o più tipi di interventi di cui all'articolo 60 al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, deve motivare la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi.

Emendamento

2. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, definisce **due** o più tipi di interventi di cui all'articolo 60 al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, deve motivare la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi.

Emendamento 119

**Proposta di regolamento
Articolo 56**

Testo della Commissione

Articolo 56

Obiettivi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

Gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola:

- (a) rafforzamento dell'organizzazione e della gestione della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b);
- (b) miglioramento della competitività a medio e lungo termine del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare tramite la modernizzazione; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

Emendamento

Articolo 56

Obiettivi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

In deroga agli articoli 5 e 6 relativi agli obiettivi generali, gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, perseguono ***l'obiettivo di cui alla lettera (c) e possono perseguire*** uno o più dei seguenti obiettivi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola:

- (a) rafforzamento dell'organizzazione e della gestione della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b);
- (b) miglioramento della competitività a medio e lungo termine del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare tramite la modernizzazione; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

(c) riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e suo contributo all'azione per il clima; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) *ed e*);

(d) miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

(e) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, **comprese la resistenza ai parassiti** e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

(f) prevenzione e gestione delle crisi allo scopo di migliorare la resistenza ai parassiti nonché di evitare e affrontare le crisi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h).

(c) riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e suo contributo all'azione per il clima, ***all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici anche mediante la promozione di paesaggi policolturali, migliorando la cura dei terreni***; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) *e f*);

(d) miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

(e) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, ***compresi approcci sistemici alla gestione dei parassiti, la difesa integrata, il mantenimento e recupero della biodiversità, la resilienza degli agroecosistemi*** e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

(f) prevenzione e gestione delle crisi allo scopo di migliorare la resistenza ai parassiti nonché di evitare e affrontare le crisi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h).

(f bis) protezione e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, ivi compresa la ritenzione del suolo.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 56, gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, selezionano nei

Emendamento

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 56, gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, selezionano nei

propri piani strategici della PAC **uno** o più tipi di interventi di cui all'articolo 60. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.

propri piani strategici della PAC **due** o più tipi di interventi di cui all'articolo 60. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 6 bis

SETTORE DELLE COLTURE LEGUMINOSE

Articolo 58 bis

Obiettivi per il settore delle colture leguminose

Fatto salvo il rispetto degli articoli 5 e 6 sugli obiettivi generali, gli Stati membri perseguono i seguenti obiettivi nel settore delle colture leguminose:

(a) il regime aumenta la produzione e il consumo sostenibili di leguminose in tutta l'Unione europea, per incrementare l'autosufficienza degli alimenti e dei mangimi conformemente agli obiettivi di cui all'allegato I;

(b) le colture di leguminose che beneficiano di tale pagamento fanno parte di una rotazione almeno quadriennale delle colture oppure di una miscela di specie in prati temporanei su seminativi. Tale rotazione è compatibile con i regimi per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") di cui all'articolo 28, che ricompensano le rotazioni di durata quadriennale o superiore. Il regime può inoltre ricompensare la coltura promiscua o consociata, ad esempio con trifoglio sotterraneo, che non è altrimenti ricompensata nel quadro di altre misure;

(c) anche l'allevamento a pascolo in pascoli a elevata diversità di specie o la falciatura di prati per il foraggio ad

elevata densità di specie su veri e propri pascoli permanenti che contengano specie leguminose nella cotica erbosa possono essere sovvenzionati, a condizione che non si proceda a una nuova aratura né a una nuova semina ("ripristino");

(d) la coltivazione monocolturale o continua di leguminose non è sostenuta da tali pagamenti;

(e) la riduzione della dipendenza dai mangimi misti concentrati contenenti soia, in particolare soia importata proveniente da terreni recentemente disboscati o convertiti, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 15, con l'impegno dell'Unione e con gli impegni in essere delle imprese private a favore dell'obiettivo "deforestazione zero";

(f) la chiusura dei cicli dei nutrienti e il loro adeguamento alla scala dei bacini idrografici locali e regionali, in linea con la direttiva 2000/60/CE;

(g) la promozione dei mercati locali e regionali di prodotti alimentari e mangimi e delle varietà di sementi adattate a livello locale che richiedono un limitato impiego di fattori di produzione.

Le misure finanziate nell'ambito del presente settore sono coerenti con gli impegni e la normativa dell'Unione europea in materia di clima e ambiente e non provocano modifiche dirette o indirette dell'utilizzo del suolo ma hanno un'incidenza realmente positiva sulle emissioni globali di gas a effetto serra conformemente al GLOBIOM.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 58 ter (nuovo)

Articolo 58 ter

Tipi di interventi

Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 58 bis, gli Stati membri selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di interventi:

(a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali; ricerca e produzione sperimentale, nonché altre azioni, comprese le azioni finalizzate ai seguenti obiettivi:

i) la conservazione del suolo, compreso l'aumento reale e dimostrato del carbonio nel suolo, senza un ricorso sistematico ai pesticidi;

ii) l'aumento dell'efficienza dell'uso e della gestione dell'acqua, compreso il risparmio di acqua;

iii) la promozione dell'uso di varietà e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

iv) il miglioramento delle pratiche di gestione per aumentare la resistenza delle colture ai parassiti e ridurre la sensibilità agli attacchi parassitari;

v) la riduzione dell'uso dei pesticidi e della dipendenza dai medesimi;

vi) la creazione e il mantenimento di habitat agricoli favorevoli alla biodiversità, senza il ricorso ai pesticidi;

(b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, anche sulla selezione da parte dell'agricoltore della rotazione delle colture più adeguata;

(c) formazione, compresi l'orientamento e lo scambio di buone prassi;

- (d) produzione e tecniche biologiche;*
(e) azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti;

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 59

Testo della Commissione

Articolo 59

Obiettivi negli altri settori

Gli Stati membri perseguono uno o più *dei seguenti* obiettivi negli altri settori di cui all'articolo 39, lettera f):

- (a) pianificazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);
- (b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti interessati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);
- (c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, *compresa* la resistenza ai parassiti, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

Emendamento

Articolo 59

Obiettivi negli altri settori

In deroga agli articoli 5 e 6 relativi agli obiettivi generali, gli Stati membri perseguono *gli obiettivi di cui alle lettere d) ed e) e possono perseguire* uno o più *degli ulteriori* obiettivi negli altri settori di cui all'articolo 39, lettera f):

- (a) pianificazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità, *diversità* e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);
- (b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti interessati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);
- (c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, *comprese l'agroforestazione*, la resistenza ai parassiti, *la cura del suolo incluso il manto vegetale, nonché* pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia *a lungo termine* e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui

(d) promozione, sviluppo e attuazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente *e* delle norme in materia di benessere degli animali, di pratiche colturali, tecniche e metodi di produzione resistenti ai parassiti ed ecocompatibili, dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti e dei rifiuti, dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali - in particolare, protezione dell'acqua, del suolo e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(e) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

(f) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(g) *promozione e commercializzazione dei prodotti di uno o più settori di cui all'articolo 40, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);*

(h) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di evitare e affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 39, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

(d) promozione, sviluppo e attuazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, delle norme in materia di benessere degli animali, di pratiche colturali, tecniche e metodi di produzione resistenti ai parassiti *e alle fitopatie* ed ecocompatibili, ***anche attraverso la promozione della difesa integrata, di misure intese a potenziare la biosicurezza e la resistenza degli animali alle malattie, riducendo al contempo l'uso di antibiotici***, dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti e dei rifiuti, ***del ripristino e*** dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali – in particolare, protezione dell'acqua, del suolo e delle altre risorse naturali, ***riduzione delle emissioni ed efficienza energetica***; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(e) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

(f) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(h) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di evitare e affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 39, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Emendamento124

Proposta di regolamento

Articolo 60

Testo della Commissione

Articolo 60

Tipi di interventi

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 59, lettere da a) a g), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere **uno** o più dei seguenti tipi di interventi:

(a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali; ricerca e produzione sperimentale, nonché altre azioni, comprese le azioni finalizzate ai seguenti obiettivi:

i) conservazione del suolo, **compreso** l'aumento del carbonio nel suolo;

ii) miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;

iii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dell'uso di varietà e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

iv) risparmio energetico e aumento dell'efficienza energetica;

v) imballaggi ecologici;

vi) salute e benessere degli animali;

vii) riduzione della produzione di rifiuti e miglioramento dell'uso e della gestione di

Emendamento

Articolo 60

Tipi di interventi

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 59, lettere da a) a g), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere **due** o più dei seguenti tipi di interventi:

(a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali; ricerca e produzione sperimentale, nonché altre azioni, comprese le azioni finalizzate ai seguenti obiettivi:

i) conservazione del suolo **e ricostituzione della fertilità e della struttura del suolo, compresi** l'aumento del carbonio nel suolo **e la riduzione dei contaminanti nei prodotti fertilizzanti;**

ii) miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;

iii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dell'uso di varietà e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

iv) risparmio energetico e aumento dell'efficienza energetica;

v) **riduzione dei rifiuti mediante un uso più limitato degli imballaggi e** imballaggi ecologici;

vi) salute e benessere degli animali, **compresi la gestione sostenibile e la prevenzione delle malattie tropicali e zoonotiche;**

vii) riduzione della **generazione di emissioni e** della produzione di rifiuti e

sottoprodotti e rifiuti;

viii) miglioramento della resistenza ai parassiti;

ix) **riduzione dei rischi e degli impatti** dell'uso di pesticidi;

xi) creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;

(b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda ***l'adattamento ai cambiamenti climatici*** e la mitigazione dei ***loro effetti***;

(c) formazione, compresi l'orientamento e lo scambio di buone ***prassi***;

(d) produzione biologica;

(e) azioni volte a incrementare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e del magazzinaggio di prodotti di uno o più settori di cui all'articolo 40, lettera f);

(f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare i mercati;

(g) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;

(h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei

miglioramento dell'uso e della gestione di sottoprodotti e rifiuti;

viii) Miglioramento della resistenza ***delle colture*** ai parassiti ***mediante la promozione della difesa integrata, comprese pratiche di gestione e coltivazione adeguate***;

ix) ***significativa riduzione*** dell'uso di pesticidi;

ix bis) miglioramento della resistenza degli animali alle malattie e diminuzione dell'uso di antibiotici;

xi) creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;

(b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda ***la qualità della produzione, la biodiversità e l'ambiente***, la mitigazione dei ***cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi e la lotta ai parassiti e alle malattie degli animali***;

(c) formazione, compresi l'orientamento e lo scambio di buone ***pratiche, in particolare sull'agricoltura biologica, corsi sulla permacultura e pratiche di aumento del contenuto di carbonio***;

(d) produzione biologica;

(e) azioni volte a incrementare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e del magazzinaggio di prodotti di uno o più settori di cui all'articolo 40, lettera f);

(g) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;

(h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei

prodotti venduti ai consumatori finali.

2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo 59, lettera h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

(c) magazzinaggio collettivo di prodotti da parte dell'organizzazione di produttori o dei soci dell'organizzazione di produttori;

(d) reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici;

(e) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;

(f) raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

(g) mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;

(h) assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o

prodotti venduti ai consumatori finali.

2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo 59, lettera h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

(c) magazzinaggio collettivo di prodotti da parte dell'organizzazione di produttori o dei soci dell'organizzazione di produttori;

(d) reimpianto di frutteti *o uliveti* ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici;

(e) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;

(f) raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

(g) mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;

(h) assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o

infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

3. Nell'ambito dei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri scelgono i settori in cui attuare i tipi di interventi di cui al presente articolo. Per ciascun settore, essi scelgono uno o più obiettivi tra quelli previsti all'articolo 59 nonché i tipi di interventi di cui ai paragrafi 1 e 2. Per ciascun tipo di intervento, gli Stati membri definiscono gli interventi. Gli Stati membri motivano la propria scelta di settori, obiettivi, tipi di interventi e interventi.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 64

Testo della Commissione

Articolo 64

Tipi di interventi per lo sviluppo rurale
I tipi di interventi contemplati dal presente capo sono i seguenti:

- (a) gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;
- (b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
- (c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- (d) gli investimenti;
- (e) l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali;
- (f) gli strumenti per la gestione del

infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che **tutti** i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione **dei rischi. Si concede un'assicurazione soltanto a condizione che i produttori adottino attivamente misure di riduzione dei rischi.**

3. Nell'ambito dei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri scelgono i settori in cui attuare i tipi di interventi di cui al presente articolo. Per ciascun settore, essi scelgono uno o più obiettivi tra quelli previsti all'articolo 59 nonché i tipi di interventi di cui ai paragrafi 1 e 2. Per ciascun tipo di intervento, gli Stati membri definiscono gli interventi. Gli Stati membri motivano la propria scelta di settori, obiettivi, tipi di interventi e interventi.

Emendamento

Articolo 64

Tipi di interventi per lo sviluppo rurale
I tipi di interventi contemplati dal presente capo sono i seguenti:

- (a) gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione **benefici per l'ambiente;**
- (b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
- (c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- (d) gli investimenti;
- (e) l'insediamento dei giovani agricoltori, l'avvio di nuove imprese rurali **e lo sviluppo sostenibile delle imprese;**
- (f) gli strumenti per la gestione del

rischio;

(g) la cooperazione;

(h) lo scambio di conoscenze e l'informazione;

rischio;

(g) la cooperazione;

(h) lo scambio di conoscenze e l'informazione;

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 65

Testo della Commissione

Articolo 65

Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali nei propri piani strategici della PAC.

3. Gli Stati membri possono rendere disponibile il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze nazionali, regionali e locali.

4. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori e ad altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento

Articolo 65

Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione ***benefici per l'ambiente***

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione ***benefici per l'ambiente***, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali nei propri piani strategici della PAC ***a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f). Conformemente all'articolo 86, paragrafo 2, secondo comma, a tali impegni è destinato almeno il 40 % degli stanziamenti del FEASR.***

3. Gli Stati membri possono rendere disponibile il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze nazionali, regionali e locali.

4. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori ***o alle associazioni di agricoltori*** e ad altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili ***e mirati*** per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***lettere d), e) e f) o che***

5. Nell'ambito di questo tipo di interventi, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

(a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;

(b) vanno al di là dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;

(c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

(d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 28.

6. Gli Stati membri compensano i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Se necessario, essi possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità. I pagamenti sono concessi annualmente.

7. Gli Stati membri possono

accregono il benessere degli animali.

5. Nell'ambito di questo tipo di interventi *per le superfici agricole*, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni *che non comportano un doppio finanziamento in relazione al quale sono concessi pagamenti a norma del presente regolamento* e che:

(a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;

(b) vanno al di là dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;

(c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

(d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 28 *o sono complementari ai medesimi.*

6. Gli Stati membri compensano i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. *Gli Stati membri possono aumentare la compensazione con un premio supplementare per la fornitura di beni pubblici, in qualità di incentivo, sulla base di criteri non discriminatori e degli indicatori stabiliti nell'ambito del presente regolamento, al fine di offrire un incentivo efficace per la partecipazione.* Se necessario, essi possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità. I pagamenti sono concessi annualmente.

7. Gli Stati membri possono

promuovere e sostenere regimi collettivi e regimi di pagamenti basati sui risultati per incoraggiare gli agricoltori a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia e in modo misurabile.

8. Gli impegni assunti devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del periodo iniziale. In casi eccezionali e debitamente motivati, nonché per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata inferiore.

9. Se il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi è concesso per impegni agro-climatico-ambientali, impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 *e servizi silvo-climatico-ambientali*, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro.

10. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che effettuano operazioni nell'ambito di questo tipo di interventi abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni necessarie per l'esecuzione di tali operazioni.

11. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti

promuovere e sostenere regimi collettivi e regimi di pagamenti basati sui risultati per incoraggiare gli agricoltori *o le associazioni di agricoltori* a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia e in modo misurabile.

8. Gli impegni assunti devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del periodo iniziale. In casi eccezionali e debitamente motivati, nonché per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata inferiore.

9. Se il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi è concesso per impegni agro-climatico-ambientali, impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro *o per azienda agricola*.

9 bis. Per quanto riguarda il sostegno destinato all'agricoltura biologica a norma del presente articolo, i pagamenti sono effettuati agli agricoltori veri e propri quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

10. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che effettuano operazioni nell'ambito di questo tipo di interventi abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni necessarie per l'esecuzione di tali operazioni.

11. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti

all'articolo 28.

all'articolo 28.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 66

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 66

soppresso

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

- 1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.*
- 2. Tali pagamenti sono concessi agli agricoltori veri e propri in relazione alle superfici designate conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.*
- 3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata.*
- 4. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 3 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.*
- 5. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie.*

L'articolo è stato trasferito al primo pilastro (articolo 28 bis)

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 67

Testo della Commissione

Articolo 67

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o della direttiva 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Tali pagamenti possono essere concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e ad altri gestori di terreni in relazione a zone con svantaggi di cui al paragrafo 1.

3. Nel definire le zone con svantaggi, gli Stati membri possono includere le zone seguenti:

(a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

(b) altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate

Emendamento

Articolo 67

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o della direttiva 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Tali pagamenti possono essere concessi agli agricoltori, ***ad associazioni di agricoltori***, ai silvicoltori e ***ad associazioni di silvicoltori***. ***In casi debitamente giustificati, possono essere altresì concessi*** ad altri gestori di terreni in relazione a zone con svantaggi di cui al paragrafo 1.

3. Nel definire le zone con svantaggi, gli Stati membri possono includere le zone seguenti:

(a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

(b) altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate

ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;

(c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata.

5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue:

(a) con riguardo ai vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali pertinenti stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;

(b) con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 2 secondo quanto previsto all'allegato III, e delle buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

6. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie.

ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;

(c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

(c bis) le zone ad elevato valore naturale che non rientrano nell'ambito delle zone di cui alle lettere a), b) e c).

4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata.

5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue:

(a) con riguardo ai vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali pertinenti stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;

(b) con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 1 secondo quanto previsto all'allegato III, e delle buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

6. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 68

Testo della Commissione

Articolo 68

Investimenti

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
3. Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:
 - (a) acquisto di diritti di produzione agricola;
 - (b) acquisto di diritti all'aiuto;
 - (c) acquisto di terreni, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari;
 - (d) acquisto di animali, piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici;

Emendamento

Articolo 68

Investimenti

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, ***purché sia dimostrabile che non danneggiano l'ambiente***. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
3. Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:
 - (a) acquisto di diritti di produzione agricola;
 - (b) acquisto di diritti all'aiuto;
 - (c) acquisto di terreni, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari;
 - (d) acquisto di animali, piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici ***e di proteggere il bestiame dai predatori e animali utilizzati al posto di macchinari in terreni difficoltosi al fine di proteggere il***

- (e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- (f) investimenti nell'irrigazione non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l'espansione dell'irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;
- (g) investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo locale;
- (h) investimenti di imboscamento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboscamento e il rimboscamento.

Le lettere a), b), **d)** e g) del primo comma non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

4. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima del 75% dei costi ammissibili.

L'aliquota massima può essere aumentata

paesaggio;

- (e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- (f) investimenti nell'irrigazione ***che non comportano una riduzione netta dell'acqua utilizzata per l'irrigazione in tale bacino idrografico e che*** non sono coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l'espansione dell'irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;
- (g) investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo locale;
- (h) investimenti di imboscamento ***e rigenerazione forestale*** non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboscamento e il rimboscamento.

(h bis) investimenti in attività di allevamento intensivo e infrastrutture non conformi alle raccomandazioni per il benessere degli animali e i principi contenuti nella direttiva 98/58/CE;

(h ter) investimenti in prodotti bioenergetici non conformi ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1a}.

Le lettere a), b) e g) del primo comma non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

4. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima del 75% dei costi ammissibili.

L'aliquota massima può essere aumentata

per i seguenti investimenti:

- (a) imboschimento e investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
- (b) investimenti nei servizi di base nelle zone rurali;
- (c) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi nelle foreste e in ambiente rurale.

per i seguenti investimenti:

- (a) imboschimento, **rigenerazione di sistemi agroforestali** e investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
- (b) investimenti nei servizi di base nelle zone rurali;
- (c) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di **incendi e altre** calamità naturali o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi nelle foreste e in ambiente rurale.

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 69 – titolo

Testo della Commissione

Insediamiento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

Emendamento

Insediamiento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali **e sviluppo sostenibile delle imprese;**

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che gli interventi di cui al presente articolo siano distribuiti in modo da contribuire al conseguimento della parità di genere nelle

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 70

Testo della Commissione

Articolo 70

Strumenti di gestione del rischio

1. Gli Stati membri concedono un sostegno agli strumenti di gestione del rischio alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri concedono un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi al fine di promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.
3. Gli Stati membri possono concedere in particolare i seguenti tipi di sostegno:
 - (a) contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi;
 - (b) contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, comprese le spese amministrative di costituzione.
4. Gli Stati membri stabiliscono le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - (a) i tipi e la copertura dei regimi assicurativi e dei fondi di mutualizzazione ammissibili;
 - (b) il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione;
 - (c) le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione.

Emendamento

Articolo 70

Strumenti di gestione del rischio

1. Gli Stati membri concedono un sostegno agli strumenti di gestione del rischio alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri concedono un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi al fine di promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.
3. Gli Stati membri possono concedere in particolare i seguenti tipi di sostegno:
 - (a) contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi;
 - (b) contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, comprese le spese amministrative di costituzione.
4. Gli Stati membri stabiliscono le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - (a) i tipi e la copertura dei regimi assicurativi e dei fondi di mutualizzazione ammissibili;
 - (b) il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione;
 - (c) le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite pari almeno al 20% della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

6. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima del 70% dei costi ammissibili.

7. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite pari almeno al 20% della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

6. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima del 70% dei costi ammissibili.

7. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 71

Testo della Commissione

Articolo 71

Cooperazione

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114 e l'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC], nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.

2. Gli Stati membri possono

Emendamento

Articolo 71

Cooperazione

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114 e l'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC], nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.

2. Gli Stati membri possono

concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per promuovere forme di cooperazione che coinvolgano almeno due soggetti e che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

3. Gli Stati membri possono includere nell'ambito di questo tipo di interventi i costi relativi a tutti gli aspetti della cooperazione.

4. Gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo globale che copra i costi della cooperazione e i costi dei progetti e delle operazioni attuate o possono coprire unicamente i costi della cooperazione e utilizzare per l'attuazione del progetto i fondi provenienti da altri tipi di interventi o da strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione.

5. Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché le norme e i requisiti dell'Unione relativi ad azioni analoghe che rientrano in altri tipi di interventi siano rispettati. Il presente paragrafo non si applica all'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].

6. Gli Stati membri non sostengono tramite questo tipo di interventi la cooperazione che coinvolge unicamente organismi di ricerca.

7. Nel caso della cooperazione nell'ambito della successione nelle aziende agricole, gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori che hanno raggiunto l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale.

8. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni, tranne per le azioni climatico-ambientali collettive

concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per promuovere forme di cooperazione che coinvolgano almeno due soggetti e che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

3. Gli Stati membri possono includere nell'ambito di questo tipo di interventi i costi relativi a tutti gli aspetti della cooperazione.

4. Gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo globale che copra i costi della cooperazione e i costi dei progetti e delle operazioni attuate o possono coprire unicamente i costi della cooperazione e utilizzare per l'attuazione del progetto i fondi provenienti da altri tipi di interventi o da strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione.

5. Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché le norme e i requisiti dell'Unione relativi ad azioni analoghe che rientrano in altri tipi di interventi siano rispettati. Il presente paragrafo non si applica all'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].

6. Gli Stati membri non sostengono tramite questo tipo di interventi la cooperazione che coinvolge unicamente organismi di ricerca.

7. Nel caso della cooperazione nell'ambito della successione nelle aziende agricole **e con l'ulteriore obiettivo di incoraggiare il ricambio generazionale a livello di azienda agricola**, gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori che hanno raggiunto l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale.

8. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni, tranne per le azioni climatico-ambientali collettive

in casi debitamente giustificati ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

in casi debitamente giustificati ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f). ***Gli Stati membri non sostengono interventi che determinano effetti negativi per l'ambiente.***

8 bis. L'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale partecipativo di cui al paragrafo 1, prevede il coinvolgimento attivo e primario delle aziende agricole e/o forestali.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende agricole, silvicole e rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende agricole, ***agroforestali***, silvicole e rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel selezionare le operazioni, le autorità di gestione garantiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente e della biodiversità relativamente agli interventi pianificati.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 86

Articolo 86

Articolo 86

Dotazioni finanziarie minime e massime

Dotazioni finanziarie minime e massime

1. Almeno il 5 % del contributo totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato all'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].

1. Almeno il 5 % del contributo totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato all'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].

2. Almeno il **30%** della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente regolamento, ad esclusione degli interventi basati sull'articolo 66.

2. Almeno il **40 %** della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente regolamento, ad esclusione degli interventi basati sull'articolo 66. ***Almeno il 30 % della partecipazione totale del FEAGA al piano strategico della PAC, come definito all'allegato IV, è riservato ai regimi per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 28.***

Ogni Stato membro fissa un importo minimo riservato alla contribuzione all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f). L'importo minimo è calcolato sulla base dell'analisi SWOT e dell'individuazione delle esigenze in relazione alle specie e agli habitat naturali prioritari nell'ambito del quadro di azioni prioritarie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE. L'importo è utilizzato per le misure contemplate agli articoli 65 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento e per l'uso del sostegno a favore di progetti strategici di tutela della natura nel quadro del [regolamento LIFE], conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche.

Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche.

3. Al massimo il 4% della

3. Al massimo il 4 % della

partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 112.

La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6% per i piani strategici della PAC in cui l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 90 milioni di EUR.

L'assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE/Euratom) .../... [nuovo regolamento finanziario] nell'ambito dei pagamenti intermedi a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) [RO]. Tale tasso fisso corrisponde alla percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l'assistenza tecnica sul totale delle spese dichiarate.

4. Per ciascuno Stato membro l'importo minimo di cui all'allegato X è destinato a contribuire all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g). In base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e all'identificazione delle necessità da soddisfare, l'importo è utilizzato per i seguenti tipi di interventi:

(a) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 27;

(b) l'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 69.

5. Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 10% degli importi di cui all'allegato VII.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell'articolo 53,

partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 112.

La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6% per i piani strategici della PAC in cui l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 90 milioni di EUR.

L'assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE/Euratom) .../... [nuovo regolamento finanziario] nell'ambito dei pagamenti intermedi a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) [RO]. Tale tasso fisso corrisponde alla percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l'assistenza tecnica sul totale delle spese dichiarate.

4. Per ciascuno Stato membro l'importo minimo di cui all'allegato X è destinato a contribuire all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g). In base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e all'identificazione delle necessità da soddisfare, l'importo è utilizzato per i seguenti tipi di interventi:

(a) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 27;

(b) l'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 69.

5. Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 10 % degli importi di cui all'allegato VII.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell'articolo 53,

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 10% dell'importo stabilito nell'allegato VII. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda 2018.

La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2%, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 10% sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

L'importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall'applicazione del primo e secondo comma, è vincolante.

6. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, del presente regolamento per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 6.

7. Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura quali definiti nel [regolamento LIFE] nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori, in conformità delle disposizioni del [regolamento Erasmus].

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 10% dell'importo stabilito nell'allegato VII. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda 2018.

La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2%, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 10 % sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

L'importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall'applicazione del primo e secondo comma, è vincolante.

6. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, del presente regolamento per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 6.

7. Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura quali definiti nel [regolamento LIFE] nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori, in conformità delle disposizioni del [regolamento Erasmus].

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 87

Testo della Commissione

Articolo 87

Tracciabilità delle spese destinate al clima

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici tramite una metodologia semplice e comune.

2. Il contributo all'obiettivo di spesa è stimato mediante l'applicazione di ponderazioni specifiche, differenziate valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Tali ponderazioni sono le seguenti:

(a) **40%** per le spese nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità e del sostegno complementare al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione II, punti 2 e 3;

(b) 100% per le spese nell'ambito dei regimi per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo II, sezione II, sottosezione 4;

(c) 100% per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 86, paragrafo 2, primo comma;

Emendamento

Articolo 87

Tracciabilità delle spese destinate ***all'ambiente e*** al clima

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica agli obiettivi relativi ***all'ambiente e*** ai cambiamenti climatici tramite una metodologia semplice, ***adeguata, accurata*** e comune. ***La Commissione riferisce regolarmente in merito ai progressi compiuti verso l'integrazione dell'azione per l'ambiente e per il clima, ivi compreso l'importo delle spese. I risultati sono presentati nel riesame annuale, come stabilito dall'articolo 122.***

2. Il contributo all'obiettivo di spesa è stimato mediante l'applicazione di ponderazioni specifiche, differenziate valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di ***ambiente e*** cambiamenti climatici ***ed è integrato dal sistema di indicatori climatici dell'Unione.*** Tali ponderazioni sono le seguenti:

(a) **30 %** per le spese nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità e del sostegno complementare al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione II, punti 2 e 3;

(b) 100 % per le spese nell'ambito dei regimi per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo II, sezione II, sottosezione 4;

(c) 100 % per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 86, paragrafo 2, primo comma;

(d) 40% per le spese relative a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 66.

(d) 40 % per le spese relative a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 66.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 al fine di integrare il presente regolamento con metodologie per monitorare l'integrazione delle spese stimate destinate agli obiettivi ambientali, compresa la biodiversità, e valutarle. La Commissione adegua le ponderazioni specifiche relative alle spese in materia di cambiamenti climatici al fine di tenere in considerazione le nuove metodologie e la differenziazione nell'ambito delle spese ambientali.

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun intervento. Per ciascun intervento, tale dotazione finanziaria indicativa è pari all'importo unitario previsto, senza l'applicazione della percentuale di variazione di cui all'articolo 89, moltiplicato per gli output previsti.

Emendamento

1. Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun intervento, **conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, e all'articolo 86, paragrafo 2.** Per ciascun intervento, tale dotazione finanziaria indicativa è pari all'importo unitario previsto, senza l'applicazione della percentuale di variazione di cui all'articolo 89, moltiplicato per gli output previsti.

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) pagamenti diretti disaccoppiati e sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II;

Emendamento

(a) pagamenti diretti disaccoppiati, **a esclusione dei regimi per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 28,** e sostegno accoppiato al reddito di cui al

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 90

Testo della Commissione

Articolo 90

Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell'ambito del FEASR

1. Nell'ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire:

(a) propri fino al 15% della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 2026 verso la dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027; **o**

(b) fino al 15% della dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027 verso la dotazione per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV per gli anni civili dal 2021 al 2026.

La percentuale di trasferimento dalla dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti alla sua dotazione per il FEASR di cui al primo comma può essere aumentata:

(a) fino a un massimo di 15 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente per interventi finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

(b) fino a un massimo di 2 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera b).

Emendamento

Articolo 90

Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell'ambito del FEASR

1. Nell'ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire:

(a) fino al 15% della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 2026 verso la dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027;

La percentuale di trasferimento dalla dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti alla sua dotazione per il FEASR di cui al primo comma può essere **ulteriormente** aumentata:

(a) fino a un massimo di 15 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente per interventi finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

(b) fino a un massimo di 2 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera b).

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 fissano la percentuale di cui allo stesso paragrafo, che può variare per anno civile.

3. Nel 2023 gli Stati membri riesaminano le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una richiesta di modifica dei propri piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 fissano la percentuale di cui allo stesso paragrafo, che può variare per anno civile.

3. Nel 2023 gli Stati membri riesaminano le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una richiesta di modifica dei propri piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 91 – comma 2

Testo della Commissione

Sulla base dell'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all'articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d'intervento conformemente all'articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all'allegato I.

Emendamento

Sulla base dell'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all'articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d'intervento conformemente all'articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato **e d'impatto** di cui all'allegato I.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 92

Testo della Commissione

Articolo 92

Obiettivi climatico-ambientali più ambiziosi

1. Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri **mirano a contribuire** complessivamente al conseguimento degli obiettivi climatico-

Emendamento

Articolo 92

Obiettivi climatico-ambientali **e relativi al benessere degli animali** più ambiziosi

1. Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri **contribuiscono** complessivamente al conseguimento **di ciascuno** degli **specifici**

ambientali *specifici* di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura maggiore rispetto a quanto fatto complessivamente con il sostegno nel quadro del FEAGA e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020 per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Sulla base delle informazioni *disponibili* gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1. La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, *lettera b)*.

obiettivi climatico-ambientali *e relativi al benessere degli animali* di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e), f) e *i*) in misura maggiore rispetto a quanto fatto complessivamente con il sostegno nel quadro del FEAGA e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020 per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

1 bis. I pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e il suo mantenimento nei piani strategici della PAC, ai sensi degli articoli 28 e 65, sono superiori ai pagamenti totali effettuati prima del 2021 nel quadro delle misure per lo sviluppo rurale a favore degli agricoltori biologici, calcolati come media annuale utilizzando prezzi costanti.

2. Sulla base delle informazioni *più recenti e attendibili* gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC *l'impatto sull'ambiente e sul clima che intendono conseguire nel periodo 2021-2017 e* in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1, *specificando anche come intendono garantire che gli obiettivi stabiliti sulla base degli indicatori di impatto di cui all'allegato I rappresentino un miglioramento rispetto alla situazione attuale.* La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, *lettere a) e b)*.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 94

Articolo 94

Articolo 94

Obblighi procedurali

Obblighi procedurali

1. Gli Stati membri elaborano i piani strategici della PAC sulla base di procedure trasparenti, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico.

1. Gli Stati membri elaborano i piani strategici della PAC sulla base di procedure trasparenti, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico.

1 bis. Gli Stati membri rendono pubblici i piani strategici della PAC e i relativi allegati, sia nella fase di elaborazione sia in seguito alla loro approvazione.

2. L'organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che le autorità competenti responsabili per l'ambiente e il clima siano adeguatamente coinvolte nella preparazione degli aspetti climatico-ambientali del piano.

2. L'organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che le autorità competenti responsabili per l'ambiente e il clima siano adeguatamente coinvolte ***in maniera inclusiva*** nella preparazione degli aspetti climatico-ambientali del piano.

3. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti che include inoltre almeno i seguenti partner:

3. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti che include inoltre almeno i seguenti partner:

(a) le autorità pubbliche pertinenti;

(a) le autorità pubbliche pertinenti;

(b) le parti economiche e sociali;

(b) le parti economiche, ***ambientali*** e sociali;

(c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.

(c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di ***promuovere*** l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, ***la salute pubblica***, la parità di genere e la non discriminazione.

Gli Stati membri coinvolgono detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC.

Tutti i partner di cui alla lettera b) sono ugualmente rappresentati ed è assicurata una rappresentanza equilibrata dei partner di cui alle lettere b) e c). Gli Stati membri coinvolgono detti partner nella preparazione e nell'attuazione dei piani strategici della PAC, anche attraverso la partecipazione ai comitati di monitoraggio conformemente all'articolo 111.

4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione dei piani

4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione dei piani

strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente.

strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 96 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) la sintesi dei valori attuali e dei target finali per gli indicatori d'impatto;

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 96 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Laddove, sulla base delle informazioni fornite in conformità delle lettere da a) a e) del primo comma, siano identificate aree in cui le informazioni di riferimento o le informazioni sugli indicatori di contesto mancano o sono insufficienti al fine di fornire una descrizione completa della situazione attuale in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, gli Stati membri devono affrontare tale conclusione nel quadro del loro piano strategico per la PAC o tramite altri strumenti e delineare le misure proposte nel piano strategico.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 96 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), la valutazione tiene conto della conformità

con gli atti legislativi di cui all'allegato XI bis.

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), è l'obiettivo concernente le esigenze della società, una delle quali è rappresentata dal benessere degli animali. L'allegato XI bis cita la legislazione vigente sul benessere degli animali.

Emendamento 147

**Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 3**

Testo della Commissione

Per la valutazione gli Stati membri utilizzano i dati più recenti e più affidabili.

Emendamento

Per la valutazione gli Stati membri utilizzano i dati più recenti e più affidabili, ***comprese informazioni aggiornate su tutte le fasi della procedura d'infrazione e sulle cause recentemente concluse relative a tali piani ambientali e climatici che recepiscono in modo efficace la legislazione dell'UE. Al fine di contribuire agli obiettivi dell'Unione, in caso di infrazione le misure proposte dal piano soggetto a infrazione non sono prese in considerazione dalla valutazione delle esigenze e non sono approvate per il finanziamento.***

Emendamento 148

**Proposta di regolamento
Articolo 97**

Testo della Commissione

Articolo 97

Strategia di intervento

1. Per ciascun obiettivo specifico definito all'articolo 6, paragrafo 1, e affrontato nel piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera b),

Emendamento

Articolo 97

Strategia di intervento

1. Per ciascun obiettivo specifico definito all'articolo 6, paragrafo 1, e affrontato nel piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera b),

stabilisce:

(a) i target finali per ciascun indicatore di risultato pertinente, sia esso comune o, se del caso, specifico per il piano strategico della PAC in questione, nonché i relativi target intermedi. Il valore di tali target finali è giustificato alla luce della valutazione delle necessità di cui all'articolo 96. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali sono ricavati dalle spiegazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo;

(b) gli interventi, basati sui tipi di interventi di cui al titolo III, e ad eccezione del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, sono intesi ad affrontare la situazione specifica della zona interessata sulla scorta di una solida logica d'intervento suffragata dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 125, dall'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e dalla valutazione delle necessità di cui all'articolo 96;

(c) gli elementi che illustrano in che modo gli interventi consentono di conseguire i target finali e il modo in cui sono reciprocamente coerenti e compatibili;

(d) gli elementi atti a dimostrare che l'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del piano strategico della PAC è giustificata e idonea a raggiungere i target finali prefissati, nonché coerente con il piano finanziario di cui all'articolo 100.

2. La strategia di intervento fornisce inoltre i seguenti elementi, evidenziando la coerenza della strategia e la complementarità degli interventi per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1:

(a) una panoramica dell'architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC che descrive le condizioni di

stabilisce:

(a) i target finali per ciascun indicatore di risultato *e d'impatto* pertinente, sia esso comune o, se del caso, specifico per il piano strategico della PAC in questione, nonché i relativi target intermedi. Il valore di tali target finali è giustificato alla luce della valutazione delle necessità di cui all'articolo 96. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali sono ricavati dalle spiegazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo;

(b) gli interventi, basati sui tipi di interventi di cui al titolo III, e ad eccezione del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, sono intesi ad affrontare la situazione specifica della zona interessata sulla scorta di una solida logica d'intervento suffragata dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 125, dall'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e dalla valutazione delle necessità di cui all'articolo 96;

(c) gli elementi che illustrano in che modo gli interventi consentono di conseguire i target finali e il modo in cui sono reciprocamente coerenti e compatibili;

(d) gli elementi atti a dimostrare che l'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del piano strategico della PAC è giustificata e idonea a raggiungere i target finali prefissati, nonché coerente con il piano finanziario di cui all'articolo 100.

2. La strategia di intervento fornisce inoltre i seguenti elementi, evidenziando la coerenza della strategia e la complementarità degli interventi per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1:

(a) una panoramica dell'architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC che descrive le condizioni di

base e la complementarità tra la condizionalità e i diversi interventi che affrontano gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nonché la modalità per conseguire l'obiettivo di un contributo complessivo maggiore di cui all'articolo 92;

(b) una spiegazione di come l'architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC dovrebbe contribuire ai target nazionali a lungo termine già stabiliti fissati o derivanti dagli strumenti legislativi di cui all'allegato XI;

(c) in relazione all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), è presentata una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche del piano strategico della PAC, quali quelli di cui all'articolo 22, paragrafo 4, agli articoli 27 e 69 e all'articolo 71, paragrafo 7. In particolare, gli Stati membri si attengono all'articolo 86, paragrafo 5, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 27 e 69. La panoramica illustra inoltre l'interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell'Unione nel settore;

(d) una panoramica degli interventi relativi al settore, compresi gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, e gli interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, che giustifichi la scelta di affrontare i settori interessati, l'elenco degli interventi per settore, la loro complementarità, nonché eventuali ulteriori target finali specifici connessi agli interventi basati sui tipi di interventi settoriali di cui al titolo III, capo III;

(e) una spiegazione di quali interventi

base e la complementarità tra la condizionalità e i diversi interventi che affrontano gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nonché la modalità per conseguire l'obiettivo di un contributo complessivo maggiore di cui all'articolo 92;

(b) una spiegazione di come l'architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC dovrebbe contribuire ai target nazionali a lungo termine già stabiliti fissati o derivanti dagli strumenti legislativi di cui all'allegato XI;

(b bis) una panoramica delle misure intese a migliorare il benessere degli animali;

(c) in relazione all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), è presentata una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche del piano strategico della PAC, quali quelli di cui all'articolo 22, paragrafo 4, agli articoli 27 e 69 e all'articolo 71, paragrafo 7. In particolare, gli Stati membri si attengono all'articolo 86, paragrafo 5, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 27 e 69. La panoramica illustra inoltre l'interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell'Unione nel settore;

(d) una panoramica degli interventi relativi al settore, compresi gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, e gli interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, che giustifichi la scelta di affrontare i settori interessati, l'elenco degli interventi per settore, la loro complementarità, nonché eventuali ulteriori target finali specifici connessi agli interventi basati sui tipi di interventi settoriali di cui al titolo III, capo III;

(e) una spiegazione di quali interventi

contribuiranno ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio;

contribuiranno ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio;

(e bis) una spiegazione di come il piano strategico della PAC garantisce l'integrazione della dimensione di genere e contribuisce all'obiettivo di conseguire la parità di genere;

(f) una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie per intervento e per Fondo.

(f) una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie per intervento e per Fondo.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 98 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) una spiegazione di come il piano strategico della PAC sosterrà l'agricoltura biologica, al fine di contribuire ad allineare la produzione alla crescente domanda di prodotti agricoli biologici, come indicato all'articolo 13 bis.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 98 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarità tra il FEASR e altri Fondi dell'Unione attivi nelle zone rurali.

iii) una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarità tra il FEASR, **il FEAGA** e altri Fondi dell'Unione attivi nelle zone rurali.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il piano dei target di cui

1. Il piano dei target di cui

all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), indicando la ripartizione in target intermedi **annuali**.

all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), indicando la ripartizione in target intermedi **biennali**.

Motivazione

I target biennali sarebbero preferibili, poiché risulterebbe più semplice per le amministrazioni degli Stati membri. Per il conseguimento di alcuni target è inoltre necessario più tempo e i progressi possono essere rilevati soltanto in un periodo di tempo più lungo.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 102 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC e contiene in particolare:

Emendamento

La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC ***per far fronte a nuove sfide, fra cui la transizione alla sostenibilità***, e contiene in particolare:

Motivazione

La modernizzazione non è un fine in sé: l'obiettivo generale, come ribadito più volte nella comunicazione della Commissione sulla riforma della PAC, è un cambiamento di paradigma volto a raggiungere la sostenibilità, far fronte a nuove sfide, ecc.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 102 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) la coerenza con il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli accordi internazionali in materia di clima;

Motivazione

La modernizzazione non è un fine in sé: l'obiettivo generale, come ribadito più volte nella comunicazione della Commissione sulla riforma della PAC, è un cambiamento di paradigma volto a raggiungere la sostenibilità, far fronte a nuove sfide, ecc.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), l'analisi SWOT fa riferimento agli atti legislativi di cui all'allegato XI bis.

Motivazione

L'allegato concerne la sicurezza alimentare e il benessere degli animali.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione valuta i piani strategici della PAC proposti sulla base della loro esaustività, dell'uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del ***contributo effettivo agli*** obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza nonché del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'amministrazione. La valutazione esamina in particolare l'adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici

2. La Commissione valuta i piani strategici della PAC proposti ***mediante criteri chiari e oggettivi e*** sulla base, ***tra l'altro,*** della loro esaustività, dell'uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del ***potenziale conseguimento degli*** obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***e del contributo effettivo ai medesimi, della coerenza e della conformità con la legislazione di cui all'allegato XI,*** dell'impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza nonché del

corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione ex ante.

livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'amministrazione. La valutazione esamina in particolare l'adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione ex ante.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

L'approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro **otto** mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Emendamento

L'approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro **sei** mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Motivazione

La Commissione non dovrebbe disporre di più tempo per l'approvazione rispetto a quanto ne abbiano gli Stati membri per la preparazione del piano strategico.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Essa non riguarda le informazioni di cui all'articolo 101, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Emendamento

soppresso

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all'articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l'uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità all'articolo 107.

soppresso

Motivazione

L'approvazione di piani incompleti porta a una diminuzione dell'ambizione. Ciò non è in linea con i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare in un modello di attuazione "basato sui risultati".

Emendamento 159

**Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione comunica le valutazioni dei piani strategici della PAC, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 160

**Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Entro sei mesi dall'approvazione di tutti i piani strategici della PAC, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comparativa dei diversi piani strategici degli Stati membri, ivi compresa la scelta effettuata in merito a interventi e importi finanziari al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) che le organizzazioni di soggetti interessati che rappresentano gli interessi economici e sociali e le organizzazioni non governative interessate abbiano accesso a tutte le informazioni relative all'elaborazione, alla modifica e all'approvazione del piano strategico della PAC, nonché a tutte le informazioni fornite al comitato di monitoraggio, compresi le consultazioni effettuate e i relativi esiti.

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 94, paragrafo 3.

Lo Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio, **tenendo debitamente conto della prevenzione dei conflitti di interesse**, e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 94, paragrafo 3,

pertinenti per l'attuazione di tutti gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Motivazione

Le autorità competenti e i portatori di interessi pertinenti provenienti da tutti i settori contemplati dagli obiettivi specifici della PAC di cui all'articolo 6, paragrafo 1, compresa la salute, dovrebbero essere effettivamente coinvolti nelle varie fasi della preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei piani strategici della PAC. Garantire l'utilizzo di prove di qualità e prevenire i conflitti di interesse costituiscono parte integrante della garanzia di una politica efficace.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) le problematiche relative alla qualità e alla quantità dei dati e degli indicatori disponibili per monitorare i risultati e l'efficacia dell'attuazione;

Motivazione

Il comitato di monitoraggio dovrebbe prendere in considerazione l'eventuale presenza di ambiti in cui i dati di riferimento mancano o sono insufficienti per monitorare i risultati e l'efficacia dell'attuazione e di ambiti per i quali gli indicatori devono essere migliorati.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'obiettivo del PEI è quello di promuovere l'innovazione e migliorare lo scambio di conoscenze.

2. L'obiettivo del PEI è quello di promuovere l'innovazione e migliorare lo scambio di conoscenze. ***L'innovazione a tale riguardo contribuisce allo sviluppo della competitività, ai risultati ambientali e alla sostenibilità, in particolare al fine dell'elaborazione di pratiche agricole sostenibili nei settori del clima, dell'acqua, del suolo, della biodiversità e***

dei rifiuti.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; e

Emendamento

(c) si adopera affinché le soluzioni innovative, ***comprese le soluzioni agroecologiche***, siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; e

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 115 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la coerenza delle misure indicate nel piano con gli obiettivi della politica di sviluppo dell'Unione.

Motivazione

La coerenza delle politiche per lo sviluppo è necessaria a norma dell'articolo 208 TFUE.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 116 – lettera e

Testo della Commissione

(e) favorire un processo di apprendimento comune connesso all'attività di monitoraggio e di valutazione.

Emendamento

(e) favorire un processo di apprendimento comune connesso all'attività di monitoraggio e di valutazione, ***individuando le aree in cui i dati di base mancano o sono insufficienti e per le quali è possibile elaborare indicatori più pertinenti e accurati.***

Motivazione

È importante individuare le aree in cui i dati di base mancano o sono insufficienti per il monitoraggio e per le quali gli indicatori devono essere migliorati.

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 15 febbraio 2023 **ed** entro il 15 febbraio **di ogni anno successivo** fino al 2030 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione **annuale** sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso **del precedente esercizio finanziario**. La relazione presentata nel 2023 riguarda gli esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, la relazione riguarda solo l'esercizio finanziario 2022.

Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 **e successivamente ogni due anni** entro il 15 febbraio, fino al 2030 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione **biennale** sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso **dei due precedenti esercizi finanziari**. La relazione presentata nel 2023 riguarda gli esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, la relazione riguarda solo l'esercizio finanziario 2022.

Motivazione

Le relazioni biennali sono preferibili e più semplici per le amministrazioni degli Stati membri.

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output **e** di risultato e conformemente al secondo comma dell'articolo 118. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati

Emendamento

Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output, di risultato **e di impatto** e conformemente al secondo comma dell'articolo 118. Esse recano altresì informazioni sugli output **e sugli impatti** conseguiti, sulla spesa

e sulla distanza dai rispettivi target finali.

effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali.

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 122 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno **gli Stati membri organizzano** una riunione di riesame con **la Commissione**, presieduta **congiuntamente** o dalla Commissione, che avverrà non prima di due mesi dalla presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Emendamento

1. Ogni anno **la Commissione organizza** una riunione di riesame con **gli Stati membri**, presieduta dalla Commissione, che avverrà non prima di due mesi dalla presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 122 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La riunione annuale di riesame è volta ad analizzare l'efficacia dell'attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio.

Emendamento

2. La riunione annuale di riesame è volta ad analizzare l'efficacia dell'attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati **e degli obiettivi generali dell'Unione in materia di ambiente e clima**, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio.

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 122 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione trasmette le sintesi delle riunioni annuali di riesame, unitamente alle sue osservazioni, al

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 123

Testo della Commissione

Articolo 123

Premio per l'efficacia dell'attuazione

1. Nel 2026 può essere assegnato agli Stati membri un premio per l'efficacia dell'attuazione per ricompensare prestazioni soddisfacenti in relazione ai target finali ambientali e climatici, purché lo Stato membro in questione abbia soddisfatto la condizione di cui all'articolo 124, paragrafo 1.
2. Il premio per l'efficacia dell'attuazione è pari al 5% dell'importo per Stato membro per l'esercizio finanziario 2027 in conformità all'allegato IX.

Le risorse trasferite tra il FEAGA e il FEASR a norma degli articoli 15 e 90 sono escluse ai fini del calcolo del premio per l'efficacia dell'attuazione.

Emendamento

Articolo 123

Premio per l'efficacia dell'attuazione

1. Nel 2026 può essere assegnato agli Stati membri un premio per l'efficacia dell'attuazione per ricompensare prestazioni soddisfacenti in relazione ai target finali ambientali e climatici, purché lo Stato membro in questione abbia soddisfatto la condizione di cui all'articolo 124, paragrafo 1.
2. Il premio per l'efficacia dell'attuazione è pari al 5% dell'importo per Stato membro per l'esercizio finanziario 2027 in conformità all'allegato IX.

Le risorse trasferite tra il FEAGA e il FEASR a norma degli articoli 15 e 90 sono escluse ai fini del calcolo del premio per l'efficacia dell'attuazione.

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 124

Testo della Commissione

Articolo 124

Assegnazione del premio per l'efficacia dell'attuazione

1. Sulla base dell'esame dell'efficacia dell'attuazione del 2026, il premio per l'efficacia dell'attuazione trattenuto dalla dotazione di uno Stato membro

Emendamento

Articolo 124

Assegnazione del premio per l'efficacia dell'attuazione

1. Sulla base dell'esame dell'efficacia dell'attuazione del 2026, il premio per l'efficacia dell'attuazione trattenuto dalla dotazione di uno Stato membro

conformemente all'articolo 123, secondo comma, è attribuito a detto Stato membro se gli indicatori di risultato applicati agli obiettivi specifici climatico-ambientali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nel suo piano strategico della PAC hanno raggiunto almeno il 90% del loro valore obiettivo per il 2025.

2. Entro due mesi dalla ricezione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione nel 2026, la Commissione adotta un atto di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139 al fine di decidere, per ogni Stato membro, se i rispettivi piani strategici della PAC hanno raggiunto i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 sono stati raggiunti, la Commissione concede agli Stati membri interessati l'importo dei premi per l'efficacia dell'attuazione che sono considerati definitivamente assegnati per l'esercizio finanziario 2027 sulla base della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 non vengono raggiunti, la Commissione non concede gli impegni per l'esercizio finanziario 2027 relativi all'importo dei premi per l'efficacia dell'attuazione degli Stati membri interessati.

5. Nell'attribuzione dei premi per l'efficacia dell'attuazione, la Commissione può prendere in considerazione i casi di forza maggiore e gravi crisi socioeconomiche che ostacolano il conseguimento dei target intermedi pertinenti.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente nel determinare l'attribuzione del premio per l'efficacia dell'attuazione agli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la

conformemente all'articolo 123, secondo comma, è attribuito a detto Stato membro se gli indicatori di risultato applicati agli obiettivi specifici climatico-ambientali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nel suo piano strategico della PAC hanno raggiunto almeno il 90% del loro valore obiettivo per il 2025.

2. Entro due mesi dalla ricezione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione nel 2026, la Commissione adotta un atto di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139 al fine di decidere, per ogni Stato membro, se i rispettivi piani strategici della PAC hanno raggiunto i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 sono stati raggiunti, la Commissione concede agli Stati membri interessati l'importo dei premi per l'efficacia dell'attuazione che sono considerati definitivamente assegnati per l'esercizio finanziario 2027 sulla base della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 non vengono raggiunti, la Commissione non concede gli impegni per l'esercizio finanziario 2027 relativi all'importo dei premi per l'efficacia dell'attuazione degli Stati membri interessati.

5. Nell'attribuzione dei premi per l'efficacia dell'attuazione, la Commissione può prendere in considerazione i casi di forza maggiore e gravi crisi socioeconomiche che ostacolano il conseguimento dei target intermedi pertinenti.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente nel determinare l'attribuzione del premio per l'efficacia dell'attuazione agli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la

procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 127 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione effettua una valutazione **intermedia** per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del FEAGA e del FEASR entro la fine del terzo anno successivo all'avvio dell'attuazione dei piani strategici della PAC tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato I. La Commissione può utilizzare tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in conformità all'articolo [128] del [nuovo regolamento finanziario].

Emendamento

2. La Commissione effettua **e rende pubblica** una valutazione per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del FEAGA e del FEASR entro la fine del terzo anno successivo all'avvio dell'attuazione dei piani strategici della PAC tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato I. La Commissione può utilizzare tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in conformità all'articolo [128] del [nuovo regolamento finanziario]. **La valutazione è integrata da una relazione di valutazione esterna e indipendente che esamina l'efficacia, l'efficienza, l'attuazione, la complementarità, i risultati e gli impatti del FEAGA e del FEASR.**

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 127 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **La** Commissione procede a una valutazione ex post per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del FEAGA e del FEASR.

Emendamento

3. **Entro la fine del periodo contemplato dal presente regolamento, la** Commissione procede a una valutazione ex post, **rendendola pubblica**, per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del FEAGA e del FEASR. **La valutazione è integrata da una relazione di valutazione ex post esterna e indipendente che esamina l'efficacia, l'efficienza, l'attuazione, la complementarità, i**

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 129 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni **necessarie** per il monitoraggio e la valutazione della PAC.

Emendamento

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni **o i dati necessari** per il monitoraggio e la valutazione della PAC. **La concessione dei fondi della PAC è subordinata alla comunicazione, da parte degli Stati membri, di tali informazioni e dati.**

Motivazione

Gli Stati membri devono raccogliere i dati a livello di singolo beneficiario per effettuare l'audit previsto nella PAC. Il trasferimento di tali dati alla Commissione europea rappresenta il modo più semplice ed efficiente sotto il profilo dei costi per raccogliere informazioni a fini di monitoraggio e valutazione, consentendo all'UE di dimostrare l'efficacia dell'attuazione della propria politica.

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 129 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I registri amministrativi esistenti, come il SIGC, il SIPA, i registri dei capi di bestiame e gli schedari vitivinicoli, sono mantenuti. Il SIGC e il SIPA sono ulteriormente sviluppati al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze statistiche della PAC. I dati provenienti da registri amministrativi sono per quanto possibile utilizzati per fini statistici, in cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri e con Eurostat.

Emendamento

3. I registri amministrativi esistenti, come il SIGC, il SIPA, i registri dei capi di bestiame e gli schedari vitivinicoli, sono mantenuti. Il SIGC e il SIPA sono ulteriormente sviluppati al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze statistiche della PAC. I dati provenienti da registri amministrativi sono per quanto possibile utilizzati per fini statistici **e per il controllo della conformità**, in cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri e con Eurostat.

Emendamento 179

Proposta di regolamento Allegato I – tabella 1 – riga 3

Testo della Commissione

Promuovere le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali e incoraggiarne la diffusione

I.1 Condividere le conoscenze e l'innovazione: Quota del bilancio della PAC destinata alla condivisione delle conoscenze e dell'innovazione

R.1 Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipazione a gruppi operativi, al fine di migliorare le prestazioni a livello economico, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.

R.2 Collegare i sistemi per la consulenza e le conoscenze: numero di consulenti integrati negli AKIS (in rapporto al numero totale di agricoltori)

R.3 Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno alla tecnologia dell'agricoltura di precisione tramite la PAC

Emendamento

Promuovere le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali e incoraggiarne la diffusione

I.1 Condividere le conoscenze e l'innovazione: Quota del bilancio della PAC destinata alla condivisione delle conoscenze e dell'innovazione

R.1 Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipazione a gruppi

operativi, al fine di migliorare le prestazioni **sostenibili** a livello economico, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.

R.2 Collegare i sistemi per la consulenza e le conoscenze: numero di consulenti integrati negli AKIS (in rapporto al numero totale di agricoltori)

R.2 bis Conoscenze e consulenze sul controllo naturale degli organismi nocivi senza l'uso di pesticidi: Numero di consulenti indipendenti che forniscono consulenza sulla difesa integrata, sui sistemi a basso impiego di fattori di produzione e sulle tecniche alternative ai prodotti chimici e relativa diffusione

R.3 Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno alla tecnologia dell'agricoltura di precisione ***in grado di ridurre l'impiego di fattori di produzione e migliorare la sostenibilità e i risultati ambientali*** tramite la PAC

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Allegato I – tabella 1 – riga 4

Testo della Commissione

Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare

I.2 Ridurre il divario di reddito: Andamento del reddito agricolo rispetto all'economia nel suo complesso

I.3 Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: Andamento del reddito agricolo

I.4 Sostenere un reddito agricolo sufficiente: Andamento dei livelli del reddito agricolo per settore (rispetto alla media nel settore agricolo)

I.5 Contribuire all'equilibrio territoriale: Andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media)

R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della SAU interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità

R.5 Gestione del rischio: Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC

R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media)

R.7 Migliorare il sostegno alle aziende in zone con necessità specifiche: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)

Emendamento

Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare

I.2 Ridurre il divario di reddito: Andamento del reddito agricolo rispetto all'economia nel suo complesso

I.3 Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: Andamento del reddito

R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della SAU interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità

R.5 Gestione del rischio: Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del

agricolo

I.4 Sostenere un reddito agricolo sufficiente:
Andamento dei livelli del reddito agricolo per settore (rispetto alla media nel settore agricolo)

I.5 Contribuire all'equilibrio territoriale::
Andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media)

rischio della PAC

R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media)

R.7 Migliorare il sostegno alle aziende in zone con necessità specifiche: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)

Emendamento 181

Proposta di regolamento Allegato I – tabella 1 – riga 5

Testo della Commissione

Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

I.6 Aumentare la produttività delle imprese:
Produttività totale dei fattori

I.7 Valorizzare gli scambi di prodotti agroalimentari:
Importazioni e esportazioni di prodotti agroalimentari

R.8 Azioni a favore delle imprese in settori in difficoltà: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno accoppiato per migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità

R.9 Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse

Emendamento

Migliorare l'orientamento

I.6 Aumentare la

R.8 Azioni a favore delle

al mercato e aumentare la competitività, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

produttività delle imprese:
Produttività totale dei fattori

imprese in settori in difficoltà: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno accoppiato per migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità

I.6 bis Diversificare ed equilibrare i settori produttivi, ove possibile: Percentuale della superficie agricola regionale utilizzata per ciascun settore produttivo

I.7 Valorizzare gli scambi di prodotti agroalimentari: Importazioni e esportazioni di prodotti agroalimentari

R.9 Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse

Emendamento 182

Proposta di regolamento Allegato I – tabella 1 – riga 6

Testo della Commissione

Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

I.8 Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare: Valore aggiunto dei produttori primari nella filiera agroalimentare

R.10 Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di agricoltori che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati

R.11 Concentrazione dell'offerta: Percentuale

del valore della produzione commercializzata da organizzazioni di produttori con programmi operativi

Emendamento

Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

I.8 Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare: Valore aggiunto dei produttori primari nella filiera agroalimentare

R.10 Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di agricoltori **e PMI** che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati

R.11 Concentrazione dell'offerta: Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni di produttori con programmi operativi

Emendamento 183

**Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – riga 7**

Testo della Commissione

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile

I.9 Migliorare la resilienza delle imprese agricole: Indice

R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale di terreni agricoli soggetti all'impegno di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici

I.10 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici:

R.13 Ridurre le emissioni nel settore della produzione animale:

Riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura

Percentuale di capi di bestiame che beneficiano di un sostegno per ridurre le emissioni di gas serra e/o l'ammoniaca anche mediante la gestione degli effluenti

I.11 Migliorare il sequestro del carbonio: Aumentare il carbonio organico nel suolo

R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all'impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli in torbiere, foreste, ecc.)

I.12 *Aumentare* l'energia sostenibile in agricoltura: Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali

R.15 Energia verde da biomasse agricole e forestali: Investimenti nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (MW)

R.16 Potenziare l'efficienza energetica: Risparmio energetico in agricoltura

R 17 Terreni oggetto di imboscamento: Superfici che beneficiano di sostegno per forestazione e imboscamento, inclusa l'agroforestazione

Emendamento

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile

I.9 Migliorare la resilienza delle imprese agricole: Indice

R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale di terreni agricoli soggetti all'impegno di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici

I.9 bis Migliorare la resilienza con il rafforzamento della diversità genetica: Indice di agrobiodiversità, che misura la diversità varietale intraspecifica e interspecifica delle colture

I.10 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici: Riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura

I.11 Migliorare il sequestro del carbonio: Aumentare il carbonio organico nel suolo

I.12 ***Assicurare la produzione e l'uso dell'energia sostenibile in agricoltura: Produzione e utilizzo di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali che mostra l'assorbimento netto del carbonio e la riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra senza un cambiamento di uso del suolo diretto o indiretto***

R.12 bis Migliorare la resilienza con il rafforzamento della diversità genetica: Percentuale di terreni agricoli che utilizzano pratiche e scelte vantaggiose per la diversità genetica

R.13 Ridurre le emissioni nel settore della produzione animale: Percentuale di capi di bestiame che beneficiano di un sostegno per ridurre le emissioni di gas serra e/o l'ammoniaca anche mediante la gestione degli effluenti

R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all'impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, ***colture permanenti con inerbimento permanente***, terreni agricoli in torbiere, foreste, ecc.)

R.15 Energia verde da biomasse agricole e forestali: Investimenti nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (MW)

R.15 bis Garantire

***l'efficacia e la
sostenibilità dei
biocarburanti da
biomasse agricole e
forestali: Investimenti
senza un cambiamento
di uso del suolo diretto o
indiretto***

***R.15 ter Ridurre le
emissioni derivanti
dall'uso di fertilizzanti:
Percentuale di terreni
agricoli soggetti a
impegni in materia di
gestione per la riduzione
delle emissioni di gas a
effetto serra derivanti
dall'uso di fertilizzanti***

R.16 Potenziare
l'efficienza energetica:
Risparmio energetico in
agricoltura

R 17 Terreni oggetto di
imboschimento: Superfici
che beneficiano di
sostegno per forestazione
e imboschimento, inclusa
l'agroforestazione

Emendamento 184

Proposta di regolamento Allegato I – tabella 1 – riga 8

Testo della Commissione

Favorire lo sviluppo
sostenibile e un'efficiente
gestione delle risorse
naturali come l'acqua, il
suolo e l'aria

I.13 Ridurre l'erosione dei
suoli: Percentuale di terreni
agricoli che presentano un
erosione del suolo moderata
e grave

I.14 Migliorare la qualità
dell'aria: Riduzione delle
emissioni di ammoniaca
prodotte dall'agricoltura

R.18 Migliorare i suoli:
Percentuali di terreni
agricoli soggetti a
impegni in materia di
gestione aventi benefici
per la gestione dei suoli

R.19 Migliorare la qualità
dell'aria: Percentuale di
terreni agricoli soggetti
all'impegno di ridurre le

I.15 Migliorare la qualità dell'acqua: Bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli

I.16 Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee - Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di N superiori a 50 mg/l, di cui alla direttiva sui nitrati

I.17 Ridurre la pressione sulle risorse idriche: Indice WEI+ (indice di sfruttamento idrico)

emissioni di ammoniaca

R.20 Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione per la qualità dell'acqua

R.21 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale di terreni agricoli soggetti all'impegno di migliorare la gestione dei nutrienti

R.22 Uso sostenibile delle risorse idriche: Percentuale di terreni irrigui soggetti all'impegno di migliorare l'equilibrio idrico

R.23 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale/climatico grazie agli investimenti: Percentuale di agricoltori che beneficiano di un sostegno agli investimenti a favore del clima e dell'ambiente

R.24 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale grazie alle conoscenze: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze/formazione connesse con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale/climatico

Emendamento

Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse

I.13 Ridurre l'erosione dei suoli *e aumentare la resilienza a fronte di*

R.18 Migliorare i suoli *e aumentarne la resilienza a fronte di condizioni*

naturali come l'acqua, il suolo e l'aria

condizioni

meteorologiche estreme:

Percentuale di terreni agricoli che presentano un'erosione del suolo moderata e grave

I.13 bis Creare strati attivi e aumentare la capacità di trattenimento dell'acqua e dei nutrienti: percentuale di humus negli strati attivi

I.14 Migliorare la qualità dell'aria: Riduzione delle emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

I.15 Migliorare la qualità dell'acqua: Bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli

I.16 Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee - Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di N superiori a 50 mg/l, di cui alla direttiva sui nitrati

I.17 Ridurre la pressione sulle risorse idriche:

meteorologiche estreme:

Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione aventi benefici per la gestione dei suoli

R.18 bis Sviluppo dell'agricoltura biologica: percentuale dei terreni che ricevono pagamenti per adottare o mantenere pratiche di produzione biologica

R.18 ter: Salute del suolo: Abbondanza e diversità del biota del suolo

R.19 Migliorare la qualità dell'aria: Percentuale di terreni agricoli soggetti all'impegno di ridurre le emissioni di ammoniaca, ***previsto tra l'altro dai programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui alla direttiva (UE) 2016/2284***

R.20 Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione per la qualità dell'acqua

R.21 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale di terreni agricoli soggetti all'impegno di migliorare la gestione dei nutrienti

R.22 Uso sostenibile delle risorse idriche:

Indice WEI+ (indice di sfruttamento idrico)

Percentuale di terreni irrigui soggetti all'impegno di migliorare l'equilibrio idrico, **comprese misure intese a ridurre l'erosione dei suoli, a misurare il consumo di acqua e ad aumentare la capacità di ritenzione di acqua nel suolo, in conformità dei programmi di misure dei bacini idrografici**

I.17 bis Ridurre la perdita di pesticidi nelle acque sotterranee e superficiali: Percentuale di corpi idrici sotterranei il cui stato è carente (sulla base degli standard di qualità per i singoli pesticidi e i pesticidi totali stabiliti nella direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}) e percentuale di corpi idrici superficiali in cui sono superati gli standard di qualità ambientale stabiliti nella direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} o dagli Stati membri per i pesticidi utilizzati in agricoltura che sono rispettivamente sostanze prioritarie o inquinanti specifici dei bacini idrografici

R.22 bis: Ridurre l'impatto ambientale dell'allevamento: Densità di bestiame per bacino idrografico, per regione e a livello di Stato membro

R.23 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale/climatico grazie agli investimenti: Percentuale di agricoltori che beneficiano di un sostegno agli investimenti

a favore del clima e
dell'ambiente

R.24 Efficacia
dell'attuazione in campo
ambientale grazie alle
conoscenze: Percentuale
di agricoltori che ricevono
un sostegno per
consulenze/formazione
connesse con l'efficacia
dell'attuazione in campo
ambientale/climatico

***R.24 bis Riduzione della
perdita di pesticidi:
Percentuali di terreni
agricoli interessati da
azioni specifiche
sovvenzionate finalizzate
a una riduzione delle
perdite di pesticidi nelle
acque sotterranee o
superficiali***

***R.24 ter Protezione dei
suoli tramite la rotazione
delle colture: Percentuale
di seminativi in cui si
applica la rotazione delle
colture con una
componente leguminosa***

1 bis Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

1 ter Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

Emendamento 185

Proposta di regolamento Allegato I – tabella 1 – riga 9

Testo della Commissione

Contribuire alla tutela della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici *e* preservare gli habitat e il paesaggio

I.18 Incrementare l'avifauna nelle zone agricole: Indice dell'avifauna presente nelle zone agricole

R.25 Finanziare la gestione sostenibile delle foreste: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione per sostenere la protezione e la gestione delle foreste

I.19 Una migliore protezione della biodiversità: Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento

R.26 Proteggere gli ecosistemi forestali: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno del paesaggio, della biodiversità e dei servizi ecosistemici

I.20 Una migliore fornitura di servizi ecosistemici: Percentuale della SAU interessata da elementi caratteristici del paesaggio

R.27 Preservare gli habitat e le specie: Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità

R.28 Sostenere Natura 2000: Zone dei siti di Natura 2000 soggette a impegni in materia di protezione, mantenimento e ripristino.

R.29 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio: Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, incluse le siepi

Emendamento

Arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici, preservare gli habitat e il paesaggio *e sostenere i*

I.18 Incrementare l'avifauna nelle zone agricole: Indice dell'avifauna presente nelle zone agricole

R.25 Finanziare la gestione sostenibile delle foreste: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione per sostenere la

***sistemi agricoli ad alto
valore naturalistico***

I.19 Una migliore protezione della biodiversità: Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento

I.20 Una migliore fornitura di servizi ecosistemici: Percentuale della SAU interessata da elementi caratteristici del paesaggio

I.20 bis Invertire il declino degli impollinatori: Indicatore degli impollinatori, comprese api e farfalle

protezione e la gestione delle foreste

R.26 Proteggere gli ecosistemi forestali: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno del paesaggio, della biodiversità e dei servizi ecosistemici

R.27 Preservare gli habitat e le specie: Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità

R.27 bis Potenziare la diversità genetica: Indice di agrobiodiversità, che misura la diversità varietale intraspecifica e interspecifica delle colture

R.28 Sostenere Natura 2000: Zone dei siti di Natura 2000 soggette a impegni in materia di protezione, mantenimento e ripristino.

R.29 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio: Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, incluse le siepi

R.29 bis Favorire i sistemi agricoli ad alto valore naturalistico: Percentuale di zone agricole soggette a impegni in materia di gestione per generare alto valore naturalistico

Emendamento 186

Proposta di regolamento Allegato I – tabella 1 – riga 10

Testo della Commissione

Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone rurali

1.21 Attrarre giovani agricoltori: Andamento del numero di nuovi agricoltori

R.30 Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che hanno creato un'azienda agricola con il sostegno della PAC

Emendamento

Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone rurali

1.21 Attrarre giovani agricoltori: Andamento del numero di nuovi agricoltori

R.30 Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che hanno creato un'azienda agricola con il sostegno della PAC

Emendamento 187

Proposta di regolamento Allegato I – tabella 1 – riga 11

Testo della Commissione

Promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, inclusa la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile

I.22 Contribuire all'occupazione nelle zone rurali: Andamento del tasso di occupazione nelle zone prevalentemente rurali

R.31 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro creati grazie ai progetti finanziati

I.23 Contribuire alla

R.32 Sviluppo della

crescita nelle zone rurali:
Andamento del PIL pro
capite nelle zone
prevalentemente rurali

1.24 Una PAC più equa:
Migliorare la
distribuzione del sostegno
erogato dalla PAC

I.25 Promuovere
l'inclusione rurale:
Andamento dell'indice di
povertà nelle zone rurali

bioeconomia rurale:
Numero di imprese della
bioeconomia create grazie
a finanziamenti

R.33 Digitalizzare
l'economia rurale:
Popolazione rurale
interessata da una
strategia "Piccoli comuni
intelligenti" sovvenzionata

R.34 Connettere l'Europa
rurale: Percentuale di
popolazione rurale che
beneficia di un migliore
accesso ai servizi e alle
infrastrutture grazie al
sostegno della PAC

R.35 Promuovere
l'inclusione sociale:
Numero di persone
appartenenti a minoranze
e/o gruppi vulnerabili che
beneficiano di progetti di
inclusione sociale
sovvenzionati

Emendamento

Promuovere
l'occupazione, la crescita,
l'inclusione sociale e lo
sviluppo locale nelle zone
rurali, inclusa la
bioeconomia e la
silvicoltura sostenibile

I.22 Contribuire
all'occupazione nelle zone
rurali: Andamento del
tasso di occupazione nelle
zone prevalentemente
rurali

R.31 Crescita e posti di
lavoro nelle zone rurali:
Nuovi posti di lavoro
creati grazie ai progetti
finanziati

I.23 Contribuire alla
crescita nelle zone rurali:
Andamento del PIL pro
capite nelle zone
prevalentemente rurali

R.32 Sviluppo della
bioeconomia rurale:
Numero di imprese della
bioeconomia create grazie
a finanziamenti

1.24 Una PAC più equa:
Migliorare la
distribuzione del sostegno
erogato dalla PAC

R.33 Digitalizzare
l'economia rurale:
Percentuale di
popolazione rurale
interessata da una
strategia "Piccoli comuni
intelligenti" sovvenzionata

I.25 Promuovere l'inclusione rurale: Andamento dell'indice di povertà nelle zone rurali

R.34 Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC

R.35 Promuovere l'inclusione sociale: Numero di persone appartenenti a minoranze e/o gruppi vulnerabili che beneficiano di progetti di inclusione sociale sovvenzionati

Emendamento 188

Proposta di regolamento Allegato I – tabella 1 – riga 12

Testo della Commissione

Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali

I.26 Limitare l'uso degli antibiotici in agricoltura: Vendite/utilizzo negli animali destinati alla produzione di alimenti

R.36 Limitare l'uso degli antibiotici: Percentuale di capi di bestiame oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di antibiotici (prevenzione/riduzione)

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: ***Riduzione dei rischi e degli impatti*** dei pesticidi**

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: Percentuali di terreni agricoli interessati da azioni specifiche sovvenzionate finalizzate ***a un uso sostenibile*** dei pesticidi ***per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi***

I.28 Rispondere alla domanda di prodotti alimentari di qualità da parte dei consumatori: Valore della produzione

R.38 Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di capi di bestiame oggetto di azioni di sostegno finalizzate a

oggetto di regimi di qualità UE (compresi i prodotti biologici)

migliorare il benessere degli animali

** Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi

Emendamento

Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali

I.26 Limitare l'uso degli antibiotici in agricoltura: Vendite/utilizzo negli animali destinati alla produzione di alimenti

R.36 Limitare l'uso degli antibiotici: Percentuale di capi di bestiame oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di antibiotici (prevenzione/riduzione)

I.26 bis Uso sostenibile dei medicinali veterinari per il bestiame: Vendite e utilizzo dei medicinali veterinari negli animali destinati alla produzione di alimenti

R.36 bis Uso sostenibile dei medicinali veterinari: Percentuale di capi di bestiame oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di medicinali veterinari (prevenzione/riduzione) per ridurre i rischi e gli effetti negativi di tali prodotti

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: ***Riduzione della dipendenza dall'uso*** dei pesticidi

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: Percentuali di terreni agricoli interessati da azioni specifiche sovvenzionate finalizzate ***alla riduzione della dipendenza dall'uso*** dei pesticidi

R.37 bis Ridurre la dipendenza dai pesticidi: Volumi di pesticidi venduti e utilizzati (statistiche sui pesticidi)

I.28 Rispondere alla domanda di prodotti alimentari di qualità da parte dei consumatori: Valore della produzione oggetto di regimi di

R.38 Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di capi di bestiame oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere

qualità UE (compresi i prodotti biologici)

degli animali

I.28 bis. Riduzione della non conformità alla legislazione esistente in materia di benessere degli animali (regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, direttiva 2007/43/CE del Consiglio, direttiva 1999/74/CE del Consiglio)

R.38 bis Ridurre la densità di bestiame: Numero di capi di bestiame per superficie agricola

I.28 ter. Riduzione della densità di bestiame per specie negli Stati membri

** Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi

Emendamento 189

Proposta di regolamento Allegato I – tabella 2

Testo della Commissione

Partenariato europeo per l'innovazione per favorire le conoscenze e l'innovazione in campo agricolo (PEI)**

O.1 Numero di gruppi operativi PEI

O.2 Numero di consulenti che hanno costituito gruppi operativi PEI o che vi partecipano

Sostegno della PAC

O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC

Sostegno diretto disaccoppiato

O.4 Numero di ettari per il sostegno diretto disaccoppiato

O.5 Numero di beneficiari del sostegno diretto disaccoppiato

O.6 Numero di ettari oggetto di sostegno rafforzato al reddito per giovani agricoltori

O.7 Numero di beneficiari oggetto di sostegno rafforzato al reddito per giovani agricoltori

Strumenti di gestione del rischio

O.8 Numero di agricoltori interessati da strumenti di gestione del rischio finanziati

Sostegno accoppiato	O.9 Numero di ettari che beneficiano del sostegno accoppiato
	O.10 Numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato
Pagamenti per i vincoli naturali e altri vincoli specifici regionali	O.11 Numero di ettari che ricevono integrazioni in quanto zone soggette a vincoli naturali (3 categorie)
	O.12 Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell'ambito di Natura 2000 o della direttiva quadro in materia di acque
Pagamenti per impegni in materia di gestione (clima e ambiente, risorse genetiche, benessere degli animali)	O.13 Numero di ettari (terreni agricoli) interessati da impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
	O.14 Numero di ettari (terreni forestali) soggetti a impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
	O.15 Numero di ettari che beneficiano di sostegno all'agricoltura biologica
	O.16 Numero di capi di bestiame che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza
	O.17 Numero di progetti a sostegno delle risorse genetiche
Investimenti	O.18 Numero di investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole
	O.19 Numero di infrastrutture locali sovvenzionate
	O.20 Numero di investimenti non produttivi sovvenzionati
	O.21 Numero di investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Sovvenzioni per l'insediamento	O.22 Numero di agricoltori che ricevono sovvenzioni per l'insediamento
	O.23 Numero di imprenditori rurali che ricevono sovvenzioni per l'insediamento
Cooperazione	O.24 Numero di gruppi/organizzazioni di produttori che beneficiano di sostegno
	O.25 Numero di agricoltori che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità dell'UE
	O.26 Numero di progetti per il ricambio generazionale (agricoltori giovani e non giovani)
	O.27 Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER)
	O.28 Numero di altri gruppi di cooperazione (escluso il PEI di cui al punto O.1)

Scambio di conoscenze e di informazioni	O.29 Numero di agricoltori che hanno ricevuto formazione/consulenza O.30 Numero di non agricoltori che hanno ricevuto formazione/consulenza
Indicatori orizzontali	O.31 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore di sintesi sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, misure agro-climatico-ambientali, misure forestali, agricoltura biologica) O.32 Numero di ettari soggetti alla condizionalità (ripartiti per pratica BCAA)
Programmi settoriali	O.33 Numero di organizzazioni di produttori che hanno creato un fondo/programma operativo O.34 Numero di azioni di informazione e promozione e monitoraggio del mercato O.35 Numero di azioni per il mantenimento/miglioramento dell'apicoltura

**Il sostegno ai gruppi operativi in ambito PEI rientra nelle disposizioni in materia di cooperazione.

Emendamento

Partenariato europeo per l'innovazione per favorire le conoscenze e l'innovazione in campo agricolo (PEI)**	O.1 Numero di gruppi operativi PEI O.2 Numero di consulenti che hanno costituito gruppi operativi PEI o che vi partecipano
Sostegno della PAC	O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC
Sostegno diretto disaccoppiato	O.4 Numero di ettari per il sostegno diretto disaccoppiato O.5 Numero di beneficiari del sostegno diretto disaccoppiato O.6 Numero di ettari oggetto di sostegno rafforzato al reddito per giovani agricoltori O.7 Numero di beneficiari oggetto di sostegno rafforzato al reddito per giovani agricoltori
Strumenti di gestione del rischio	O.8 Numero di agricoltori interessati da strumenti di gestione del rischio finanziati
Sostegno accoppiato	O.9 Numero di ettari che beneficiano del sostegno accoppiato O.10 Numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato
Pagamenti per i vincoli	O.11 Numero di ettari che ricevono integrazioni in quanto zone

naturali e altri vincoli specifici regionali	soggette a vincoli naturali (3 categorie)
Pagamenti per impegni in materia di gestione (clima e ambiente, risorse genetiche, benessere degli animali)	O.12 Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell'ambito di Natura 2000 o della direttiva quadro in materia di acque
	O.13 Numero di ettari (terreni agricoli) interessati da impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
	O.14 Numero di ettari (terreni forestali) soggetti a impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
	O.15 Numero di ettari che beneficiano di sostegno all'agricoltura biologica
	O.16 Numero di capi di bestiame che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza
	O.17 Numero di progetti a sostegno delle risorse genetiche
	O.18 Numero di investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole
Investimenti	O.19 Numero di infrastrutture locali sovvenzionate
	O.20 Numero di investimenti non produttivi sovvenzionati
	O.21 Numero di investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Sovvenzioni per l'insediamento	O.22 Numero di agricoltori che ricevono sovvenzioni per l'insediamento
	O.23 Numero di imprenditori rurali che ricevono sovvenzioni per l'insediamento
Cooperazione	O.24 Numero di gruppi/organizzazioni di produttori che beneficiano di sostegno
	O.25 Numero di agricoltori che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità dell'UE
	O.26 Numero di progetti per il ricambio generazionale (agricoltori giovani e non giovani)
	O.27 Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER)
	O.28 Numero di altri gruppi di cooperazione (escluso il PEI di cui al punto O.1)
Scambio di conoscenze e di informazioni	O.29 Numero di agricoltori che hanno ricevuto formazione/consulenza
	O.30 Numero di non agricoltori che hanno ricevuto

	formazione/consulenza
Indicatori orizzontali	O.31 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore di sintesi sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, misure agro-climatico-ambientali, misure forestali, agricoltura biologica)
	O.32 Numero di ettari soggetti alla condizionalità (ripartiti per pratica BCAA)
Programmi settoriali	O.33 Numero di organizzazioni di produttori che hanno creato un fondo/programma operativo
	O.34 Numero di azioni di informazione e promozione e monitoraggio del mercato
	O.35 Numero di azioni per il mantenimento/miglioramento dell'apicoltura

**Il sostegno ai gruppi operativi in ambito PEI rientra nelle disposizioni in materia di cooperazione.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – riga 2

Testo della Commissione

Cambiamenti climatici	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola	Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio
(mitigazione e adattamento)	BCAA 2	Protezione adeguata di zone umide e torbiere	Protezione dei suoli ricchi di carbonio
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo

Emendamento

Cambiamenti climatici	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola e tasso di riconversione in	Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio
-----------------------	--------	--	---

seminativi Tale percentuale non dovrebbe scendere di oltre il 5 % rispetto al rapporto equivalente stabilito dagli Stati membri per l'anno di riferimento 2013.

(mitigazione e adattamento)	BCAA 2	Protezione <i>efficace</i> di zone umide e torbiere	Protezione dei suoli ricchi di carbonio
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, <i>riducendo l'inquinamento atmosferico</i>
	<i>BCAA 3 bis</i>	<i>Coefficiente di densità massimo</i>	<i>Nessun superamento di un limite di 0,7 capi di bestiame per ettaro sui terreni agricoli</i>

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – riga 3

Testo della Commissione

Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
	CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque

dell'inquinamento
provocato dai nitrati
provenienti da fonti
agricole (GU L 375 del
31.12.1991, pag. 1):

articoli 4 e 5

BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ¹	Protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento
BCAA 5	Utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti ²	Gestione sostenibile dei nutrienti

¹ Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE.

² Lo strumento deve prevedere come minimo i seguenti elementi e funzionalità:

a) Elementi

- Informazioni pertinenti sulle aziende agricole basate su SIPA e SIGC;
- informazioni ricavate dal campionamento dei suoli, su un'adeguata scala spazio-temporale;
- informazioni sulle pertinenti prassi di gestione, sull'andamento storico delle colture e sugli obiettivi di resa;
- indicazioni in materia di limiti e requisiti legali pertinenti per la gestione dei nutrienti nelle aziende agricole;
- un bilancio completo per quanto riguarda i nutrienti.

b) Funzionalità

- Integrazione automatica di dati provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, dati generati dagli agricoltori, analisi del suolo, ecc.) nella misura del possibile per evitare ripetizioni nell'inserimento dei dati in relazione agli agricoltori;
- è consentita la comunicazione bidirezionale tra OP/AdG;
- modularità e possibilità di finanziare ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità (ad esempio gestione delle emissioni, gestione delle risorse idriche);
- rispetto dei principi di interoperabilità, apertura e riutilizzo dei dati UE;
- garanzie per la sicurezza e la riservatezza dei dati in linea con i migliori standard

attuali.

Emendamento

Acqua	CGO 1	articolo 11, paragrafo 3, lettera e), articolo 11, paragrafo 3, lettera h), articolo 11, paragrafo 3, lettera j), e articolo 11, paragrafo 3, lettera k) , per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	
	CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5	
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ¹ con una larghezza minima di 3 m, in cui vige il divieto di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Protezione dei corsi d'acqua, degli impollinatori, delle risorse idriche e delle specie o degli ecosistemi acquatici dall'inquinamento, dalla tossicità e dal ruscellamento
	BCAA 5	Utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti ² e riduzione dei fattori di produzione	Gestione sostenibile dei nutrienti, dei pesticidi e dei medicinali veterinari per tenere conto delle dimensioni e dell'intensità dell'azienda

¹ Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo

4, della direttiva 91/676/CEE.

² Lo strumento deve prevedere come minimo i seguenti elementi e funzionalità:

a) Elementi

- Informazioni pertinenti sulle aziende agricole basate su SIPA e SIGC;
- informazioni ricavate dal campionamento dei suoli, su un'adeguata scala spazio-temporale;
- informazioni sulle pertinenti prassi di gestione, sull'andamento storico delle colture e sugli obiettivi di resa;
- indicazioni in materia di limiti e requisiti legali pertinenti per la gestione dei nutrienti nelle aziende agricole;
- un bilancio completo per quanto riguarda i nutrienti.

b) Funzionalità

- Integrazione automatica di dati provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, dati generati dagli agricoltori, analisi del suolo, ecc.) nella misura del possibile per evitare ripetizioni nell'inserimento dei dati in relazione agli agricoltori;
- è consentita la comunicazione bidirezionale tra OP/AdG;
- modularità e possibilità di finanziare ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità (ad esempio gestione delle emissioni, gestione delle risorse idriche);
- rispetto dei principi di interoperabilità, apertura e riutilizzo dei dati UE;
- garanzie per la sicurezza e la riservatezza dei dati in linea con i migliori standard attuali.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – riga 4

<i>Testo della Commissione</i>			
Suolo	BCAA 6	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado del suolo, tenendo in considerazione la pendenza	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
(protezione e qualità)	BCAA 7	Non lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Protezione dei suoli in inverno
	BCAA 8	Rotazione delle colture	Preservare il potenziale del suolo

Emendamento

		superficie agricola destinata a elementi o zone non produttive	elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole
		Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	
		Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli	
		A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	
	BCAA 10	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000 <i>Emendamento</i>	Protezione degli habitat e delle specie
Biodiversità e paesaggi o (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 5, lettere a), b) e d)	
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 2, articolo 3, paragrafo 3, articolo 6, paragrafi 1 e 2, articolo 12, paragrafo 1, articolo 13, paragrafo 1	
	BCAA 9	Percentuale minima del 7 %	Mantenimento di

della superficie agricola destinata a elementi o zone non produttive ***ove non sono utilizzati pesticidi e fertilizzanti sintetici***

elementi e superfici non produttivi per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole, ***comprese la biodiversità funzionale e le specie benefiche***

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

BCAA
10

Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000

Protezione degli habitat e delle specie, ***assorbimento del carbonio***

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – riga 6

Testo della Commissione

Sicurezza
alimentare

CGO 5

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1³, e articoli 18, 19 e 20

CGO 6 Direttiva 96/22/CE del
Consiglio, del 29 aprile
1996, concernente il divieto
d'utilizzazione di talune
sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e
delle sostanze β -agoniste
nelle produzioni animali e
che abroga le direttive
81/602/CEE, 88/146/CEE e
88/299/CEE (GU L 125 del
23.5.1996, pag. 3)

articolo 3, lettere a), b), d)
ed e), e articoli 4, 5 e 7

³ Attuato in particolare da:

- articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
- regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));
- regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capo 1 (capo I-1, lettere b), c), d) e e); capo I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); capo I-3; capo I-4; capo I-5; capo II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; capo II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) e e), articolo 5, paragrafo 5, e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

Emendamento

Sicurezza a alimentare e	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
-----------------------------------	-------	---

	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 ³ , e articoli 18, 19 e 20
CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
CGO 6 bis	<i>Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sui medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43): articoli 107 e 108</i>

³ Attuato in particolare da:

- articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
- regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capo 1 (capo I-1, lettere b), c), d) e e); capo I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); capo I-3; capo I-4; capo I-5; capo II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; capo II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) e e), articolo 5, paragrafo 5, e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

Emendamento 195
Proposta di regolamento
Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – riga 7

Testo della Commissione

Identificazione e registrazione degli animali	CGO 7	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31): articoli 3, 4 e 5
	CGO 8	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1): articoli 4 e 7
	CGO 9	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8): articoli 3, 4 e 5

Emendamento

Identificazione e	CGO 7	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio
-------------------	-------	---

registrazioni degli animali		2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31): articoli 3, 4 e 5
	CGO 8	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1): articoli 4 e 7
	CGO 9	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8): articoli 3, 4 e 5

Emendamento 196
Proposta di regolamento
Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – riga 8

Testo della Commissione

Malattie degli animali	CGO 10	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
------------------------	--------	--

		<p>22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1):</p> <p>articoli 7, 11, 12, 13 e 15</p>
	CGO 11	<p>Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1)</p> <p>articolo 18, paragrafo 1, limitatamente all'afta epizootica, alla malattia vescicolare dei suini e alla febbre catarrale ("blue tongue")</p> <p style="text-align: center;"><i>Emendamento</i></p>
Malattie degli animali	CGO 10	<p>Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1):</p> <p>articoli 7, 11, 12, 13 e 15</p>
	CGO 11	<p>Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1)</p> <p>articolo 18, paragrafo 1, limitatamente all'afta epizootica, alla malattia vescicolare dei suini e alla</p>

febbre catarrale ("blue tongue")

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – riga 9

Testo della Commissione

Prodotti fitosanitari	CGO 12	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase
	CGO 13	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva quadro sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000. articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

Emendamento

Prodotti fitosanitari	CGO 12	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase articolo 67
	CGO 13	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva quadro sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000. articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui articolo 14

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – riga 10

Testo della Commissione

Benesser e degli animali	CGO 14	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4
	CGO 15	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articolo 3 e articolo 4
	CGO 16	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4

Emendamento

Benesser e degli animali	<i>BCAA 10 bis</i>	<i>Gli animali devono essere in grado di sdraiarsi, alzarsi, estendere gli arti e girarsi</i>
	CGO 14	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4
	CGO 15	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del

- 18.2.2009, pag. 5):
articolo 3 e articolo 4
- CGO 16** Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23):
- CGO 16 bis** *Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1):
articoli 3 e 4*
- CGO 16 ter** *Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19):
articolo 3*
- CGO 16 quater** *Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53):
articolo 3*
- CGO 16 quinquies** *Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE)*

*n. 1255/97 (GU L 3 del
5.1.2005, pag. 1):
articolo 3*

Emendamento 199

**Proposta di regolamento
Allegato XI**

Testo della Commissione

Allegato XI

Legislazione dell'UE in materia di ambiente e clima ai cui obiettivi dovrebbero contribuire i piani strategici della PAC degli Stati membri a norma degli articoli 96, 97 e 103:

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
- Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE
- [Regolamento XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]
- [Regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]
- Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- [Direttiva XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2012/27/UE sull'efficienza energetica]

- [Regolamento XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013]

- Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Emendamento

Allegato XI

Legislazione dell'UE in materia di ambiente e clima ai cui obiettivi dovrebbero contribuire i piani strategici della PAC degli Stati membri a norma degli articoli 96, 97 e 103:

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

- Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

- [Regolamento XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]

- [Regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]

- Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

- [Direttiva XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2012/27/UE sull'efficienza energetica]

- [Regolamento XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013]

- Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

- ***Regolamento (UE) XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;***

- ***Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.***

Emendamento 200

Proposta di regolamento Allegato XI bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO XI bis

***LEGISLAZIONE DELL'UE IN
MATERIA DI BENESSERE DEGLI
ANIMALI AI CUI OBIETTIVI
DOVREBBERO CONTRIBUIRE I
PIANI STRATEGICI DELLA PAC
DEGLI STATI MEMBRI A NORMA
DEGLI ARTICOLI 96, 97 E 103:***

- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

- Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;

- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme

minime per la protezione dei vitelli;

- Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

- Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;

- Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

- Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

- Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;

- Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio;

- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Emendamento 201

Proposta di regolamento Allegato XII – tabella 1 – riga 5

Testo della Commissione

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile

R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all'impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli in torbiere, foreste, ecc.)

Emendamento

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile

R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all'impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, **colture permanenti**, terreni agricoli in torbiere, foreste, ecc.)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Riferimenti	COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 11.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 11.6.2018
Commissioni associate - annuncio in aula	5.7.2018
Relatore per parere Nomina	Giovanni La Via 3.7.2018
Esame in commissione	6.12.2018
Approvazione	14.2.2019
Esito della votazione finale	+: 42 -: 14 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Carolina Punset, Bart Staes, Babette Winter
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Heinz K. Becker, Edward Czesak, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

42	+
ALDE :	Catherine Bearder, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Sophia in 't Veld
EFDD/	Eleonora Evi
GUE/NGL :	Merja Kyllönen
PPE:	Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean
S&D:	Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Babette Winter, Damiano Zoffoli
VERTS/ALE:	Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Bart Staes

14	-
ECR :	Edward Czesak, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska
GUE/NGL:	Kateřina Konečná, Jiří Maštálka
PPE:	Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Annie Schreijer-Pierik

3	0
EFDD :	Sylvie Goddyn
ENF :	Joëlle Mélin
PPE :	Heinz K. Becker

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti